

ISSN 1825-6678

Quadrimestrale

Anno XVII

Fascicolo 2/2021

**RIVISTA
DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLO SPORT**

2021



Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in: Nocera Inferiore (SA)

Redazione:

Sports Law and Policy Centre Srls
Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
CF/P.IVA 05283020658
Web: www.sportslawandpolicycentre.com
E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Fondatore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2021

formato cartaceo 200,00 euro
formato e-Book 100,00 euro

L'abbonamento quadrimestrale (tre volumi) decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta a: info@rdes.it.

© Copyright 2021

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

Redazione

<i>Fondatore:</i>	Michele Colucci
<i>Direttore Scientifico:</i>	Durante Rapacciuolo
<i>Direttore Organizzativo:</i>	Salvatore Civale
<i>Capi redattore:</i>	Marco Di Domizio (<i>Economia</i>) Salvatore Civale (<i>Diritto</i>)
<i>Assistente di redazione e webmaster:</i>	Antonella Frattini

Comitato Scientifico

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo – Brasile*)
Prof. Stefano Bastianon (*Università degli Studi di Bergamo – Italia*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Raul Caruso (*Università Cattolica di Milano – Italia*)
Prof. Virgilio D’Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven – Belgium*)
Prof. Fabio Iudica (*Università degli Studi di Milano – Italia*)
Prof. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)
Prof. Margherita Pittalis (*Università di Bologna – Italia*)
Prof. Piero Sandulli (*Università di Roma “Foro Italico” – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Stefano Gianfaldoni; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Luca Miranda; Francesca Mite; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Luca Pastore; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Roberto Terenzio; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Gabriele Toscano; Laura Vasselli; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

International Referees

Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado
Prof. Borja Garcia, Loughborough University
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales
Prof. Mark James, Salford University
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University
Prof. Karen Jones, Asser Institute – The Hague (The Netherlands)
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille
Prof. David McArdle, University of Stirling
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Guy Osborn, University of Westminster
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Jacopo Tognon, Padua University

INDICE

Editoriale RDES 2/2021

THE FUTURE OF FOOTBALL: A DELICATE BALANCE BETWEEN SPORT AND BUSINESS MODEL

by *Durante Rapacciuolo* 9

LA FIGC NON È UN ORGANISMO DI DIRITO PUBBLICO. E ADESSO?

di *Stefano Bastianon* 13

1. Introduzione 14
2. *Back to the roots* 14
3. La sentenza interpretativa della Corte di giustizia 16
4. La sentenza n. 5348/2021 del Consiglio di Stato 18

IL “VACCINO” PER LE IMPRESE SPORTIVE AI TEMPI DELLA PANDEMIA. RIFLESSIONI SUL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

di *Giuseppe Silvestro* 21

1. L’impatto della crisi economica legata alla diffusione del Covid-19 sull’economia globale e le contratture del settore sportivo.
Il bisogno della prevenzione 22
2. L’inadeguatezza della legislazione concorsuale del 1942 e l’assenza di valorizzazione dell’impresa. L’importanza della prevenzione per garantire la continuità delle competizioni sportive 23
3. Il limite della correlazione tra insolvenza e debito 27
4. La salvaguardia dell’impresa attraverso al predisposizione di apparati organizzativi adeguati 29
5. L’importanza dell’adeguatezza 32
6. (Segue): il campo di applicazione dell’art. 2381, comma 5, c.c.
Riflessioni in tema di s.r.l. 34
7. (Segue): la rilevazione anticipata dello stato di crisi 39
8. L’adeguatezza degli assetti organizzativi come garanzia per la corretta continuazione dell’impresa sportiva in crisi 40
9. L’importanza di una sana gestione per la stabilità e lo sviluppo del settore sportivo e per la tutela degli stakeholders 42

GAMBLING E MATCH FIXING NEL MONDO DEGLI ESPORTS

di <i>Pierfrancesco De Felice</i> ed <i>Emanuele Bocchiardo</i>	45
1. Premessa	46
2. Una definizione (oscura) di <i>gambling</i>	47
3. Il <i>gambling</i> nell'ordinamento italiano	49
4. <i>Gambling</i> ed eSports: la questione (irrisolta) delle <i>loot box</i>	52
5. Lotta al <i>match fixing</i> negli sport tradizionali in ambito europeo ed internazionale	55
6. Il binomio <i>match fixing</i> – <i>betting</i> : quali rischi e come prevenirli	57
7. Leggi e sistemi antifrode nelle competizioni sportive in Italia	59
8. Il fenomeno del <i>match fixing</i> negli eSports: criticità e casistica	62
9. <i>Focus</i> : il binomio <i>match fixing</i> – <i>betting</i> negli eSports: strumenti antifrode e casistica	64
10. Conclusioni	66

SOCIETÀ DI CALCIO EUROPEE QUOTATE E MERCATI FINANZIARI: UN'ANALISI EMPIRICA SULLE DETERMINANTI DEI CORSI AZIONARI

di <i>Giampiero Maci</i> , <i>Vincenzo Pacelli</i> , <i>Elisabetta D'Apolito</i>	69
Introduzione	70
1. L'economia finanziaria dei club calcistici	72
2. Descrizione del dataset e modello di analisi	75
3. Risultati	80
4. Conclusioni	84
Bibliografia	89

CALCIO PROFESSIONISTICO E CONTRASTO AI FENOMENI DI *MOBBING*: A CHE PUNTO SIAMO?

di <i>Cristian Tulissi</i>	91
1. Introduzione	92
2. Brevi cenni sul <i>mobbing</i>	93
3. La tutela costituzionale. La responsabilità del mobber	95
4. La tutela della contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro di diritto comune	97
5. Il professionismo nello sport. Il calcio professionistico	98
6. L'abolizione del vincolo sportivo e la credibilità del calciatore	100
7. Gli strumenti di tutela per il calciatore: la contrattazione collettiva	102
8. Gli strumenti di tutela per il calciatore: la normativa della Fédération Internationale de Football Association	103
9. Segue. L'art. 15 RSTP-FIFA e il recesso per giusta causa sportiva	105
10. Il tetto massimo di calciatori utilizzabili in Serie A, brevi considerazioni personali sul potenziale <i>mobbing</i>	106
11. Il delicato ruolo dell'allenatore	107
12. Il caso Pandev	109
13. Il caso Icardi: il <i>mobbing</i> torna d'attualità?	110
14. Uno sguardo alla Riforma: profili di rilevanza in tema di <i>mobbing</i>	111
15. Conclusioni	114
Bibliografia	116

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO ALLA LUCE DEL
D.LGS. N. 36/2021: LE VICENDE DEL CONTRATTO DEI CALCIATORI
PROFESSIONISTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

di Paola D'Elia	119
1. Delimitazione del campo d'indagine	120
2. Evoluzione storica del rapporto di lavoro sportivo: dal regime previgente alla legge 23 marzo, 1981 n. 91	123
3. L'impatto della disciplina di cui al d.lgs. n. 36/2021	129
4. Le posizioni dell'atleta e della società calcistica alla luce dell'emergenza epidemiologica	133
5. <i>Segue</i> . I rimedi civilistici rilevanti al fine di giustificare la modifica o l'interruzione delle prestazioni dovute dall'atleta e dalla società sportiva. Ipotetici scenari	135
6. Spunti finali di riflessione	138

GIURISPRUDENZA ORDINARIA

Sentenza n. 5348 del 15 luglio 2021 del Consiglio di Stato sulla natura della FIGC	143
---	-----

BOOK REVIEW

Review of the book on <i>Introduction to the Global Sports Law</i> , by Stephen F. Ross, for Elgar publishing by Durante Rapacciuolo	159
--	-----

Editoriale RDES 2/2021

**THE FUTURE OF FOOTBALL: A DELICATE BALANCE BETWEEN
SPORT AND BUSINESS MODEL**

by *Durante Rapacciuolo**

The long term, steady trend of radical evolution of the football commercialization, marketing, sponsoring and financial exploitation is apparently transforming football from pure sport into a rich entertainment business.

The European Super League (“ESL”), currently under the scrutiny of the Court of Justice of the European Union, and the FIFA plan bringing the World Cup to a two-year term to increase revenues just strengthen that trend.

In a press conference, the FIFA President stressed twice the words “revenues for all”¹ in order to promote the reform of the International Match Calendar (“IMC”).

On one hand, faced to the ESL’s threat, the UEFA is uniting all the stakeholders supporting the European model of football.

On the other one, FIFA is hunting for more events and more revenues and football show business.

Amazingly, both the UEFA and FIFA have dedicated their conventions to “the future of the football”. Do they have in mind two different notions of football to develop?

By the end of 2021, we should know the UEFA proposals for the European football and the FIFA Congress decision on the IMC reform.

* Editor in Chief of Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES).

¹ Gianni Infantino, President FIFA Press Conference, 20/10/2021 – www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-endorses-global-summit-to-discuss-the-future-of-football – “FIFA has ambitions for football development across the entire world, but *these can only be realised if we have more successful events taking place on a more regular basis*. The new FIFA is open for this type of dialogue as we strive to find the best possible solution for women’s, men’s and youth football going forward, both in terms of international match calendar and final tournaments reform”.

The IOC and many other sports international and national federations and players are against the IMC reform. They raised “reservations and concerns regarding the plans to generate more revenue for FIFA”. Even ADIDAS, FIFA sponsor, is skeptic on this initiative.

However, the IOC stopped short of a request to cancel the project, calling for a wider consultation of football and other sports federations and athletes’ representatives.

The matching strategies of the football hedge fund investors, the ESL clubs and the FIFA policy hunting for more revenues could seriously disrupt the European Model of football. The anonymous hedge funds’ investments in the football clubs are unchallenged and push for building a global football entertainment industry with more events and more revenues.

The financial foreign direct investment in football must yield revenues and profits, beyond the uncertainty of promotions and relegations odds. So, the clubs’ managers ought to work out the ways to get profits at the height of the investments made.

The ESL and the FIFA reform, if approved, might well serve the contemporary football industry policies to gear up the football evolution in entertainment show business.

The transformative trend is deeply ingrained in the statutes of football clubs, open to be sold and bought in a free, capitalist economy. Then, the UEFA, the national governments and national governing bodies do not have the effective legal means to stop the sale of clubs to the hedge funds and international corporates.

It is true that those projects have met a resistance by European fans and international sports governing bodies.

The European Parliament has already expressed support for the European Model of Football and opposition to every break away initiative.

UEFA surely welcome the stance on the ESL and “breakaway competitions that undermine these standards and endanger the stability of the overall sports ecosystem”.

We may appreciate these actions in supporting the European football model, but we are concerned by their effective capacity in stopping or influencing the ongoing transformation of the football into an entertainment business.

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

LA FIGC NON È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO. E ADESSO?
di *Stefano Bastianon*

Lo scritto mira ad offrire un'analisi preliminare della sentenza n. 5348/2021 del Consiglio di Stato sulla qualifica della FIGC come organismo non di diritto pubblico. Muovendo dalla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia del 3 febbraio 2021, l'Autore offre la propria analisi sul tema in oggetto, argomentando come il requisito del finanziamento pubblico maggioritario potrebbe rappresentare una rilevante incognita nel contesto della futura giurisprudenza nazionale.

IL “VACCINO” PER LE IMPRESE SPORTIVE AI TEMPI DELLA
PANDEMIA. RIFLESSIONI SUL CODICE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA
di *Giuseppe Silvestro*

L'introduzione del codice di crisi e insolvenza ha segnato un nuovo ed ulteriore adeguamento da parte del legislatore italiano ai principi della normativa europea, finalizzata alla conservazione dei fattori produttivi e dei livelli occupazionali. Le nuove norme mirano a favorire il ricorso delle imprese alle procedure per la regolazione dello stato di crisi per la prevenzione dell'insolvenza, il tutto attraverso l'adeguatezza degli apparati organizzativi e gestionali. Una corretta gestione consente di attuare per tempo i meccanismi di prevenzione ed evitare la perdita dei fattori produttivi. L'impresa sportiva, al pari delle altre, non può sottrarsi al dovere d'istituire, preventivamente, apparati organizzativi adeguati al fine di tutelare i propri *asset*.

GAMBLING E MATCH FIXING NEL MONDO DEGLI ESPORTS
di *Pierfrancesco De Felice ed Emanuele Bocchiardo*

Gli eSports hanno avuto una crescita a livello mondiale durante gli ultimi anni. Tuttavia, essi non sono ancora considerati una disciplina sportiva dal Movimento Olimpico, e persiste ancora una lacuna normativa che genera rilevanti problemi in questo settore, specialmente in relazione all'ingente business correlato. Questo contributo analizza, in particolare, gli aspetti controversi riguardanti la regolamentazione del gambling e la lotta al match fixing: vengono esaminati la normativa e gli strumenti attualmente vigenti, per capire in che modo possano essere utilizzati, implementati ed adattati agli eSports, e quali potrebbero essere le soluzioni applicabili.

SOCIETÀ DI CALCIO EUROPEE QUOTATE E MERCATI FINANZIARI:
UN'ANALISI EMPIRICA SULLE DETERMINANTI DEI CORSI AZIONARI
di *Giampiero Maci, Vincenzo Pacelli, Elisabetta D'Apolito*

Il lavoro esamina l'influenza delle performance sportive delle società di calcio quotate in borsa sul valore di listino delle proprie azioni, nonché il rapporto tra la dinamica delle quotazioni azionarie, i risultati competitivi, l'andamento economico e finanziario di tutte le società calcistiche europee quotate in Borsa, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017. Il processo di formazione del prezzo delle azioni delle società calcistiche quotate è indagato attraverso il modello di regressione multipla in cui il prezzo delle azioni (variabile dipendente) è funzione di più variabili (indipendenti), sia interne che esterne alle società di calcio osservate. Questo perché si vuole analizzare l'impatto sui corsi azionari sia dei risultati sportivi che dei fenomeni economici e delle dinamiche aziendali che influenzano le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

CALCIO PROFESSIONISTICO E CONTRASTO AI FENOMENI DI
MOBBING: A CHE PUNTO SIAMO?
di *Cristian Tulissi*

Dopo un breve *excursus* sul concetto di *mobbing* in senso stretto, il paper si focalizza sui fattori che sono risultati prodromici allo sviluppo della fattispecie nell'ambito dell'analisi e sugli strumenti che direttamente o indirettamente offrono una tutela alle vittime, valutandone l'efficacia mediante l'applicazione a due casi concreti. Infine, si analizzano brevemente le novità introdotte nel lavoro sportivo dal d.lgs. 36/2021 per valutare possibili estensioni dal punto di vista soggettivo della fattispecie.

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO ALLA LUCE DEL
D.LGS. N. 36/2021: LE VICENDE DEL CONTRATTO DEI CALCIATORI
PROFESSIONISTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
di *Paola D'Elia*

Il paper esamina le fonti legislative della disciplina del contratto di lavoro sportivo, concentrandosi sulle innovazioni apportate dal decreto legislativo 31/2021, adottato in applicazione della legge di riforma dello sport dell'8 agosto 2019 n. 86. Inoltre, l'analisi dell'autore si sofferma su aspetti rilevanti dell'impatto della pandemia da Covid-19 sui contratti dei calciatori professionisti in Italia.

**LA FIGC NON È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO.
E ADESSO?**

di *Stefano Bastianon**

ABSTRACT: The paper offers a preliminary analysis of ruling no. 5348/2021 by the Consiglio di Stato on the qualification of the Italian national football association (FIGC) as body not governed by public law. Starting from the preliminary judgement of the Court of Justice on 3 February 2021, the Author argues that the requisite of the majority public funding could represent a significant unknown in the context of the future national case-law.

Keywords: *Body governed by public law – National sports federations – Public management supervision – Specific purpose of meeting needs in the general interest.
Organismo di diritto pubblico – Federazioni sportive nazionali – Potere di vigilanza pubblica – Esigenze di carattere generale.*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. *Back to the roots* – 3. La sentenza interpretativa della Corte di giustizia – 4. La sentenza n. 5348/2021 del Consiglio di Stato

* Professore di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza; Avvocato; Componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello sport; Arbitro TAS. E-mail: stefano.bastianon@studiobastianon.it.

Le opinioni espresse nel testo sono personali ed impegnano soltanto l'Autore.

1. Introduzione

Dopo alterne vicende giudiziarie durate circa quattro anni, con sentenza del 15 luglio 2021 n. 5348 il Consiglio di Stato ha stabilito che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) e all'art. 2, comma primo, punto 4 della direttiva 2014/24.¹ Si tratta indubbiamente di una pronuncia importante che pone fine ad una questione che in questi anni ha alimentato un intenso dibattito dottrinale destinato verosimilmente, tuttavia, a continuare anche dopo il *dictum* di Palazzo Spada.

Ma procediamo con ordine.

2. Back to the roots

Perlomeno sulla carta, il quadro legislativo (europeo e nazionale) di riferimento appare ben scolpito. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, che riproduce alla lettera quanto previsto dall'art. 2, par. 1, punto 4, della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici, la nozione di organismo di diritto pubblico comprende "qualsiasi organismo, anche in forma societaria (...):

- 1) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) dotato di personalità giuridica;
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

Sempre in base al Codice dei contratti pubblici, gli organismi di diritto pubblico così definiti condividono, insieme alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici la qualifica di amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 1, lett. a) del Codice degli appalti pubblici. Poiché, inoltre, ai sensi della successiva lettera o) della medesima disposizione le stazioni appaltanti sono le amministrazioni aggiudicatrici come sopra definite (e, quindi, comprendenti anche gli organismi di diritto pubblico), ne consegue che la qualificazione della FIGC quale organismo di diritto pubblico ne comporterebbe l'assoggettamento alle norme di evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti pubblici.

Peraltro, a rendere incerta la situazione concorre il D. lgs. n. 242/1999 contenente le norme di riordino del CONI. In base a detta disciplina, infatti, da un lato, le singole federazioni vengono espressamente qualificate come associazioni

¹ Cons. Stato, 15 luglio 2021, n. 5348, www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804160&nomeFile=202105348_11.html&subDir=Provvedimenti.

con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro assoggettate, per quanto non previsto dal D. lgs. n. 242/1999, alla disciplina del codice civile; dall'altro lato, invece, si precisa che lo Statuto del CONI ha assegnato alle federazioni sportive una serie di funzioni e attività espressamente qualificate di rilievo pubblicistico quali quelle relative "all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici".

Da qui, il dubbio amletico se la FIGC deve essere considerata un organismo di diritto pubblico.

In tale contesto normativo, non appare superfluo ricordare che, all'origine della pronuncia del Consiglio di Stato e, prima ancora, dell'interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di giustizia² su richiesta dello stesso Consiglio di Stato, si colloca la (banale) diatriba tra la società De Vellis Servizi Globali Srl e la FIGC sorta in relazione alla mancata assegnazione alla società De Vellis dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino della FIGC a Roma. Ad avviso della società De Vellis, infatti, l'esclusione della stessa era dipesa dal fatto che la gara indetta dalla FIGC non si era svolta in conformità alle regole previste in materia di gare pubbliche di cui al D. lgs. n. 50 del 2016 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/24.

Con due pronunce-fotocopia del 13 aprile 2018 il TAR Lazio accoglieva i ricorsi proposti dalla società De Vellis sul presupposto che, "pur essendo espressamente riconosciuta dalla legge e dallo Statuto del CONI l'autonomia delle Federazioni, il controllo esercitato dal CONI si concretizza nella titolarità di poteri salienti nella vita e nell'attività delle stesse (e, quindi, della FIGC), a cominciare dal riconoscimento (...), per continuare con l'approvazione dello statuto e del bilancio di tali enti, fino alla verifica complessiva in ordine allo svolgimento dell'attività

² Corte giust., 3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19, *Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl contro De Vellis Servizi Globali Srl*, ECLI:EU:C:2021:88. In dottrina, v. S. BASTIANON, *L'incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi di diritto pubblico? Alla Corte di giustizia l'ardua sentenza*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. XV, n. 1, 2019, 149. V., altresì, P. SANDULLI, *Discutendo intorno alla natura giuridica delle federazioni sportive*, disponibile sul sito www.avvocatisport.it/natura%20giuridica%20delle%20federazioni%20sportive.pdf; A. MITROTTI, *L'organismo di diritto pubblico: dalla genesi al recente caso della FIGC*, disponibile sul sito www.contabilita-pubblica.it/Archivio%202020/Dottrina/Antonio%20Mitrotti.pdf. V., altresì, P. SANDULLI, *Osservazioni, a prima lettura, sulle Conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia circa la natura delle federazioni sportive (rese il 1° ottobre 2020 nelle Cause Riunite C-155/19 e C-156/19)*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. XVI, n. 2, 2020, 175 nonché I. STICCHI, *La natura giuridica delle federazioni sportive: The game must go on!*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. XVI, n. 2, 2020, 183.

di promozione sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI” da così da poter ritenere integrato il requisito dell’influenza pubblica dominante necessario (insieme a quello soggettivo della personalità giuridica e a quello teleologico relativo al perseguimento di finalità di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale la cui sussistenza, peraltro, non è mai stata seriamente messa in discussione) per qualificare la FIGC come organismo di diritto pubblico ai sensi del D. lgs. n. 50 del 2016.

Avverso tali pronunce la FIGC interponeva appello davanti al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza del 19 febbraio 2019 n. 1006 decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ordinamento sportivo la [FIGC] sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) se in particolare ricorra il requisito teleologico dell’organismo nei confronti della [FIGC] pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal [CONI] e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell’ente pubblico nazionale;

c) se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una Federazione sportiva quale la [FIGC], dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un’attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l’esigenza di assicurare in ogni caso l’applicazione delle norme di evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.

2) a) Se sulla base dei rapporti giuridici tra il CONI e la FIGC (...) il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente;

b) se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del [CONI]».

3. *La sentenza interpretativa della Corte di giustizia*

La pronuncia del 3 febbraio 2021 della Corte di giustizia può essere idealmente divisa in due parti, una più semplice e diretta, l’altra decisamente più articolata.

Con specifico riferimento al c.d. requisito teleologico relativo al perseguimento di finalità di interesse generale aventi carattere non industriale o

commerciale, la Corte di giustizia non mostra alcuna esitazione nel chiarire che “un’entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (...) quand’anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico”. In poco meno di due pagine di motivazione, infatti, la Corte di giustizia esclude fermamente (fugando in tal modo i dubbi espressi del Consiglio di Stato) che:

a) il fatto che la FIGC abbia la veste giuridica di un’associazione di diritto privato e, quindi, non sia stata creata da un atto formale istitutivo di un’amministrazione pubblica possa assumere alcuna rilevanza, posto che l’unico aspetto che conta è che l’entità in questione deve assicurare effettivamente il soddisfacimento di esigenze di interesse generale e che tale circostanza possa essere verificata in termini oggettivi;³

b) parimenti irrilevante deve considerarsi la circostanza relativa al fatto che la federazione sportiva sia dotata di una capacità di autofinanziamento in relazione alle attività prive di carattere pubblico da essa esercitate, dato che una siffatta capacità di autofinanziamento è ininfluenza sull’attribuzione di compiti a carattere pubblico.

È interessante notare che su tale specifico punto anche l’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona era giunto alla medesima conclusione sottolineando che “se la FIGC fosse finanziata prevalentemente dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, soddisferebbe certamente il terzo requisito di cui all’art. 2, para. 1, punto 4 della direttiva 2014/24”,⁴ ma tale aspetto non incide sul requisito teleologico.

Per quanto riguarda, invece, l’eventuale potere del CONI di esercitare un controllo attivo sulla gestione della FIGC idoneo a creare una dipendenza di quest’ultima nei confronti dei pubblici poteri, la Corte di Giustizia si mostra decisamente più cauta, evidenziando la necessità di un’analisi complessiva dei poteri del CONI sulla FIGC finalizzata a stabilire se il CONI è effettivamente in

³ A tale proposito, ai punti 38 e 39 della pronuncia la Corte di Giustizia precisa che “Nel caso di specie, risulta dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio che, in Italia, l’attività di interesse generale costituita dallo sport viene realizzata da ciascuna delle federazioni sportive nazionali nell’ambito di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti a queste federazioni dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 242 e tassativamente elencati all’articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI. A questo proposito, consta che vari dei compiti elencati all’articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI, quali il controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, la prevenzione e la repressione del doping, oppure la preparazione olimpica e di alto livello, sono privi di carattere industriale o commerciale, aspetto questo la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio. Date tali circostanze, qualora assicurino effettivamente la realizzazione di compiti siffatti, una federazione sportiva nazionale soddisfa il requisito enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24”.

⁴ Conclusioni Avvocato generale del 1° ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:775, nota 42.

grado di esercitare un controllo di gestione tale da influire sulle decisioni della federazione ed in tal modo rimettere in discussione l'autonomia di gestione riconosciuta alla FIGC dal diritto interno. In particolare, la Corte di Giustizia sottolinea che la circostanza che le varie federazioni sportive nazionali siano in grado di esercitare un'influenza sull'attività del CONI in virtù della loro partecipazione maggioritaria all'interno dei principali organi deliberativi del CONI può assumere rilevanza soltanto nel caso in cui sia possibile dimostrare che ciascuna federazione, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato dal CONI nei confronti della federazione stessa, in modo tale che tale controllo venga neutralizzato e, pertanto, la federazione torni ad avere il pieno controllo e dominio sulla propria gestione.

4. *La sentenza n.5348/2021 del Consiglio di Stato*

Nella propria sentenza il Consiglio di Stato affronta innanzitutto il tema della sussistenza – in relazione alla FIGC – del requisito della personalità giuridica e del soddisfacimento di bisogni di interesse generale privi di carattere industriale o commerciale e lo risolve in senso affermativo. Il primo requisito, infatti, risulta dall'espressa dizione legislativa secondo cui "le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato" (art. 1, comma 2, D. lgs. n. 242/1999); il secondo requisito emerge parimente dalla chiara elencazione delle funzioni di rilievo pubblicistico affidate alle federazioni: a mente dell'art. 23, comma 1 dello Statuto del CONI, infatti, hanno valenza pubblicistica, oltre alle attività considerate tali dalla legge, le attività delle federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati, alla revoca di qualsiasi titolo e alla modificazione di provvedimenti di ammissione o di affiliazione, al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, all'utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping nonché le attività relative alla preparazione olimpica e di alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Il carattere per certi aspetti lapidario di questa parte della sentenza non deve lasciare stupiti se solo si considera che era stata la stessa Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, a fornire la propria interpretazione vincolante senza lasciare praticamente alcun margine di valutazione autonoma al giudice nazionale.

Più articolata, per contro, si presenta la sentenza del Consiglio di Stato in relazione al terzo requisito rappresentato alternativamente a) dall'essere l'attività delle federazioni finanziata in modo maggioritario dallo Stato, b) dalla circostanza che la gestione delle federazioni sia soggetta al controllo dello Stato c) ovvero che l'organo di amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato.

Dopo aver riconosciuto apertamente che nei confronti della FIGC (a differenza della maggior parte delle altre federazioni sportive) il principio del

finanziamento pubblico maggioritario non può operare, il Consiglio di Stato ritiene che nel caso concreto i poteri di direzione e controllo del CONI, per quanto rilevanti, non siano in grado di tradursi nell'imposizione di regole di gestione dettagliate e pervasive. Secondo il Consiglio di Stato, infatti:

a) la possibilità per il CONI di adottare nei confronti delle federazioni atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni relative all'esercizio dell'attività sportiva è finalizzata unicamente ad imporre alle federazioni regole generali ed astratte, senza alcuna possibilità per il CONI di esercitare un intervento diretto ed attivo nella loro attività di gestione;

b) l'approvazione degli Statuti delle federazioni sportive da parte del CONI è subordinata unicamente ad una verifica di conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso;

c) il potere del CONI di approvare i bilanci delle federazioni si risolve in una mera verifica contabile dei bilanci consuntivi e dell'equilibrio del bilancio di previsione, senza incidere in alcun modo sull'autonomia gestionale delle federazioni;

d) i revisori dei conti di nomina del CONI all'interno delle singole federazioni non possono determinare la politica generale o il programma delle federazioni;

e) il potere del CONI di commissariare le federazioni sportive riguarda soltanto casi gravi di irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento delle federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive, ma non è mai il frutto di un controllo permanente sulla gestione delle federazioni.

Così facendo il Consiglio di Stato mostra di muoversi nel rispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, facendo nel contempo esercizio di quel margine di discrezionalità che il giudice europeo aveva espressamente riservato al giudice nazionale. In tale contesto l'accertamento che la FIGC non è un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti della normativa sugli appalti pubblici deve ritenersi definitivamente acquisito. Il vero problema, per contro, riguarda la corretta qualificazione delle altre federazioni sportive nazionali e, in particolar modo, la rilevanza del loro finanziamento da parte del CONI (*rectius*, Sport e Salute SpA).

Si è visto, infatti, che, una volta accertata la sussistenza della personalità giuridica e dell'esercizio di funzioni di interesse generale, il finanziamento maggioritario pubblico di un ente costituisce un requisito decisivo ai fini della qualifica dell'ente stesso come organismo di diritto pubblico. Ciò detto, la sussistenza dei primi due requisiti non sembra poter essere messa in dubbio con riferimento a nessuna delle federazioni sportive nazionali, come dimostra il fatto che lo stesso Consiglio di Stato fa sempre riferimento alle federazioni sportive in genere, mostrando di voler riferire la propria analisi non solo alla FIGC, ma a tutte le federazioni.

Conseguentemente, risulta evidente che una diversa valutazione del requisito del finanziamento pubblico maggioritario delle altre federazioni sportive ben potrebbe aprire il proverbiale vaso di Pandòra, introducendo una significativa

differenza di trattamento tra una federazione e l'altra o, addirittura, tra la FIGC e tutte le altre federazioni. È chiaro, infatti, che il requisito del finanziamento pubblico maggioritario, che lo stesso Consiglio di Stato sembra riconoscere proprio nei bilanci della maggior parte delle federazioni sportive nazionali con la (sola?) eccezione della FIGC, potrebbe automaticamente far rientrare (tutte?) le altre federazioni sportive nel novero degli organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Soluzione, quest'ultima, che giustifica qualche ulteriore riflessione.

In primo luogo, si tratta di verificare se, a livello di coerenza di sistema, appare utile/vantaggioso differenziare il trattamento riservato alle varie federazioni sportive, con il rischio di creare, magari del tutto involontariamente, federazioni di serie A e federazioni di serie B.

In secondo luogo, ipotizzando che il finanziamento pubblico maggioritario sia proprio (quantomeno) delle federazioni sportive più piccole, ci si potrebbe interrogare sull'opportunità di assoggettare organismi di regola meno strutturati e dotati di minori risorse umane alle ben più complesse regole in materia di appalti pubblici; tanto più alla luce del fatto che, con riferimento alla (parzialmente) diversa questione della qualifica delle federazioni sportive nazionali ai fini ISTAT, da un lato, la giurisprudenza della Corte dei conti risulta ormai incline a escludere le federazioni sportive dal novero delle amministrazioni pubbliche ai fini ISTAT;⁵ mentre, dall'altro lato, il solo indicatore del grado di finanziamento non può essere ritenuto sufficiente a configurare un controllo pubblico (laddove, per contro, come già visto, tale indicatore assume una portata decisiva nel contesto della disciplina sugli appalti pubblici).

In terzo luogo, si dovrebbe procedere ad una rapida ed accurata ricognizione dell'entità e dell'incidenza del finanziamento pubblico con riferimento a ciascuna federazione sportiva al fine di stabilire anticipatamente ed in modo univoco quali federazioni devono essere considerate organismi di diritto pubblico.⁶

Insomma: vi è più di un motivo per credere che l'accertamento che la FIGC non è un organismo di diritto pubblico ai fini della normativa sugli appalti pubblici non abbia risolto tutti i dubbi relativi alla corretta qualificazione delle altre federazioni sportive nazionali.

⁵ Cfr. sentenza 7/2020/RIS del 30 aprile 2020 (relativa alla FIDS); sentenza 8/2020/RIS del 30 aprile 2020 (relativa alla FMI); sentenza 9/2020/RIS del 30 aprile 2020 (relativa alla FIP); sentenza 10/2020/RIS del 30 aprile 2020 (relativa alla FIN); sentenza 11/2020/RIS del 4 maggio 2020 (relativa alla FIPSAS); sentenza 23/2020/RIS del 5 ottobre 2020 (relativa alla FIB) consultabili su <https://banchedati.corteconti.it>.

⁶ Dal bilancio 2020 di Sport e Salute SpA risulta che l'ammontare complessivo dei contributi versati alle varie federazioni sportive ammonta a Euro 335.022.000,00. Cfr. www.sportesalute.eu/societa-trasparente/bilanci/bilancio.html.

IL “VACCINO” PER LE IMPRESE SPORTIVE AI TEMPI DELLA PANDEMIA. RIFLESSIONI SUL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

di *Giuseppe Silvestro**

ABSTRACT: Italian Insolvency law encourage companies to put in place the procedures aiming at regulating the state of financial crisis in order to prevent insolvency, all through adequate organizational and management systems.

A good manager can adopt preventive measures in order to avoid the loss of the company's assets. The sports company, like the others, cannot avoid the duty of establishing, in advance, adequate organizational systems in order to protect its assets. The Authors analyses some of these measure and outlines the gaps that still need to be filled in the context of the regulatory sports framework.

Keywords: *Company – crisis – insolvency – prevention – sport.
Impresa – crisi – insolvenza – prevenzione – sport.*

SOMMARIO: 1. L’impatto della crisi economica legata alla diffusione del Covid-19 sull’economia globale e le contratture del settore sportivo. Il bisogno della prevenzione – 2. L’inadeguatezza della legislazione concorsuale del 1942 e l’assenza di valorizzazione dell’impresa. L’importanza della prevenzione per garantire la continuità delle competizioni sportive – 3. Il limite della correlazione tra insolvenza e debito – 4. La salvaguardia dell’impresa attraverso la predisposizione di apparati organizzativi adeguati – 5. L’importanza dell’adeguatezza – 6. (Segue): il campo di applicazione dell’art. 2381, comma 5, c.c. Riflessioni in tema di s.r.l. – 7. (Segue): la rilevazione anticipata dello stato di crisi – 8. L’adeguatezza degli assetti organizzativi come garanzia per la corretta continuazione dell’impresa sportiva in crisi – 9. L’importanza di una sana gestione per la stabilità e lo sviluppo del settore sportivo e per la tutela degli stakeholders

* Avvocato, Giurista d’Impresa, Dottore di Ricerca e Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università degli studi di Salerno. E-mail: avvgs@giuseppesilvestro.com.

1. *L'impatto della crisi economica legata alla diffusione del Covid-19 sull'economia globale e le contratture del settore sportivo. Il bisogno della prevenzione*

L'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, ha inciso negativamente sull'economia globale. A causa dei divieti finalizzati a limitare il contatto sociale per scongiurare il pericolo del contagio, interi settori hanno conosciuto un drastico calo degli introiti che ne hanno comportato, di fatto, la conseguente paralisi.

Il mondo dello sport è senza dubbio uno dei più colpiti, posto che tutte le misure di confinamento disposte, anche quelle apparentemente meno restrittive, hanno avuto come minimo comune denominatore la drastica limitazione delle attività sportive.

Ciò, oltre ad avere ripercussioni sullo stato di salute degli atleti, ha segnato un netto calo degli introiti per i gestori degli impianti e per tutte le imprese dell'indotto, sia a livello dilettantistico sia professionistico, che di colpo si sono trovate a dover fronteggiare un'emergenza economica dannosa almeno quanto quella sanitaria.

A seguito delle misure restrittive disposte con il DPCM del 9 marzo 2020, tutte le competizioni sportive, finanche quelle calcistiche con il maggior seguito di tifosi, sono state sospese per poi riprendere il successivo mese di giugno, con calendari stravolti, segno di una ripresa frettolosa per portare a termine la stagione sportiva a porte chiuse.

Lo sport, oltre ad essere un forte fenomeno di aggregazione sociale, fatto di passioni, di sentimenti, di vite, è anche un contenitore di istanze e fattori economici che di colpo sono stati interrotti.

Come tutte le imprese, anche quella sportiva¹ è tenuta a dotarsi di una struttura con un'immediata capacità di reazione per salvaguardare così i propri fattori produttivi. Del resto, l'attuale caratterizzazione dei club, che prevede dei costi fisiologici elevati, necessita che gli stessi siano strutturati su solide basi imprenditoriali, in grado di garantire flussi di danaro costanti per portare a termine la stagione sportiva.

Va chiarito che una flessione economica come quella legata al Covid-19 non può essere realisticamente preveduta ed arginata, soprattutto in ragione della circostanza che le deficienze causate non si sono ancora del tutto manifestate, ma una cultura imprenditoriale votata alla prevenzione dell'insolvenza attraverso la regolazione della crisi rappresenta un rimedio efficace, specie se può contare su di un'impresa congeniata per reagire in maniera rapida alle prime avvisaglie delle patologie.

Senonché, nel diritto italiano, il termine crisi, come sinonimo di tutte quelle procedure deputate alla regolazione delle problematiche economiche

¹ La circostanza che un'impresa svolga la propria attività nel mondo dello sport non comporta delle differenze sotto il profilo strettamente giuridico, posto che va comunque rispettato il paradigma operativo di cui all'art. 2082 c.c., che detta i requisiti necessari per ogni tipo d'impresa. Dunque, l'impresa sportiva, al pari delle altre, è tenuta a rispettare i canoni imposti dall'ordinamento giuridico.

dell'impresa, è stato introdotto solo di recente,² a testimonianza della pregressa inerzia del legislatore italiano, che solo nell'ultimo ventennio ha intrapreso le riforme che poi sono in ultimo confluite nel D. lgs 12 gennaio 2019, n. 14, ossia il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'analisi degli istituti modificati dal nuovo testo normativo, con particolare attenzione all'adeguatezza degli apparati organizzativi dell'impresa come strumento di prevenzione dell'insolvenza, è innegabilmente funzionale allo sviluppo dell'impresa sportiva, che necessita, quanto mai prima d'ora, di essere reattiva ai cambiamenti dell'economia.

2. *L'inadeguatezza della legislazione concorsuale del 1942 e l'assenza di valorizzazione dell'impresa. L'importanza della prevenzione per garantire la continuità delle competizioni sportive*

Il fallimento e le altre procedure concorsuali, nel 1942, furono regolamentate nel R.D. n. 267, rimasto immutato fino al 2005, anno da cui hanno cominciato a muovere i passi una serie di riforme,³ tutt'oggi ancora in atto.

Anche se per oltre sessant'anni la legge fallimentare non è stata interessata da alcun intervento, non vuol dire che fosse un regolamento efficiente, e le diverse pronunce dei Giudici Costituzionali⁴ nel frattempo intervenute, sono la conferma che il corpus normativo era sempre più in affanno a garantire l'assistenza e le cure necessarie all'impresa in difficoltà.

² L'introduzione del termine “crisi” all'interno dell'Ordinamento Italiano risale al 2001, quando venne insediata presso il Ministero di Giustizia la “Commissione per l'elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all'emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme concernenti gli istituti connessi” (in breve “Commissione Trevisanato”), che permise un primo sviluppo delle procedure alternative e quindi preventive del fallimento, che potevano essere utilizzate laddove l'impresa versava in uno stato di crisi, concepito come l'anticamera del fallimento.

³ Legge 14 marzo 2005, n. 80, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, D. Lgs 12 settembre 2007, n. 169, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

⁴ Corte Costituzionale, Sentenza 16 luglio 1970, n. 141, che ha dichiarato L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilità di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività, anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui è informata la disciplina della dichiarazione di fallimento. “la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento” Costituzionale Sentenza 28 maggio 1975, n. 127 deve dichiararsi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile. Corte Costituzionale, Sentenza 27 novembre 1980, n. 151 è illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto

Analizzando le modifiche che nel tempo sono intervenute, è chiaro come ci sia stata una profonda rivisitazione di elementi chiave del sistema procedurale,⁵ tant'è che è sorta un'esigenza di armonizzazione a cui ha provveduto il codice della crisi.⁶

con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. Corte Costituzionale, Sentenza 22 dicembre 1989, n. 570 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 1 della l.f. nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila". Corte Costituzionale Sentenza 20 luglio 1999, n. 328 Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere dichiarato illegittimo l'art. 22, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento può infatti abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di "parità delle armi". Corte Costituzionale, Sentenza 21 luglio 2000, n.319 che ha dichiarato che È illegittimo l'articolo 10 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese. E ancora È costituzionalmente illegittimo l'art. 147 primo comma, del regio decreto 16/3/1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessità di un limite temporale alla assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale, così come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimità non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore).

⁵ Oltre alla modifica dell'art. 1 l.f. che ha ridefinito l'ambito soggettivo dell'applicazione del fallimento a mezzo l'introduzione di parametri dimensionali che hanno conseguentemente l'operatività della procedura, altro intervento che ha segnato il passo dell'attuale assetto concorsuale, è stata la redistribuzione delle competenze tra i vari organi che hanno visto il passaggio di consegne, per ciò che riguarda la gestione della procedura, dal Giudice Delegato al Curatore fallimentare, dando vita ad un nuovo trend conosciuto come la c.d. privatizzazione delle procedure concorsuali.

⁶ È interessante, ai fini di una completa visione dell'evoluzione del quadro riformatore della legge fallimentare, riportare le battute iniziali della relazione illustrativa al Codice della Crisi, ove si sostiene che « (...) Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. (...) Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la

L'evoluzione della normativa degli ultimi anni, ha innescato un percorso di rilettura dei dogmi procedurali che ha portato ad arricchire di significato il presupposto oggettivo del fallimento, l'insolvenza del debitore commerciale. Da qui è stata possibile l'identificazione dello stato di crisi, che assunta la propria autonomia è divenuto presupposto oggettivo di altri riti concorsuali.⁷

Il cambiamento è stato supportato anche dalla rivisitazione dei presupposti giuridici dell'imprenditore, e cioè degli addendi della formula di identificazione di cui all'art. 2082 c.c., che hanno aperto ad una differente concezione dell'impresa, ora considerata come una fattispecie a sé stante, emancipata rispetto all'imprenditore.

Da qui trovano spiegazione le nuove finalità delle procedure concorsuali, che ora tendono ad enfatizzare e preservare le capacità produttive dell'impresa, così da consentirne la continuazione indifferentemente dal concorso.

Sul punto, il fallimento della SSC Napoli del 2004 ne è un chiaro esempio. All'epoca, infatti, venne dato valore al titolo sportivo, che la Curatela procedette a cedere al Napoli Soccer di Aurelio De Laurentiis. Una componente attiva dell'impresa fallita venne ceduta ad un soggetto terzo che ne ha poi permesso la continuazione al di fuori della procedura fallimentare e, quindi, all'interno del mercato.

La normativa del 1942, al contrario, prevedeva un protocollo operativo ove alla dichiarazione d'insolvenza seguiva automaticamente la cessazione dell'attività d'impresa. La prosecuzione non era prevista, salvo che nell'esercizio provvisorio.

Del resto, il fallimento era concepito come una procedura liquidatoria a carattere pubblico, incompatibile con la continuazione dell'attività “*che si pensava potesse solo ulteriormente amplificare i pregiudizi subiti dai creditori, che al contrario, con la liquidazione dell'impresa inefficiente, potevano giovare della liberazione di risorse male impiegate, messe poi a disposizione di impieghi più efficienti e produttivi*”.⁸

normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale. Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su disposizioni della legge fallimentare modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali. Di qui l'esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una riforma organica della materia che riconduca a linearità l'intero sistema normativo».

⁷ Art. 160 l.f., Presupposti per l'ammissione alla procedura, “L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo (...)” Art. 182 bis l.f. Accordi di ristrutturazione dei debiti “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (...)”.

⁸ A. GAMBINO, *Profili dell'esercizio dell'impresa nelle procedure concorsuali alla luce dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese*, in Giur. Comm. 1980, Fascicolo IV, 559.

L'impresa, di conseguenza, era intesa solo come un bene da liquidare e non come un veicolo per arginare la crisi.

Il mutamento del contesto socio-economico ha fatto sì che assumessero rilevanza interessi ulteriori rispetto a quelli dei creditori, ugualmente meritevoli di tutela,⁹ e che hanno di colpo evidenziato i limiti della normativa.

Da qui è maturata la convinzione che *“accanto alla concezione tradizionale in cui il fallimento rappresentava la tipica vicenda del commerciante e del suo patrimonio nelle forme dell'esecuzione collettiva sui beni del debitore, poteva immaginarsi una concezione alternativa in cui il fallimento avrebbe potuto rappresentare una vicenda dell'impresa, emancipandosi dalla dimensione atomistica e individualizzante per una nuova dimensione: accomunante o organizzativa di soggetti atti e beni”*.¹⁰

Si andava così affermando un cambio di prospettiva che non poteva non avere effetti sulla capacità di reazione dell'ordinamento, che prima di allora non aveva considerato l'esigenza di comprendere la genesi della decozione.¹¹

Invece, quando è prevalsa l'esigenza di tutelare l'impresa, il legislatore ha dovuto investire sulla prevenzione, incentivando l'utilizzo di procedure in grado di prevenire l'insolvenza, e quindi codificando una profilassi da attivare in presenza dello stato di crisi, che pur essendo parte del vortice di regressione che interessa l'impresa,¹² si pone in una posizione diversa dall'insolvenza, rappresentandone uno stadio primordiale.

Per l'impresa sportiva, identificare sul nascere le cause della crisi è fondamentale per assicurare la continuità dell'intero settore: lo sport vive di competizioni organizzate in campionati, e se con la stagione sportiva in corso un club non è più in grado di prendere parte ai match a causa di impedimenti di natura imprenditoriale, l'intero comparto di riferimento viene inevitabilmente pregiudicato, posto che non è possibile operare una mera sostituzione con un'altra impresa.

⁹ Si veda nuovamente A. GAMBINO, cit. 8, 560, *“verso un mutamento anche profondo nella composizione degli interessi in conflitto si muovono la dottrina e la giurisprudenza nel piegare la legge vigente e si muove il legislatore in successivi settoriali interventi (...) la concezione non è senza conseguenze sul piano ermeneutico, ma è funzionale ad una interpretazione evolutiva. L'esercizio provvisorio dell'impresa, autorizzato ex art. 90 l.f., non risponde solo, nella sua prima fase, a finalità meramente conservative, in conformità a quanto rilevato dalla dottrina tradizionale, ma, inquadrandosi in una piena gestione sostitutiva, può realizzare il perseguimento della diversa finalità di evitare un danno grave ed irreparabile a categorie di interessi distinti da quelli dei creditori, come gli interessi dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti dell'impresa”*.

¹⁰ F. DI MARZIO, Enciclopedia Giuridica, Annali V, Milano, 2012, 505.

¹¹ Ecco così spiegato lo scarso utilizzo delle procedure concorsuali che prescindono dall'insolvenza, come per esempio il concordato preventivo, che ha come base logico-giuridica la considerazione della fattispecie impresa come un veicolo per ripianare i debiti e consentire il ritorno in bonis dell'imprenditore.

¹² G. NUZZO in Riv. Del Dir. Comm. Anno CXV, Piccinin, Padova, 2017, *“Sia la crisi che l'insolvenza hanno come fondamento ideologico l'inadempimento da cui poi nasce il debito, con un'associazione tra i due concetti che affonda le sue radici sia nel terreno del diritto sia nel tessuto socio-culturale delle diverse civiltà”*.

3. *Il limite della correlazione tra insolvenza e debito*

Il precedente impianto normativo prevedeva la sistematica correlazione tra insolvenza e debito, sì da considerare l'imprenditore come un debitore professionale.¹³

Le reazioni del legislatore si limitavano a condotte repressive,¹⁴ con privazioni del godimento dei diritti civili e pene di carattere esemplare per il debitore.¹⁵

Nell'attuale contesto, però, è intervenuta la presa d'atto che il dissesto genera conseguenze di allarme sociale ulteriori rispetto a quelle dei creditori dell'impresa fallita,¹⁶ ragion per cui il legislatore ha inteso valorizzare i percorsi di risanamento.

Essi, sostanzialmente, piuttosto che sullo stato d'insolvenza,¹⁷ per consentire la salvaguardia dell'impresa, sono strutturati attorno al presupposto oggettivo dello stato di crisi.

¹³ G. ALPA, *Compendio del nuovo diritto privato*, Torino, 1985, 450 e ss.: “l'imprenditore, soprattutto, è un debitore professionale: è provvisto di cognizioni tecniche, di informazione, strumenti collaudati e perfezionati per l'adempimento e il suo comportamento, da esaminare alla luce delle regole della diligenza, deve essere apprezzato con maggiore rigore

¹⁴ “D'altro canto, i procedimenti concorsuali possono essere applicati per la rimozione del dissesto di un imprenditore commerciale nella stessa situazione in cui, di fronte a un inadempimento, si impiega il rimedio dell'espropriazione, nella funzione di sostituzione dell'esecuzione delle obbligazioni”, R. PROVINCIALI, *Insolvenza civile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1981, XXI, 782.

¹⁵ Nel caso della *legis actiones per manus iniectio* il soggetto inadempiente veniva presentato in pubblico mercato per essere riscattato e laddove nessuno effettuava l'acquisto poteva essere ucciso. Nell'ipotesi in cui c'erano più creditori il corpo del debitore poteva addirittura essere diviso in pezzi.

¹⁶ F. GALGANO, in *Trattato di Diritto Civile*, Volume Quarto, II edizione, Cedam, Padova, 845, delinea i tratti somatici del cambiamento attraverso la catalogazione di tre momenti d'interesse sociale correlati alla dichiarazione di fallimento. Il primo momento di interesse sociale consiste nel pregiudizio arrecato ai creditori impossibilitati a vedere soddisfatto, in tutto o in parte, il proprio credito. In epoca recente, invece, c'è stato un secondo momento di interesse sociale relativo al danno che l'insolvenza crea per l'occupazione, con la conseguente perdita dei posti di lavoro, mentre il terzo attiene, in generale, alle ripercussioni che la procedura ha sull'intero sistema economico. L'egemonia – almeno fino all'epoca recente – del primo motivo di allarme sociale, ha partorito un sistema procedurale votato esclusivamente a realizzare l'adempimento dei rapporti obbligatori rimasti insoddisfatti. Il fallito è visto come una sorta di *superdebitore*, al centro di una procedura tesa alla mera liquidazione di tutto il suo patrimonio. In una simile cornice l'impresa era concepita solo come un bene da vendere, e non veniva considerata alcuna possibilità di continuazione fuori dalla procedura. Al contrario, quando è stata valorizzata come un bene autonomo, ha ricevuto una tutela dedicata con l'incentivo all'utilizzo degli strumenti di prevenzione dell'insolvenza e di regolazione dello stato di crisi.

¹⁷ Lo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.f. tratta di sintomi manifesti, riferiti ad una situazione economica già incubata nell'impresa, quindi preesistente: Cass. civ. sez. I, 20 novembre 2018, n.29913, *Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.*

Dunque, la chiave di lettura della nuova prospettiva normativa, va identificata nel nuovo concetto d'impresa che “è al tempo stesso il fondamento del diritto commerciale e l'elemento unificante di tutti gli istituti che in questa materia sono tradizionalmente compresi e delle stesse materie che dal ceppo del diritto commerciale si sono progressivamente staccate, come il diritto industriale, il diritto bancario, il diritto fallimentare, il diritto dei mercati finanziari. Si può, pertanto, scrivere, senza timore di cadere nell'enfasi, che il diritto commerciale è il diritto dell'impresa e questa è l'incontrastata protagonista – tecnicamente il presupposto soggettivo per l'applicazione della relativa disciplina – della materia così come delle materie dal suo tronco gemmate”.¹⁸

La predilezione alla ristrutturazione è un'inclinazione anche del legislatore Europeo, che con una serie di interventi, tra cui la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016¹⁹ poi confluita nella

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dal raffronto fra attivo e passivo, aveva riconosciuto nell'eccedenza di quest'ultimo rispetto al primo un "fatto esteriore" sintomatico dell'incapacità non transitoria dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni). Cass. civ. sez. I, 10 luglio 2018, n.18137 Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi, sicché non possono assumere rilievo le attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione di questa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, essendo tali attribuzioni non ancora efficaci al momento della valutazione dell'insolvenza, né potendo questa, quale presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico) dell'apertura della procedura, essere valutata come esistente al fine di determinare l'efficacia dell'attribuzione e, nel contempo, non più esistente a causa del meccanismo della retroattività della condizione, che è mera "fictio" inidonea a cancellare quel presupposto fattuale.

¹⁸ V. BUONOCORE, in *Enciclopedia del Diritto*, voce *Impresa (diritto privato)*, Milano, 2007, Annali I, 767.

¹⁹ *Relazione – Motivi e obiettivi della proposta “Le norme in materia d'insolvenza riguardano una vasta gamma di misure: l'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà, la ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, la liquidazione dell'attivo se l'impresa non può essere salvata in altro modo, fino alla possibilità per l'imprenditore onesto di ottenere una seconda opportunità attraverso la liberazione dai debiti. Un quadro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, che copra tutte queste misure, è un elemento essenziale per un contesto imprenditoriale sano, in quanto sostiene gli scambi commerciali e gli investimenti, contribuisce a creare e mantenere posti di lavoro e aiuta le economie a assorbire più facilmente gli shock economici che generano livelli elevati di prestiti deteriorati e disoccupazione. Tutte queste sono priorità fondamentali della Commissione europea. La materia dell'insolvenza ha una forte dimensione UE. In un mercato unico sempre più interconnesso, con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono pochissime se si considerano aspetti quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale (solo per citarne alcuni). È importante sottolineare che le problematiche legate all'insolvenza disincantano anche l'espansione e gli investimenti transfrontalieri. Molti investitori indicano tra i motivi principali per non investire o non avviare rapporti d'affari all'estero l'incertezza sulle norme straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro paese. Una maggiore armonizzazione della normativa sull'insolvenza è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico e per un'autentica Unione dei*

Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019,²⁰ intende equipaggiare il sistema di strumenti tesi ad arginare le tensioni economiche degli imprenditori, per evitare la dispersione di posti di lavoro e preservare i fattori produttivi.

Del resto, il codice della crisi ha recepito le istanze di tutela suggerite dall’Unione Europea ed ha implementato gli strumenti finalizzati alla percezione anticipata delle criticità, massimizzando, nei limiti del possibile, la circolazione di informazioni attraverso le c.d. procedure di allerta, protocolli caratterizzati dalla massima confidenzialità e tesi a favorire l’utilizzo degli strumenti di risanamento.²¹

4. *La salvaguardia dell’impresa attraverso la predisposizione di apparati organizzativi adeguati*

La necessità di garantire la conservazione dell’impresa ed assicurare equilibrio al mercato, ha suscitato nel legislatore una maggiore attenzione verso le sintomatologie dell’insolvenza, che sono poi confluite nello stato di crisi, ossia “*l’epilogo di una situazione di degrado delle risorse immateriali fondamentali (conoscenza e fiducia) che innescano un circolo vizioso che, in assenza di interventi di risanamento, conduce al progressivo impoverimento delle conoscenze e della perdita di fiducia all’interno e all’esterno dell’impresa stessa*”.²²

mercati dei capitali. Proprio per questo la materia dell’insolvenza suscita da tempo un forte interesse a livello di UE. Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie. L’inefficienza e le differenze delle norme sull’insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il rischio di credito, in particolare per gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali più forti e più liquidi e fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell’UE consentiranno di approfondire l’integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell’UE”.

²⁰ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE.) OJ L 172, 26.6.2019, 18–55.

²¹ Relazione Illustrativa al D. Lgs, 14/2019, “*Anche le caratteristiche salienti delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono state concepite in modo da incoraggiare l’imprenditore ad avvalersene. Si è, quindi, previsto che siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l’intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l’anticamera di una successiva procedura concorsuale d’insolvenza. (...) L’articolo 12 specifica che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell’imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla*”.

²² S. SCIARELLI, *La Crisi d’impresa*, Padova, 1995, 10.

A livello definitorio il concetto di crisi ha conosciuto diverse classificazioni sino ad assumere, nel nuovo codice,²³ una veste spiccatamente aziendalistica,²⁴ dando rilievo all'inadeguatezza dei flussi di cassa ed a tutti i meccanismi in grado di generare criticità finanziarie.

Senonché, il disposto appare curarsi solo dell'epilogo della patologia, senza indagare sulle evoluzioni che hanno generato le tensioni,²⁵ che anche ove implicitamente analizzate fanno comunque riferimento ad indici puramente economici.

Infatti, si disquisisce di squilibrio economico e finanziario, di costi di gestione non coperti dai ricavi, dell'insufficienza della liquidità e dei crediti di far fronte ai debiti, ma una mappatura funzionale all'effettiva sintesi del problema non può esimersi dal considerare l'aspetto gestorio.

Le carenze di gestione dell'impresa sono incapaci di contenerne eventuali tensioni, facendo sì che le stesse trovino terreno fertile per svilupparsi, sino ad intaccare la struttura imprenditoriale e condurla in uno stato di cronica instabilità.

Molto spesso nelle imprese, anche in quelle di successo, si preferisce investire in figure esclusivamente attinenti al *core business* a discapito dell'adeguatezza degli apparati organizzativi, e le imprese sportive, purtroppo, non sono estranee ad un siffatto modello operativo. Il problema, sostanzialmente, è da ricercarsi nella carenza di cultura giuridica, visto che sia la definizione di crisi che d'insolvenza mancano di considerare la gestione, quasi a voler dare per scontato che eventuali *vulnerabilità* siano da ricondursi unicamente a fattori esterni.

Prima dell'introduzione del codice della crisi, la gestione è stata esaminata altrove ed in termini diversi, con un legislatore focalizzato per lo più sulle società di capitali, in particolare sul tipo azionario. Infatti, al I comma dell'art. 2403 c.c., rubricato *Doveri del collegio sindacale*, organo obbligatorio per tutte le S.p.A., si legge testualmente "*Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".

²³ Art. 2 codice della crisi "*Ai fini del presente codice si intende per: «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

²⁴ Le scienze aziendalistiche si sono rilevate determinanti nello stabilire i nuovi assetti del codice della crisi, e sul punto è opportuno riportare quanto sostiene G. MERUZZI, *Adeguatezza degli assetti, in Assetti Adeguatezza e modelli organizzativi*, a cura di M. IRRERA, Bologna, 2016, 76.

²⁵ Parte della dottrina procede alla definizione del concetto di crisi identificando quattro diversi stadi, il declino, la crisi, l'insolvenza e il dissesto, procedendo analogamente a chi inquadra la crisi come un evento patologico distinguendo tra fase preliminare, acuta, cronica e risolutiva. I quattro stadi sono utilizzati anche da G. PAOLONE, in *Gli istituti della cessazione aziendale*, Milano, 2008, 24, che parla di incubazione, ossia la presenza di un segnale negativo non ancora espressione di un fenomeno di disfunzione, preallarme, ossia manifestarsi dell'iniziale disfunzione, diffusione della disfunzione quando la stessa interessa i vari livelli aziendali, crisi acuta come una diffusione generalizzata della crisi aziendale.

La norma fissa un dovere generale degli organi di controllo di monitorare che l'impresa abbia una *governance* idonea alle dimensioni e all'attività svolta.²⁶

Tale incombenza è stata mutuata direttamente dal TUF,²⁷ ove è ancor più stringente il bisogno di vigilanza, tant'è che ivi è richiesto anche il controllo interno. In verità, quest'ultimo, pur difettando esplicitamente nel 2403 c.c., è stato riconosciuto a livello giurisprudenziale,²⁸ partendo dal presupposto che la vigilanza sui principi di corretta amministrazione è tesa a verificare che gli amministratori abbiano tenuto comportamenti conformi alle regole procedurali da loro stessi predisposte.

²⁶ R. RODORF, *La Giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la Dottrina*, Milano, 2003 libro V, sub art. 2403 c.c. “*La nuova formulazione dell'articolo in esame (...) conferma l'opinione già da tempo dominante, secondo cui l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al modo in cui concretamente è condotta la gestione della società ed, in particolare, alla conformità di tale gestione a corretti principi ed all'adeguatezza dei moduli organizzativi che ne sono il presupposto, (...) dovendo perciò verificare non solo la presenza di personale interno e di consulenti esterni, ma anche il funzionamento di procedure che assicurino la tempestività e la regolarità degli adempimenti*”. P. MONTALENTI, *Impresa, società di capitali, mercati finanziari*, 190 “*La riforma del 2003 ha inoltre elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori (arg. Ex art. 2403 c.c.), prima espressamente contemplata solo nelle società quotate (arg. Ex art. 149, lett. b, T.U.F.)*”.

²⁷ Art. 149 Tuf, I comma: Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

²⁸ Cass. Civ. sez. I, 11 luglio 2018, n. 19235, “*Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'articolo 2403 del Cc concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo. Nell'ambito della vigilanza sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di buona amministrazione il collegio sindacale ha il dovere di considerare anche i corretti adempimenti previsti dalle norme tributarie e previdenziali. In particolare con riferimento ai predetti adempimenti, la vigilanza dei sindaci investe non solo la presenza nella struttura organizzativa di personale interno responsabile e di consulenti di supporto esterno esperti nelle suindicate materie, ma anche il funzionamento di procedure che assicurino la tempestività e la regolarità degli adempimenti obbligatori. Correttamente, pertanto, il giudice del merito ritiene che il dovere di vigilanza dei sindaci esige di verificare il rispetto, da parte degli amministratori, sia degli obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire nell'interesse sociale secondo il parametro della diligenza e che, siccome il comportamento dei sindaci deve ispirarsi al parametro della diligenza essi devono assumere ogni iniziativa che appaia, secondo le circostanze, necessaria all'assolvimento dei loro compiti istituzionali di controllo sull'amministrazione della società, i sindaci - in quanto informati del fatto che il consiglio di amministrazione aveva deliberato di affidare l'incarico della tenuta della contabilità a uno dei tre sindaci in precedenza nominato - avrebbero dovuto controllare con vigilanza e scrupolo ancora maggiore che il collega curasse gli adempimenti previsti dalle norme tributarie e previdenziali e impiegasse le somme a lui consegnate e per lo scopo a cui erano destinate*”.

Da qui una serie di domande: se nella società dove è presente il collegio sindacale il monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa risulta assicurato,²⁹ cosa accade in tutte quelle imprese sprovviste dell'organo di controllo? Il legislatore ha mostrato la medesima preoccupazione verso la gestione per tutti i tipi sociali, oppure ci sono delle differenze? Le Federazioni sportive hanno mai valutato tale fattore per prevenire il dissesto delle imprese sportive?

5. *L'importanza dell'adeguatezza*

Un esauriente riscontro agli interrogativi appena formulati impone di indagare sulla genesi dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, alla cui base c'è una nuova concezione del concetto di controllo, non più inteso come una verifica *ex post*, ma come requisito essenziale del potere di amministrare l'impresa in generale e quella sportiva in particolare.³⁰

Come innanzi accennato, le norme sull'adeguatezza degli apparati organizzativi all'interno del codice civile, sono state ispirate dalla disciplina delle società quotate. Quest'ultime, infatti, operanti in settori come quello bancario e assicurativo, di marcato interesse pubblico e costituzionale,³¹ sono state dei veri e propri laboratori giuridici d'avanguardia, anticipando i tempi nella predisposizione di strutture societarie funzionali al controllo interno.³²

Il legislatore del 2003, per massimizzare l'efficienza dei modelli societari, è intervenuto sull'organizzazione interna dell'attività d'impresa, invadendo un campo

²⁹ Cass. civ. sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2538, "*La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal cod. civ., può fondare la loro responsabilità ex art. 2407 cod. civ., anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione; il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art. 2403 cod. civ., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari (art. 2377 cod. civ.)*".

³⁰ P. MONTALENTI, *I Principi di corretta amministrazione*, 12, in M. Irrera, *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit. 24 "*il controllo si emancipa dall'accezione tradizionale di 'verifica ex post' (derivato dal diritto amministrativo) e si evolve in elemento coesenziale dell'esercizio dell'impresa e del potere amministrativo*".

³¹ Art. 47 Costituzione «*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese*».

³² M. DE MARI, *Gli assetti organizzativi societari*, in M. Irrera, *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit. 24, 23 "*è innegabile che tali ordinamenti hanno costituito una fucina di idee e di soluzioni che sono state poi maturate nel diritto azionario comune, e costituiscono punto di riferimento ineludibile per la prassi societaria nella costruzione degli assetti societari e per l'interpretazione delle disposizioni del codice civile che di questi ultimi si occupano*".

fino a quel momento riservato all'autonomia privata dell'imprenditore, e del quale si era usualmente occupata la scienza aziendalistica.³³

L'agire societario è stato così procedimentalizzato su condotte predefinite, fatta eccezione per il merito delle scelte, che continua ad essere governato dalla regola del c.d. *business judgement rule*, che rende insindacabili le operazioni gestorie a patto che siano immuni da manifesta irrazionalità.³⁴

Nello specifico, però, il legislatore del 2003 non ha fornito un catalogo delle condotte da osservare, posto che all'art. 2381 c.c.³⁵ si è limitato ad imporre che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, debba essere adeguato alla natura e alle dimensioni della impresa.³⁶ A ben vedere, tale *modus operandi* non deve essere letto come un'assenza di completezza della norma, perché l'adozione di formule non tipiche è strettamente funzionale a garantire il rispetto dell'adeguatezza per tutti i tipi d'impresa. L'adozione di clausole generali è direttamente proporzionale alla naturale eterogeneità del panorama imprenditoriale, composto da organizzazioni differenti le une dalle altre, con una intrinseca alterità

³³ V. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2006, I “il legislatore è sempre più propenso a convertire in norme cogenti principi tecnici ovvero di tecnica aziendale, industriale, bancaria ovvero ancora relativi all'organizzazione interna del soggetto” e “la definizione del profilo organizzativo dell'esercizio dell'impresa non è più rimessa alla mera autonomia decisionale dell'imprenditore e, di conseguenza, d'ora in avanti l'inadeguatezza dell'assetto strettamente organizzativo nel senso appena descritto potrà costituire fonte di responsabilità per l'impresa e per i gestori di essa”.

³⁴ Cass. civ. sez. I, 12 agosto 2009, n.18231 *In tema di responsabilità degli amministratori, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente - se necessario, con adeguata istruttoria - i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili (nella specie, la Corte ha confermato la responsabilità degli amministratori di una finanziaria per le ingenti perdite subite dalla società, che ne avevano causato il fallimento. La responsabilità degli amministratori ricorreva non per la violazione di norme di legge o di clausole statutarie, ma per il mancato rispetto di un dovere generale di accuratezza imposto a chi governa un'impresa, avendo gli stessi concesso fidi sprovvisti di alcuna garanzia).*

³⁵ Il comma V così recita “Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

³⁶ V. Buonocore, cit. 33, 5 “(...) con l'art. 2381, il riformatore del 2003 trasforma in principio giuridico di carattere generale l'«adeguatezza» degli assetti interni dell'impresa, che, con riferimento a tipi particolari d'impresa e limitatamente ad uno o all'altro dei profili dai quali può essere riguardata, era già presente in qualche provvedimento legislativo. In altri termini, è dato di rinvenire il principio di adeguatezza in altri testi normativi, sia pure in maniera più sfuggente, ma giammai con riferimento all'universalità dei profili dai quali il principio stesso può essere considerato”.

di contenuti, bisognose di apparati organizzativi dedicati e calibrati in funzione delle realtà chiamate a regolamentare.³⁷

Gli assetti societari, poi, debbono essere foggianti in maniera tale da non ledere gli altri interessi gravitanti attorno al sistema impresa.

Sul punto può essere utile effettuare un raffronto con la norma capofila in materia di fonti del diritto commerciale, l'art. 41 della Costituzione, il quale sancisce che *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

Lungi dall'effettuare l'analisi esegetica del disposto, che meriterebbe un'autonoma e distinta trattazione, l'elemento che prima di tutti sovviene all'interprete è la libertà di iniziativa economica, che essendo normalmente estranea a limitazioni, rischierebbe di essere oltremodo compressa dall'obbligo di adeguare gli assetti organizzativi a canoni predefiniti, perché sarebbe così condizionata a risme procedurali prestabilite dal legislatore, a discapito dell'autonomia privata dell'imprenditore.

Ma una corretta lettura della norma, tuttavia suggerisce di ritenere che l'iniziativa economica privata non può essere esercitata *sine fine*, ma deve essere limitata per consumarsi in armonia con gli altri valori dell'ordinamento.

6. *(Segue): il campo di applicazione dell'art. 2381, comma 5, c.c. Riflessioni in tema di s.r.l.*

La presente indagine deve necessariamente concentrarsi sulle società di capitali, posto che nello sport professionistico, prendiamo come esempio il calcio, le società sportive che intendano stipulare contratti con calciatori professionisti possono essere esclusivamente quelle di capitali, e cioè le società per azioni e quelle società a responsabilità limitata.

La riforma del diritto societario del 2003 ha realizzato una sostanziale rivisitazione della s.r.l., abbandonando la tecnica del rinvio alla disciplina della s.p.a. in favore di una regolamentazione autonoma, capace di offrire *agli operatori*

³⁷ La matrice di clausola generale dell'adeguatezza è sinteticamente chiarita da G. MERUZZI, *L'adeguatezza degli assetti*, in M. IRRERA, *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit. 24, 49, "Proprio il criterio di adeguatezza degli assetti costituisce uno dei casi più evidenti di utilizzo della clausola generale come tecnica di 'rinvio a'. Con essa il legislatore ha inteso sottoporre l'attività di organizzazione interna della società a un giudizio di congruità i cui parametri di riferimento non possono essere individuati dal giudice, ma devono invece essere definiti in base alle regole organizzative dell'attività d'impresa esistenti in un dato tempo e luogo, in relazione al tipo di attività svolta e ai parametri normativamente individuati. Il 'rinvio a' si traduce quindi in un riferimento a regole e prassi operative di buona gestione, di natura amministrativa e contabile, che operano in un dato contesto in quanto codificate in ambito aziendalistico e assunte a buone prassi del mercato".

*economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese.*³⁸

Alla luce di tale considerazione, è verosimile concludere che la s.r.l., a seguito della riforma, gode di vita propria, e non essendo più sottomessa alla s.p.a. non ha alcun motivo per rispettare il principio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi di cui all’art 2381, comma 5, c.c., dato che è specificamente stabilito solo per il tipo azionario.

Tuttavia, malgrado l’eliminazione del rinvio, sono numerose le ipotesi in cui l’interprete è costretto ad attingere, per la s.r.l., alle norme in tema di s.p.a.,³⁹ e ciò sostanzialmente avviene quando si tratta di vicende che interessano l’impresa in generale, a prescindere dal tipo societario prescelto.

Dunque, andando oltre il dato normativo, che come di seguito argomentato pare aver definito la questione, occorre chiarire se il principio dell’adeguatezza possa essere qualificato o meno come regola generale, e sul punto, ancora una volta, è utile replicare quanto anticipato dalla scienza aziendalistica, che ne fa generale applicazione senza dare rilievo alla veste giuridica adoperata.

Inoltre, confinare la disciplina dell’adeguatezza al solo tipo azionario causerebbe delle disparità di trattamento, con imprese che seppur appartenenti al medesimo settore merceologico, per il sol fatto di assumere vesti giuridiche differenti, si troverebbero ad essere destinatarie di un trattamento non omogeneo.⁴⁰ Per assurdo, nel campionato di serie A, l’adeguatezza degli assetti organizzativi dovrebbe essere valida solo per club facenti parte di una s.p.a., perché le s.r.l. dovrebbero essere esonerate.

Ma gli assetti societari fanno riferimento al requisito dell’organizzazione, elemento essenziale della fattispecie dell’imprenditore, e da cui trae logica l’azienda, strumento per l’esercizio dell’attività.

L’azienda ricomprende al proprio interno anche le prassi organizzative in uso all’impresa per l’esercizio dell’attività, indifferenti al tipo sociale prescelto,

³⁸ Paragrafo 11 della Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

³⁹ A seguito della riforma del diritto societario si è aperto un dibattito in dottrina e giurisprudenza, non del tutto sopito, sulla possibilità o meno del rinvio alla disciplina delle s.p.a. Non è questa la sede per esaminare analiticamente la casistica, ma è d’obbligo impostare il discorso su di un principio, ossia che la disciplina in tema di s.p.a. è per definizione inderogabile, nel senso che alle parti del contratto sociale è permesso pattuire una limitata deroga alla legge, a differenza che nelle s.r.l. ove lo statuto può assumere le configurazioni più disparate. Da ciò ne che i punti di contatto debbono essere ricercati più che altro in soluzioni di principio, come per esempio la responsabilità degli amministratori. L’istituto, infatti, ha alla base i medesimi fondamenti ideologici, ma le regole applicative, come per esempio la legittimazione attiva per promuovere l’azione variano, da almeno 1/5 nelle s.p.a. 2393 bis c.c., ad ogni socio nelle s.r.l. 2476 c.c., ma la struttura del rimedio è pressoché identica.

⁴⁰ V. BUONOCORE, in *Enciclopedia del Diritto*, cit. 18, 805.

che tutt'al più costituiscono il coefficiente di misura idoneo a modulare e prevedere siffatte prerogative, un po' come avviene per le scritture contabili, obbligatorie per tutte le imprese commerciali, ma in misura diversa rispetto alle dimensioni ed al tipo.

Quindi, sia nella s.p.a che nella s.r.l. sono presenti l'organizzazione e l'azienda, e di conseguenza saranno comuni ad entrambi i tipi sociali gli assetti organizzativi, che altro non sono che quel complesso di regole che stabiliscono formalmente “*chi fa cosa*”, “*come e quando questo qualcosa deve essere fatto*” e “*chi controlla/vigila su chi quel qualcosa fa*”.⁴¹

Siffatta ricostruzione poggia su elementi comuni a tutti gli imprenditori, consentendo all'interprete di andare oltre i confini della toponomastica codicistica ed usufruire dell'applicazione su larga scala dell'art. 2381 c.c. Almeno ciò è possibile nelle società di capitali, ove le differenze strutturali proprie del corredo genetico delle diverse vesti giuridiche utilizzate vengono appiattite grazie allo strumento della proporzionalità, che permette di delineare assetti organizzativi misurati e parametrati in funzione delle dimensioni e dell'attività esercitata.

Tuttavia, una soluzione di tal guisa è tutt'altro che scontata, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c., anch'esso frutto della riforma del 2003, di recente modificato con l'introduzione del codice della crisi, e che nella sua originaria formulazione, in tema di amministrazione di s.p.a., al comma I testualmente recitava “*La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*”.

La società per azioni è quel tipo di impresa a cui è sottesa l'adozione di specifici assetti organizzativi che assicurano, in maniera rigida e sottratta alla disponibilità delle parti, la distribuzione di poteri e competenze ai vari organi sociali. Viene così a delinearsi un assetto che ha come prodotto, a differenza di quanto accade nelle società a responsabilità limitata, di isolare, almeno nella normalità dei casi, la proprietà dall'amministrazione, realizzando altresì la reciproca specializzazione della funzione del capitale e di quella manageriale.⁴²

Da qui la necessità di attribuire ad un determinato organo l'esercizio della funzione amministrativa, che a sua volta dovrà consumarsi in via esclusiva, e con specifiche competenze. In tal modo è rispettato il principio della suddivisione del lavoro, indice di sintesi dell'intera disciplina delle s.p.a., che ha definitivamente fissato il monopolio gestorio in capo all'organo amministrativo.⁴³

⁴¹ M. DE MARI, *Gli assetti organizzativi societari*, cit. 32.

⁴² C. ANGELICI, *La società per azioni, principi e problemi*, 2012, Milano, 348.

⁴³ L'art. 2380 bis prevede in capo agli amministratori la competenza generale di amministrare, mentre l'art. 2364 c.c. fissa in capo all'assemblea dei soci delle competenze specifiche, delimitando in tal modo il campo d'azione, e qualora gli amministratori sottopongano all'approvazione del consesso degli organi di gestione a loro spettanti, il legislatore ha avuto modo di precisare che non sono comunque immuni da responsabilità, posto che la Relazione ministeriale ha precisato che “*Si è solo ammesso che lo statuto possa richiedere che l'assemblea autorizzi l'amministratore al compimento di determinate operazioni, ma si è precisato che resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, quantunque autorizzati dall'assemblea. Si è così evitato che,*

È così che l’art. 2380 bis c.c., attribuendo la gestione e la rappresentanza dell’impresa in via esclusiva agli amministratori,⁴⁴ rappresenta la chiave di lettura dell’assetto societario prestabilito dal legislatore, che essendo deputato a regimentare strutture imprenditoriali di spiccata complessità, è fisiologicamente predisposto all’articolazione delle funzioni.

La norma che disciplina gli assetti societari viene subito dopo l’art. 2380 bis c.c., e sulla scorta di quanto ora argomentato, appurato che la s.p.a. è un modello organizzativo pensato per le vicende imprenditoriali più complesse, non è eccentrico concludere che la predisposizione dei modelli societari è una prerogativa esclusiva dei tipi azionari.

E si ripete, a sostegno di una specifica applicazione, soggiunge anche l’animus del riformatore del 2003, che ha voluto distinguere s.p.a. ed s.r.l.

Al contrario, analizzando l’essenza dell’art. 2380 bis c.c., tale conclusione non convince del tutto.

La norma, infatti, non parla semplicemente dell’amministrazione della società per azioni, bensì attiene alla funzione di gestione, comune a tutte le imprese, ma con articolazione differente in base alle dimensioni ed all’attività svolta. Di conseguenza, sempre volendosi soffermare sul paragone tra s.p.a. ed s.r.l., pur se la seconda è sprovvista di una norma del medesimo tenore dell’art. 2380 bis c.c., è comunque interessata dalla funzione gestoria, e quindi non potrà sottrarsi agli obblighi di cui all’art. 2381 c.c.

L’assunto merita dei chiarimenti, perché è vero che la funzione gestoria è comune ad entrambi i tipi sociali, ma nella s.r.l., al posto del modello corporativo della divisione del lavoro della s.p.a., è presente una struttura marcatamente personalistica, che rende accessibile la gestione anche al socio.

Non a caso è data la possibilità ai quotisti, attraverso il contratto sociale,⁴⁵ di modellare in funzione delle proprie esigenze la gestione dell’ente, che addirittura può essere articolata sui medesimi sistemi di amministrazione delle società di persone.

come in passato poteva accadere, nessuno risponda di una data operazione: né l’assemblea, che è per definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità abbiano sottoposto l’operazione all’assemblea”.

⁴⁴ La Relazione ministeriale alla riforma parlava sia di amministrazione e di rappresentanza “Il potere di gestione e il potere di rappresentanza. La gestione dell’impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma)”, confinandoli, sostanzialmente all’oggetto sociale, così come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità “Il potere di rappresentanza conferito all’amministratore di società non implica l’automatica riferibilità a quest’ultima di ogni attività dal primo posta in essere, occorrendo a tal fine che detta attività rientri tra quelle di gestione, previste dall’art. 2380 bis c.c.” Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 19737 del 8 agosto 2017.

⁴⁵ Ai sensi dell’art. 2479 c.c., per esempio, i soci possono stabilire in seno all’atto costitutivo, su quali materie esercitare il loro potere decisionale.

Inoltre, la centralità della figura del socio nell'amministrazione della società, non solo gli consente di godere di un pregnante potere d'ispezione dei libri sociali,⁴⁶ ma viene considerata anche sotto il profilo della responsabilità, posto che il penultimo comma dell'art. 2476 c.c., sancisce che *“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”*.

Con l'estensione della responsabilità degli amministratori anche nei confronti di un soggetto non formalmente titolato, il legislatore ha correttamente preso in considerazione l'effettiva imputazione del potere di amministrazione, che in società caratterizzate da una struttura che reputa normale l'intervento della proprietà, molto spesso si traduce nell'assenza di corrispondenza tra chi formalmente esprime la volontà sociale e chi effettivamente la determina, prerogativa che in assenza di rimedi di tal guisa potrebbe condurre all'elusione della responsabilità degli amministratori.

In conclusione, se è agevole sostenere che anche la s.r.l. non può sottrarsi alla predisposizione di assetti adeguati come nella s.p.a., data la rilevanza della figura del socio all'interno dell'amministrazione, supportata da precisi poteri di controllo e di ispezione, ad avviso dello scrivente è opportuno che gli amministratori sottopongano l'approvazione dei modelli che intendono adottare direttamente alla maggioranza dei soci, così da coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente responsabili per gli atti di gestione.⁴⁷ A supporto di tale soluzione può leggersi l'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., che a seguito della modifica apportata in seno al Codice della crisi, in tema di amministrazione di s.r.l., dispone l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 2381 c.c.

⁴⁶ La Relazione ministeriale alla riforma del 2003, a tal proposito sostiene che *“Particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'art. 2476 del c.c. essa s'impregna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma)”*.

⁴⁷ L'importanza di individuare, effettivamente, chi ha posto in essere l'atto di gestione è perché esso, omissivo o commissivo che sia, è fonte di responsabilità, quindi di ristoro per la società. Del resto, come poc'anzi osservato nelle s.p.a., la gestione, spettando esclusivamente agli amministratori, rappresenta il fondamento delle condotte responsabili, *che grazie alla presenza di numerose disposizioni che richiamano implicitamente anche una responsabilità azionabile nei confronti dei gestori, come nel caso delle azioni risarcitorie sostitutive dell'impugnazione delle delibere assembleari, o che espressamente la prevedono, indicando gli amministratori (art. 2391, co. 4 e co. 5; art. 2438, co. 2; art. 2497, co. 2) o richiamandone il ruolo (art. 2497-bis, co. 3), arricchisce la triade di disposizioni sulle azioni esperibili nei confronti degli amministratori che si rinviene negli articoli da 2393 a 2395 c.c.*, G.D. MOSCO, S. LOPREIATO, in *Riv. Delle Società*, Fasc. 1 febbraio 2019, 118.

7. (Segue): la rilevazione anticipata dello stato di crisi

L'obbligo di strutturare la funzione di gestione dell'impresa su assetti organizzativi adeguati, suppone un'equilibrata e specifica ripartizione delle competenze ed è sinonimo di una sana e prudente amministrazione.

In tal modo non solo si consente ai terzi di conoscere prima le prassi aziendali adottate, ma si inducono gli amministratori a monitorare costantemente l'attività, così da rilevare la presenza di eventuali scompensi economici, funzionali ad una diagnosi precoce dell'insolvenza.

Sino all'introduzione del codice della crisi, l'adeguatezza degli assetti organizzativi è stata esplicitamente regolata solo nelle società per azioni, pur se da quanto rilevato nei precedenti paragrafi, con le dovute accortezze, era legittimo estendere l'efficacia dell'art. 2381 c.c. anche ad altri tipi sociali, o almeno nei confronti della s.r.l.

Con buona probabilità, le ragioni per le quali il legislatore non abbia espressamente previsto un'applicazione generale della norma, sono verosimilmente da ricondurre alla circostanza che con la riforma del diritto societario del 2003, quando ha introdotto il principio di cui all'art. 2381 c.c., guardava esclusivamente alla responsabilità degli amministratori nelle s.p.a.

Tant'è che nel novellato art. 2392 c.c., in capo ai gestori, non vige più un generale obbligo di vigilanza, bensì un controllo circostanziato alle specifiche attribuzioni risultanti dagli assetti organizzativi.⁴⁸

Dopo la novella del diritto societario, anche il diritto fallimentare ha conosciuto una primavera di riforme che ha visto assurgere l'impresa come fattispecie autonoma rispetto all'imprenditore, ed in quanto tale bisognosa di specifiche tutele, atte a preservarla dai patologici risvolti dell'insolvenza.

⁴⁸ È stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa (v. artt. 2392, ultimo comma; 2407, secondo comma, e 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo. Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381, quinto comma); il consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403, primo comma). La eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza, avuto riguardo alle incertezze dell'attuale prevalente giurisprudenza. Relazione illustrativa alla Riforma, Parte III, para. 4.

Da qui l'importanza, anche ai fini fallimentari, di una gestione adeguata, che da indice di graduazione della responsabilità diviene meccanismo di salvaguardia dell'impresa, laddove assicurandone una corretta amministrazione sensibilizza i gestori a prevenirne le tensioni economiche.

Il legislatore del codice della crisi ha intuito la rilevanza di una corretta gestione ai fini della prevenzione dell'insolvenza, ed ha previsto in capo all'imprenditore l'adozione di specifiche cautele dirette alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, che per l'imprenditore collettivo complessivamente inteso, quindi per tutti i tipi di società, ha significato l'adozione di assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'art. 2086 c.c.

8. *L'adeguatezza degli assetti organizzativi come garanzia per la corretta continuazione dell'impresa sportiva in crisi*

L'adeguatezza degli assetti organizzativi rappresenta una componente di rilievo per la corretta gestione dell'impresa, soprattutto per quella sportiva, che sotto il profilo strettamente giuridico è ugualmente tenuta, al pari delle altre, al rispetto delle regole previste nel Codice Civile.

La riforma del diritto societario del 2003, che appunto ha segnato l'entrata in vigore del principio di cui all'art. 2381 c.c., intendeva esaltare il sistema delle responsabilità connesse alla violazione dei doveri relativi alla gestione dell'impresa.⁴⁹

Attualmente, invece, l'adeguatezza degli apparati organizzativi rappresenta il mezzo per rilevare il prima possibile la crisi e predisporre, senza indugio, le cure necessarie a regolare lo scompenso e prevenire l'insolvenza.

Così, il legislatore investe ancora una volta, e più di prima, sull'organizzazione dell'impresa, ma a differenza del 2003, piuttosto che essere animato dallo spirito di amplificare una tutela *ex post* quale quella risarcitoria, interviene in ottica di risanamento. In buona sostanza tende ad assicurarsi che la gestione dell'impresa abbia la struttura e le competenze idonee sia a rilevare in anticipo lo stato di crisi, e sia a gestire la fase di continuazione per scongiurare l'insolvenza.

D'altronde l'interesse alla prevenzione, al pari di quello alla corretta gestione, sono comuni a tutte le imprese, senza distinzioni statutarie, tant'è che il principio di adeguatezza, pur con non poche conseguenze sotto il profilo pratico, è stato praticamente esteso a tutti gli imprenditori.⁵⁰

⁴⁹ S. DE MATTEIS, *L'emersione anticipata della crisi d'impresa*, 2017, Milano, 252.

⁵⁰ Consiglio Notarile Milano, Massima n. 183 del 17.09.2019 su www.consiglionotarilemilano.it. *Le nuove disposizioni, complessivamente, intendono rafforzare quei principi di corretta gestione imprenditoriale che da tempo la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso legislatore, in diverse sedi, hanno contribuito a identificare, e ciò soprattutto con il dichiarato scopo di responsabilizzare gli amministratori delle società a prevenire con quanto più anticipo possibile i rischi di insolvenza che la società può essere chiamata ad affrontare.*

Modellando l’esercizio della funzione gestoria e confinandolo in un’area prestabilita, il legislatore sembra voler scongiurare il nascere di crisi di legalità all’interno dell’ente, che potrebbero anche impedire l’accesso a procedure di favore.⁵¹

Ma la destinazione principale dell’adeguatezza degli apparati organizzativi, è incentivare l’utilizzo tempestivo delle procedure atte a prevenire l’insolvenza, dato che se vengono azionate in ritardo hanno una scarsa probabilità di successo, rendendo vani tutti i sacrifici che si richiedono ai vari soggetti della filiera del rapporto obbligatorio, primi tra tutti i creditori.

Difatti, fatta eccezione per i concordati liquidatori, le procedure di composizione dello stato di crisi tendono a realizzare il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale,⁵² che presuppone il trasferimento del rischio d’impresa in capo a quest’ultimi.

I creditori dell’imprenditore ammesso alla procedura di regolazione della crisi, subiscono la fisiologica dilatazione dei tempi dell’adempimento, in quanto quest’ultimo è posticipato ai profitti generati dalla continuazione dell’attività.

Ecco spiegato perché in presenza di una situazione di graduale deterioramento economico, la continuazione dell’attività d’impresa per ripristinare lo stato di salute dell’imprenditore è subordinata al consenso dei creditori, che devono essere propensi a posticipare ulteriormente il soddisfacimento delle proprie pretese in attesa dei risultati positivi generati dalla continuità aziendale.

Data la rilevanza degli interessi in gioco, il consenso da parte degli aventi causa esige una preventiva informazione, in grado di far comprendere se la ristrutturazione ipotizzata dal debitore rappresenti una concreta e fattibile via per il risanamento, oppure sia solo un inutile accanimento terapeutico o, peggio ancora, un ingiustificato abuso del *favor legis* concesso in simili casi.

⁵¹ Ne rappresenta un esempio la procedura di concordato in bianco di cui all’art. 161 comma 6 l.f., che consente all’imprenditore in regola con la presentazione dei bilanci, e quindi nella tenuta delle scritture contabili, di presentare domanda di concordato riservandosi di allegare la proposta, il piano e la documentazione di supporto in un termine compreso fra 60 e 120 giorni, ulteriormente prorogabile per altri 60 giorni. La tenuta delle scritture contabili è adempimento proprio di chi gestisce l’impresa, che ne cura la redazione e la conservazione anche per il tramite dei propri apparati, quindi dei relativi assetti. Un apparato organizzativo inadeguato, potrebbe dar vita ad una serie di inadempimenti anche circa la tenuta dei libri contabili, e quindi pregiudicare l’utilizzo di uno strumento di favor quale il concordato in bianco, la cui domanda può avvenire anche in sede prefallimentare e quindi, laddove idonea, paralizzare l’intervento della dichiarazione di decozione.

⁵² Trib. Milano sez. II, 28 novembre 2019, *Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, secondo un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi “quantitativa attenuata” che se concentra, da una parte, il proprio orizzonte sulle modalità di creazione delle risorse da destinare ai creditori (liquidazione o ricavi della continuità) dovendo sempre “i ricavi attesi” essere superiori ai valori della liquidazione, dall’altra parte, amplia l’area semantica del “ricavato prodotto dalla continuità”, facendovi rientrare il magazzino, nonché i rapporti contrattuali già in essere o già risolti nel passato, ma che proseguiranno o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro.*

Quindi, la prosecuzione dell'impresa deve rappresentare un'ipotesi concretamente percorribile, soprattutto per giustificare la produzione degli ulteriori costi fisiologici connessi al funzionamento, di gran lunga amplificati nel caso di continuazione diretta.

Come è noto, laddove si consente all'imprenditore inadempiente di proseguire nell'esercizio della propria attività, si autorizza la produzione di costi, che non debbono essere riduttivamente inquadrati solo nelle consuete spese di gestione, bensì in tutto quanto necessario per l'operatività di una procedura concorsuale, come il compenso per gli organi terzi, nonché per le attività prodromiche al loro ingresso.

I costi strettamente legati alla continuità aziendale vengono definiti come preveducibili, ponendosi al di fuori del concorso, se non addirittura in apparente contrasto con le logiche a cui è informato, ragion per cui richiedono una disciplina dedicata capace di giustificarne il loro carattere trasversale.

9. *L'importanza di una sana gestione per la stabilità e lo sviluppo del settore sportivo e per la tutela degli stakeholders*

L'adeguatezza degli apparati organizzativi, pur non rappresentando una delle principali prerogative dell'impresa sportiva, è funzionale non solo a garantirne la sopravvivenza, ma anche ad assicurarne la corretta amministrazione laddove si sia reso necessario ricorrere a procedure di regolazione della crisi.

Il mercato sportivo, strutturato sul regolato confronto dei vari club che interagiscono nelle competizioni, richiede equilibrio per un corretto funzionamento. È necessario che tutte le imprese operino con continuità, posto che l'interruzione dell'attività anche di un solo team rischia di pregiudicare le sorti dell'intero campionato.

Nel calcio, per esempio, ai sensi dell'art. 16 NOIF, la dichiarazione di insolvenza comporta la revoca dell'affiliazione, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per l'attività sportiva. Ad ogni modo, quando ciò si verifica nel corso del campionato, è consentita una prosecuzione, ma il tutto deve consumarsi sotto l'egida degli istituti propri della legge fallimentare, come l'esercizio provvisorio dell'impresa.⁵³

⁵³ Art. 104 l.f. *Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito*

La revoca dell'affiliazione ha una diretta incidenza sul titolo sportivo, ossia *il riconoscimento, da parte della FIGC, delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.*

Il titolo sportivo, rappresentando un elemento imprescindibile delle società calcistiche, in caso di revoca dell'affiliazione come conseguenza della dichiarazione d'insolvenza, può essere acquistato da altra società a patto che, sostanzialmente, sussista l'acquisizione anche di tutti i debiti sportivi dell'impresa.

Ovviamente la procedura presuppone una serie obbligata di passaggi, con un intervento autorizzativo da parte del presidente federale, ma ai fini della presente trattazione è dato rilevare come la norma si concentri esclusivamente sull'aspetto economico, posto che richiede che la nuova società che acquisisce il titolo abbia un patrimonio adeguato a sostenere i costi del campionato.

In un simile contesto, ove appunto ci si confronta con l'insolvenza, l'unico requisito imprenditoriale richiesto alla società che acquisisce è quello dell'adeguatezza del patrimonio, ma nulla si dice in merito alla gestione.

L'assenza di qualsivoglia considerazione in merito ad un fattore determinante delle sorti dell'impresa, testimonia l'assoluta inconsapevolezza da parte del legislatore federale sull'adeguatezza degli assetti organizzativi.

Del resto, fino all'introduzione del codice della crisi, anche il legislatore ordinario non aveva speso alcuna specifica considerazione a livello normativo, e l'art. 2086 c.c. ad avviso dello scrivente è la norma *manifesto* dell'inconsapevolezza.

Non è certo usuale che con l'introduzione di una normativa speciale, che attualmente non è ancora andata pienamente in vigore,⁵⁴ il legislatore modifichi anche norme ordinarie.

Infatti tale aspetto non è sfuggito ai primi commentatori della legge,⁵⁵ che nell'analizzare le norme che hanno attribuito in via esclusiva l'amministrazione delle società, anche di persone, agli amministratori, hanno intravisto un eccesso di delega, posto che la modifica di aspetti strutturali della società non era stata contemplata.

in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II [72-83 bis].

⁵⁴ Ai sensi dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la normativa entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

⁵⁵ G. FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, 2019, Torino, 227.

Nonostante ciò il legislatore è comunque intervenuto effettuando delle innegabili forzature, e solo per garantire l'emersione anticipata della crisi.

La rilevanza dell'aspetto organizzativo per la prevenzione dell'insolvenza e della regolazione della crisi, dovrebbe indurre anche il legislatore federale ad operare in tal senso magari implementando l'art. 52 delle NOIF, che oltre a richiedere l'adeguatezza delle risorse patrimoniali, dovrebbe prevedere anche la presenza di apparati organizzativi idonei della nuova impresa sportiva.

Il requisito della gestione verrebbe così esplicitamente riconosciuto anche a livello federale, segnando un'ulteriore tutela per le sorti del titolo sportivo, perché la federazione oltre a vagliare le basi economiche dell'impresa sportiva andrebbe a verificare la struttura imprenditoriale.

La necessità di istituire delle misure di profilassi anche a livello federale, oltre ad essere un baluardo per le sorti del titolo sportivo, è senza dubbio una garanzia per i diritti di tutti i soggetti che gravitano attorno l'impresa sportiva.

Basti pensare che in caso di fallimento di una squadra di calcio, tutti i creditori, quindi anche i calciatori, per poter tutelare il proprio diritto di credito, hanno l'obbligo di rispettare le norme concorsuali, ossia debbono intervenire nella procedura nei modi e nei tempi dell'insinuazione al passivo.⁵⁶

Ciò oltre a comportare una fisiologica dilatazione dei tempi dell'adempimento, non assicura il totale soddisfacimento del relativo credito, con la conseguenza che il dissesto dell'impresa si riflette su tutti gli *stakeholders*, creando appunto un pregiudizio generalizzato.

Al contrario, ragionare in ottica preventiva predisponendo una serie di tutele, pur se non rappresenta la soluzione definitiva per la solvibilità delle imprese, di certo restringe in maniera significativa l'impatto negativo del dissesto, giovando in termini di sviluppo e di stabilità per l'intero settore.

⁵⁶ Art. 93 l.f.

GAMBLING E MATCH FIXING NEL MONDO DEGLI ESPORTS

di Pierfrancesco De Felice* ed Emanuele Bocchiardo**

ABSTRACT: The eSports have had a worldwide rise during the last years. However, they are not considered a sports discipline yet by the Olympic Movement, and there is still regulatory gap that generate important problems in this field, especially about the huge business related. This work analyses in particular the controversial aspects regarding the rule of gambling and the enforcement action against match fixing: it examines the current regulations and tools, to understand how they could be used, implemented and adapted to the eSports, and what might be the new solutions applicable.

Keywords: *eSports – gambling – loot box – match fixing – betting and bookmaker – integrity.
Sport elettronici – gioco d’azzardo – casse premio – frode sportiva – scommesse e allibratore – integrità.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Una definizione (oscura) di *gambling* – 3. Il *gambling* nell’ordinamento italiano – 4. *Gambling* ed eSports: la questione (irrisolta) delle *loot box* – 5. Lotta al *match fixing* negli sport tradizionali in ambito europeo ed internazionale – 6. Il binomio *match fixing – betting*: quali rischi e come prevenirli – 7. Leggi e sistemi antifrode nelle competizioni sportive in Italia – 8. Il fenomeno del *match fixing* negli eSports: criticità e casistica – 9. *Focus*: il binomio *match fixing – betting* negli eSports: strumenti antifrode e casistica – 10. Conclusioni

* Praticante Avvocato presso il foro di Santa Maria Capua Vetere dal 2021. E-mail: pierfrancesco.defelice@outlook.com.

** Avvocato presso il foro di Imperia e socio AIAS dal 2017. E-mail: emanuele.bocchiardo@gmail.com.

1. Premessa

Da circa un decennio, nel panorama internazionale delle competizioni sportive si registra la forte ascesa dei c.d. eSports, anche grazie ad una continua evoluzione della tecnologia ed al potenziamento delle infrastrutture telematiche.¹

Pur non essendoci una definizione condivisa di “eSports”, tale termine indica le competizioni videoludiche ovvero le gare organizzate nelle quali due o più concorrenti si sfidano su uno specifico videogioco. L’elemento competitivo sta alla base dello stesso concetto di eSports: i giocatori, molti dei quali legati a squadre strutturate, si sfidano singolarmente o in modalità *multiplayer*, in gare singole o in veri e propri tornei. Per questo motivo, non tutti i videogiochi possono essere considerati eSports, costituendo questi solamente la sottocategoria competitiva del *gaming*.²

Le principali motivazioni della continua ascesa del fenomeno sono state individuate in: successo (in competizione individuale o in team *multiplayer*), socializzazione (intesa come opportunità di connettersi ed interagire con gli altri utenti), evasione (ovvero un’immersione nel gioco che può costituire anche un momento di svago), e contenuto (alla luce del valore, anche economico, dell’intrattenimento generato).³

Attesa la grande complessità e varietà del fenomeno, manca un nucleo condiviso e trasversale di regole che prescindano da quelle delle peculiari piattaforme utilizzate o dei singoli titoli, e che, dunque, siano in grado di distinguere ed individuare con precisione tali competizioni; quest’ultime sono a loro volta caratterizzate da una frammentazione sistemica dovuta all’assenza di un vertice regolatore unificante.⁴

Tali lacune normative lasciano privi di tutela i progressivi interessi economici derivati dall’espansione del fenomeno, e pongono interrogativi rilevanti

¹ Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, a differenza degli sport tradizionali, la natura digitale degli eSports ne ha permesso la prosecuzione anche in modalità online, contribuendo ulteriormente ad aumentarne la diffusione anche nei Paesi in precedenza meno interessati. Sul punto per approfondire si veda A. CONI, *Lo sport mondiale di fronte alla sfida del covid-19. Tra sospensione delle competizioni, stabilità dei contratti, definitiva emersione degli e-sports, in vista di una difficile ripartenza*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 16, n. 1, 2020, 121-158.

² Per approfondire il tema della qualificazione degli eSports come disciplina sportiva, si veda A. CONI, *Reality is broken: videogaming as a new form of sport. The accession of esports*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 12, n. 1, 2016, 81-100.

³ G. TRAN e H. DAVID STRUTTON, *What Factors Affect Consumer Acceptance Of In-Game Advertisements? Click “Like” to Manage Digital Content for Players*, in *Journal of Advertising Research*, 2014.

Il primo videogioco a rispettare completamente questi requisiti è stato *Quake*: prodotto dalla società ID Software nel 1996, il gioco, oltre ad un innovativo sistema grafico, permetteva una delle prime modalità *player versus player* (PvP); presto le funzionalità *multiplayer* divennero il vero cuore del gioco, tanto che nel 1999 *Quake III Arena* permetteva di giocare in modalità PvP, sia in singolo che a squadre.

⁴ Come nel caso delle classiche federazioni sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

su diverse problematiche, come la regolamentazione del *gambling* e la lotta al *match fixing*, interessate più di altre dal business milionario che ruota attorno alle competizioni videoludiche. Infatti, anche molti eventi eSports, al pari degli sport tradizionali, sono quotati sulle piattaforme di scommesse sportive legali;⁵ pertanto, è opportuno tratteggiare un quadro della normativa vigente sul *gambling*, per comprendere quali potrebbero essere le eventuali problematiche anche in relazione ad altre pratiche potenzialmente configurabili come gioco d'azzardo.

2. Una definizione (oscura) di gambling

La sola qualificazione di gioco d'azzardo (*gambling* in lingua inglese) risulta essere già problematica. L'Art. 721 c.p. definisce "giuochi d'azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro, e la vincita (o la perdita) è interamente (o quasi) aleatoria. Di conseguenza, per qualificare un gioco come "d'azzardo" devono ricorrere due elementi:⁶

- a) lo scopo di lucro, sussistente ove i giocatori si propongano di conseguire una utilità economicamente valutabile;
- b) l'aleatorietà, sussistente ove il risultato del gioco o della competizione dipenda esclusivamente (o quasi) dal caso, residuando uno spazio ristretto o nullo per la variabile rappresentata dall'abilità del giocatore.

Si può facilmente intuire come il confine tra la qualificazione di un gioco come d'azzardo o meno sia sbiadito alla luce di tali parametri valutativi.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, lo scopo di lucro, la giurisprudenza consolidata è orientata ad affermare come il fine di lucro richiesto in materia di gioco d'azzardo ricorra ogni qual volta il giocatore partecipi per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e vada identificato in relazione al giocatore (e, di conseguenza, non rispetto ad altri elementi o soggetti come l'organizzatore o il gestore del gioco).⁷ Proprio la rilevanza di tale vantaggio economico rende complicata la valutazione circa la sussistenza dello scopo di lucro, determinante a sua volta per la qualificazione del gioco come "d'azzardo" ai sensi del codice penale.

Sul punto gli studi di settore hanno concluso come il valore intrinseco della posta sia direttamente proporzionale all'interesse dei giocatori a conseguirla. Dunque, il confine da travalicare per ricadere nel concetto di scopo lucrativo sarebbe rappresentato dalla maggiore rilevanza dell'interesse per la posta in gioco rispetto al mero divertimento e/o esercizio dell'intelletto, mirando essenzialmente alla vincita come fonte di guadagno economicamente intesa: l'aumento della portata della posta aumenta la propensione all'individuazione dello scopo di lucro, e

⁵ In Italia il calcio rientra tra le principali discipline oggetto di scommesse sportive. Sul punto per approfondire si veda M. Rossi, *Una nota sul mercato delle scommesse calcistiche in Italia*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 16, 2010, 60-74.

⁶ Cass. pen. sez. III, 26 febbraio 1983, n. 1738, in *Foro It.*, 1983, II, 357.

⁷ Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2003, n. 48489.

conseguenzialmente aumenta anche la confusione tra le categorie di gioco d'azzardo e gioco non d'azzardo.⁸

A questo punto si pone l'ulteriore problematica dell'individuazione dell'ammontare della posta in gioco per poter sostenere la qualificazione di gioco come "d'azzardo". Sul punto non si può che concordare su come l'entità della vincita debba essere valutata in linea di massima in termini relativi, tenendo conto di elementi come, ad esempio, il contesto peculiare in cui si svolge il gioco, le circostanze del caso specifico, nonché potenzialmente la capacità reddituale e patrimoniale dei giocatori.

Sul secondo elemento, l'aleatorietà, è più agevole orientarsi, essendo oggetto di valutazione il gioco in sé, con i suoi meccanismi e le sue regole, e da cui è possibile avere un orientamento di massima sul peso delle capacità del giocatore nella pratica del gioco rispetto alla sua componente casuale. Ad esempio, la passività del giocatore rispetto al gioco può rappresentare un parametro importante, anche se non dirimente, per la qualificazione del gioco come "d'azzardo" (si pensi alla roulette francese, ipotesi in cui il giocatore non ha alcun ruolo proattivo e si affida meramente alla sorte, anche perché la pallina viene lanciata nella ruota da altro soggetto). Idealmente potrebbe essere meno agevole la valutazione circa i giochi di carte: in materia appare ambiguo l'Art. 1, comma 93 della legge finanziaria 2007,⁹ la quale dispone che "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità".

A chiarire il panorama sul punto è più volte intervenuta la Suprema Corte di Cassazione,¹⁰ orientata a ritenere che il poker c.d. *Texas Hold'em*, in quanto gioco in cui l'abilità del "pokerista" ha un peso specifico maggiore dell'alea, non è da considerarsi come gioco d'azzardo, a patto che sia giocato nello schema di un torneo (c.d. poker sportivo) secondo determinate condizioni (quota di iscrizione fissa di importo contenuto per tutti i giocatori, medesima dotazione iniziale di *chips* per i partecipanti ai quali non deve essere permesso di rientrare in gioco acquistandone altre, il premio finale deve essere noto prima dell'inizio del torneo). Mentre il poker nella c.d. modalità *cash game*, in cui la posta acquistata dal giocatore ha un controvalore in denaro (cioè nel caso in cui la somma di ingresso nel gioco, convertita in *chips*, è determinata dal giocatore, che potenzialmente può rientrare nel tavolo da gioco con l'acquisto di nuovi gettoni), rimane vietato, salvo le eccezioni di legge come per i casinò ed i siti online di poker certificati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito "AAMS", ramo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito "ADM").

⁸ J.-M MEHL., *Les jeux au royaume de France du XIII^e au début du XVI^e siècle*, Fayard, Parigi, 1990.

⁹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006.

¹⁰ Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2013, n. 32835.

3. *Il gambling nell'ordinamento italiano*

Nell'ambito dell'ordinamento italiano continua a vigere il generale principio di divieto c.d. "relativo" del gioco d'azzardo, previsto dall'Art. 718 c.p., in quanto soffre di eccezioni di legge che sono aumentate progressivamente nel tempo, essendo stato il settore del gioco d'azzardo oggetto di un processo di legalizzazione e liberalizzazione che ha consentito un importante sviluppo del mercato dell'offerta ludica.

Ai sensi della legge sulla disciplina delle attività di giuoco,¹¹ l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato, il quale però, non svolge direttamente tale attività, che invece viene esercitata tramite operatori privati aventi il compito di raccogliere e gestire le varie attività di gioco per conto dello Stato, in forza di titoli concessori, rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la cui egida opera la sopra citata AAMS.

Dunque, il fenomeno del gioco d'azzardo legale si contrappone alle ipotesi di gioco d'azzardo illegale in base alla disposizione precedentemente citata.

Iniziando ad analizzare le principali disposizioni della normativa di settore, si deve rilevare prima di tutto la competenza esclusiva dello Stato, trovando applicazione l'Art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione italiana ("lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e penale"); nello specifico, riguardo ai giochi e alle scommesse autorizzati, trova applicazione il comma 2, lett. h) del medesimo articolo ("lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza"). Tale scelta è motivata dalle necessità di una normativa, applicabile su tutto il territorio nazionale, che possa: tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed il buon costume (non a caso le norme del codice penale citate sono ricomprese sotto la sezione dei reati contro il costume); attuare misure mirate alla prevenzione della ludopatia; tutelare altresì i consumatori del settore da condotte scorrette dei fornitori di servizi di gioco; assicurare allo Stato ingenti entrate finanziarie (sia attraverso la tassazione del mercato dei concessionari, sia attraverso il diretto incasso delle giocate ove questo si ponga come fornitore del servizio).¹²

L'offerta di gioco legale in Italia può essere suddivisa in due aree:

- 1) Il gioco pubblico gestito dallo Stato tramite AAMS e dai suoi concessionari (scommesse, apparecchi elettronici da intrattenimento, bingo, lotterie nazionali, ecc.): l'AAMS disegna le linee guida per il razionale e dinamico sviluppo del settore; affida l'esercizio del gioco a soggetti scelti mediante procedure di gara aperte, competitive e non discriminatorie, nel rispetto dei

¹¹ D.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, in Gazz. Uff. n. 118 del 22 maggio 1948.

¹² La disposizione dell'Art. 1 del D. Lgs. n. 496/1948, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la partecipazione ai quali sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, è chiara sul punto.

principi delle regole comunitarie e nazionali secondo lo schema della concessione; verifica costantemente gli adempimenti e la regolarità del comportamento degli operatori del comparto, ed in particolare dei concessionari che sono responsabili verso l'AAMS, i quali, per essere individuati come tali, devono avere un'adeguata capacità tecnica ed economica.¹³

- 2) Le case da gioco pubbliche autorizzate: si sostanziano in società a capitale interamente pubblico, controllate dalle amministrazioni concedenti (Regioni, Province e Comuni) e con presidi fissi dell'autorità di pubblica sicurezza all'interno. I giochi proibiti dalla legge penale possono essere in via eccezionale autorizzati, e in tal caso vanno considerati alla stessa stregua di quelli legali (si pensi alle attività che si svolgono nei casinò di Sanremo, Venezia, Saint Vincent o Campione d'Italia, a seguito di speciali autorizzazioni amministrative).

Le principali disposizioni in materia di gioco d'azzardo, relative alla disciplina dell'offerta al pubblico nei punti vendita c.d. fisici, sono date dagli Artt. 86, 88 (licenze) e 110 (apparecchi per il gioco lecito) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Di particolare interesse per la presente analisi è l'Art. 110 comma 5, il quale stabilisce che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6".¹⁴ Ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, inoltre, sono elencate le caratteristiche che devono possedere questi apparecchi per essere considerati legali (ad es. attestato di conformità alle disposizioni vigenti, costo minimo e durata minima della partita, regole di erogazione e ammontare massimo della vincita, ecc.).¹⁵

¹³ In particolare, con riguardo agli apparecchi da gioco, i concessionari perfezionano distinti contratti con i vari gestori degli apparecchi, i quali sono anch'essi imprese private che ricevono dal concessionario il mandato per la distribuzione, l'installazione e la gestione delle attività di raccolta del denaro e, in quanto proprietari degli apparecchi successivamente affidati agli esercenti, garantiscono ai concessionari la loro conformità alla normativa vigente. Gli esercenti, infine, ossia i titolari degli esercizi pubblici in cui gli apparecchi vengono installati, stipulano un contratto con i gestori, impegnandosi a fornire lo spazio necessario alla collocazione, l'alimentazione elettrica e la custodia, in cambio di un corrispettivo proporzionale alle giocate. Gli importi che non vengono restituiti ai giocatori a titolo di vincita (c.d. *pay-out*) sono periodicamente ritirati dal gestore e riversati al concessionario, il quale incassa anche gli importi a titolo di prelievo erariale che poi è tenuto a riversare a sua volta all'AAMS; la parte restante invece, al netto della remunerazione per l'esercente, costituisce il profitto per il gestore.

¹⁴ Sul punto, si veda il para. 4.

¹⁵ All'Art. 86 del TULPS è stabilita la necessità di licenza, ora sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per l'esercizio di sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti (comma 1), e per attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione e installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) (c.d. AWP, ossia *news slot*) e comma 7 (apparecchi e congegni da intrattenimento senza vincita in denaro, ossia videogiochi, gru, pesche d'abilità ecc.).

Nell'ambito del codice civile la rilevanza giuridica di giochi e scommesse si rinviene sotto lo specifico profilo delle obbligazioni derivanti da tali pratiche di gioco. La disciplina viene tratteggiata sul principio per il quale il gioco non è vietato in modo assoluto, ma alle obbligazioni che ne scaturiscono non viene accordata una tutela piena e perfetta.¹⁶ Infatti, giochi e scommesse vengono tradizionalmente distinti in:

- a) giochi non proibiti, disciplinati dall' Art. 1933 c.c. che recita: "Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente, tuttavia, non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace". Tale categoria di giochi è residuale rispetto a quelle disciplinate dai successivi due articoli. Tali giochi originano una mera obbligazione naturale, fondata su un dovere morale giuridicamente non vincolante, il cui eventuale spontaneo adempimento non ammette la ripetizione della prestazione eseguita (*soluti retentio*). I presupposti per la mancanza di azione, e per l'irripetibilità del pagamento, sono dati dalla capacità di intendere e di volere del pagatore, dalla spontaneità del pagamento, dall'assenza di frode che alteri l'elemento dell'aleatorietà della scommessa, e dalla posteriorità del pagamento rispetto all'esito definitivo del gioco;
- b) giochi pienamente tutelati, disciplinati dagli Artt. 1934 e 1935 c.c. (competizioni sportive e lotterie autorizzate), che fondano un'obbligazione civile perfetta, le cui posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti sono conseguentemente tutelabili in giudizio. Anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, l'Art. 1934 pone fuori dall'ambito operativo dell'Art. 1933 i giochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie ed ogni altra competizione sportiva.¹⁷
- c) giochi vietati, disciplinati dagli Artt. 718-723 c.p., per i quali ugualmente non è consentita la ripetizione della posta pagata, benché su una diversa ragione, cioè la contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.).

All'Art. 88 del TULPS è invece sancita la necessità di licenza per l'esercizio delle scommesse, che può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario in forza della stessa concessione o autorizzazione. Tale licenza, rilasciata dalla Questura, è necessaria anche per l'esercizio di sale giochi con apparecchi VLT (ossia gli apparecchi da intrattenimento definiti dall'Art. 110, comma 6 lett. b)), e sale bingo.

¹⁶ C. BALDARI, P. ARGENTINO, M. T. DI BLASIO, *Diritto e fisco nel mondo dei giochi. Profili regolatori, civilistici e tributari*, Egea, Milano, 2012.

¹⁷ È tuttavia doveroso precisare che il giudice può rigettare o ridurre la domanda qualora ritenga la posta eccessiva, tenendo conto di elementi quali le circostanze di fatto in cui la scommessa ha avuto luogo, le condizioni patrimoniali dei giocatori, la natura della gara e le consuetudini del luogo; ma se il giudice riduce la somma o rigetta la domanda e il soggetto paga l'intero, torna ad avere applicazione l'Art. 1933 c.c., cosicché il soggetto pagante non può chiedere la restituzione della somma.

Per quanto riguarda i giochi online, la legge comunitaria 2008¹⁸ ha stabilito che i concessionari adottino o mettano a disposizione (attraverso il conto di gioco) strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione del giocatore (permettendo la scelta di limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita) o per l'autoesclusione dal gioco (con conseguente impedimento ad un nuovo accesso). La stessa legge ha stabilito, inoltre, l'esclusione dei minori dall'accesso al gioco e l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali gestiti dal concessionario. Non solo, poiché all'apertura del conto ciascun giocatore deve fornire il proprio codice fiscale, l'attività di quest'ultimo viene monitorata attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni.

4. *Gambling ed eSports: la questione (irrisolta) delle loot box*

Nell'ambito degli eSports hanno destato particolare interesse le c.d. "casse premio" (o *loot box*), additate di non essere altro che strumenti di *gambling*, con i conseguenti rischi tipici del gioco d'azzardo come lo sviluppo di dipendenze da gioco, tenendo conto soprattutto che l'età media dei giocatori è molto bassa.

Le *loot box* rappresentano dei particolari acquisti *in-game*, cioè effettuati all'interno dello stesso *videogame*. Esse possono essere considerate come una sorta di "contenitori fittizi", acquistabili con denaro reale e/o attraverso monete virtuali prive di convertibilità (in genere gettoni virtuali, o *coins*, a loro volta ottenibili progredendo nel gioco oppure acquistabili con denaro avente corso legale), all'interno delle quali è possibile rinvenire oggetti, funzionalità o comunque strumenti virtuali di un certo valore economico poiché utilizzabili nel gioco stesso per avere maggiori probabilità di vittoria; oppure, anche se non danno un effettivo vantaggio competitivo, possono essere utili a personalizzare l'*alter ego* virtuale del giocatore (attraverso oggetti meramente estetici, come emblemi, *skin*,¹⁹ ecc.), al fine di ottenere notorietà e guadagni economici.

Non vi sono dubbi sul fatto che le dinamiche di gioco e gli esiti delle competizioni possano essere influenzati, anche in modo decisivo, dal contenuto aleatorio delle *loot box*. In ragione di ciò, i giocatori sono fortemente incentivati al loro acquisto nella speranza che il contenuto possa consentirgli di ottenere un vantaggio competitivo potenzialmente decisivo per gli esiti della competizione. Gli introiti economici ottenuti dai *publisher*²⁰ attraverso tale *business model* sono

¹⁸ Legge 7 luglio 2009, n. 88, in Gazz. Uff. n. 161 del 14 luglio 2009.

¹⁹ Si tratta di oggetti acquistabili a pagamento in aggiunta alla dotazione standard del videogame, che permettono ai giocatori di personalizzare l'aspetto del loro *avatar* o potenziare il proprio personaggio virtuale (ad esempio: un'arma, un'uniforme, un'armatura, un costume, una divisa, ecc.).

²⁰ Sono gli editori dei titoli videoludici, dei quali detengono il diritto d'autore. Sul punto per approfondire si veda A. CONI, *Who owns the eSports? The multiple creative factors of a digital work of intellect and the complex ways of globally applying the copyright law*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 13, n. 3, 2017, 67-84.

stati particolarmente elevati, anche grazie a pratiche poco limpide nel momento in cui spesso gli algoritmi che generano le *loot box* tendono a favorire la distribuzione di premi di alto valore solo dopo l'apertura, ed il conseguente acquisto, di un certo numero di "casse premio", secondo un programma di rinforzo a rapporto variabile tipico delle slot machine.²¹

In assenza di una chiara e specifica regolamentazione nazionale, si pone il dubbio sulla eventuale qualificazione delle *loot box* come strumenti per il gioco d'azzardo, così come definiti dall'Art. 110 comma 5 del TULPS, al pari delle slot machine. Come descritto precedentemente, infatti, è proprio il concetto di aleatorietà ad assumere un'importanza dirimente ai fini della qualificazione di un gioco come "d'azzardo".²²

Un primo elemento che deve essere considerato è quello per il quale la dinamica delle *loot box* è tale da assicurare sempre un premio, essendo variabile solo il valore economico di quest'ultimo. Inoltre, spesso l'utente è informato delle probabilità di ottenere un oggetto di valore economico considerevole attraverso diciture presenti sull'interfaccia di gioco (come, ad esempio, gli aggettivi "comune", "raro", "leggendario", ecc.). Infine, la maggior parte degli oggetti contenuti nelle *loot box* non ha alcun valore al di fuori dell'ambiente di gioco, restando pertanto esclusa ogni possibile forma di *cash-out* tipico del gioco d'azzardo.

Tali elementi potrebbero consentire di qualificare, allo stato dell'arte, l'acquisto delle *loot box* come consapevole da parte dell'utente, giuridicamente configurabile come un contratto di compravendita a carattere aleatorio, laddove si consideri oggetto del contratto il contenitore (la "cassa premio") e non il contenuto (il premio). In tale ottica interpretativa si eviterebbe la mera equiparazione delle *loot box* a strumenti per gioco d'azzardo come le slot machine.

Una possibile equiparazione delle *loot box* a tali strumenti potrebbe, invece, avere luogo laddove la convertibilità in denaro del valore del premio fosse possibile attraverso la compravendita di quest'ultimo su piattaforme di *marketplace* gestite in rete da soggetti terzi. Tale pratica è tecnicamente attuabile in Italia mediante l'implementazione di *Application Programming Interface* (API)²³ nei videogiochi, in quanto, allo stato attuale, non è espressamente vietata: ciò porterebbe a qualificare come illecite le *loot box* in quanto strumenti per il gioco d'azzardo non autorizzati dalle autorità competenti, e di conseguenza a procedere nei confronti dei *publisher*. In altri Paesi, invece, l'implementazione delle API nei videogiochi al fine di rendere possibile la commerciabilità del premio è vietata.

²¹ Ricavi che si stima possano toccare i 50 miliardi di dollari nel 2022, secondo quanto emerge da un recente report realizzato dalla Juniper Research, società specializzata in servizi di ricerche e indagini di mercato.

²² Sul punto, si veda para. 1.

²³ Le API sono degli strumenti di programmazione che le maggiori *software house* e industrie del mondo informatico mettono a disposizione degli sviluppatori per facilitare il loro compito nella realizzazione di applicazioni di vario genere. Le API, quindi, sono delle interfacce grafiche che sviluppatori e programmatori terzi possono utilizzare per espandere le funzionalità di programmi, applicazioni e piattaforme di vario genere (*software* e non solo). Rappresentano, quindi, l'interfaccia aperta attraverso la quale interagire con programmi (o parti di essi) altrimenti inaccessibili.

In Italia si può segnalare l'iniziativa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ente competente anche in materia consumeristica, che si è espressa sull'argomento delle micro-transazioni da *loot box*, a seguito di segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria relative ai rischi connessi alla possibilità di effettuare acquisti *in-game* da parte di consumatori non adeguatamente informati. Tale procedimento ha portato al Provvedimento n. 28368 nei confronti di *Electronic Arts Inc.*, *Electronic Arts Swiss Sàrl* e *Electronic Arts Italia S.r.l.*, in cui l'AGCM ha individuato pratiche commerciali scorrette, dovute ad un livello non adeguato di informazione fornita al consumatore in merito alle condizioni degli acquisti *in-game*. Tale aspetto è particolarmente pericoloso nel caso in cui i consumatori siano minori: per questo motivo, con il suddetto provvedimento, l'AGCM ha imposto la necessità di introdurre modalità che garantiscano ai genitori un effettivo potere di vigilanza sui minori per evitare acquisti inconsapevoli. Le società interessate, pertanto, ai sensi dell'Art. 27 comma 7 del Codice del Consumo,²⁴ si sono impegnate ad attuare una serie di misure volte ad evitare le pratiche contestate, potenziare le facoltà di recesso ed implementare misure di controllo sui profili dei minori.²⁵

In conclusione, si rileva come la confusione sul tema sia comprovata alla luce degli orientamenti contrastanti registrati in diversi Paesi. In Belgio, la commissione sul gioco d'azzardo ed il Ministero della Giustizia si sono espressi sulle *loot box* definendole un mix di denaro e dipendenza al pari delle slot machine, e dunque qualificabili come attività di gioco d'azzardo.²⁶ In Gran Bretagna, la UK Gambling Commission ha dichiarato che le "casse premio" non possono costituire attività di gioco d'azzardo, a meno che non sia concesso al giocatore di prelevare denaro reale (ad esempio attraverso il trasferimento della vincita sul proprio conto corrente bancario): così facendo, il *cash-out* diviene il fattore dirimente ai fini della qualificazione delle *loot box* come *gambling*, come già in precedenza prospettato.²⁷ Negli Stati Uniti, la Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha escluso la qualificazione delle *loot box* come gioco d'azzardo. In questo caso, infatti, secondo l'autorità americana, il meccanismo delle *loot box* è equiparabile a quello dei giochi di carte collezionabili, dove, comprando un pacchetto, si ha la possibilità di trovare carte pregiate o meno. Secondo l'autorità statunitense, inoltre, mentre nelle slot machine è presente solamente la possibilità (e non la certezza) di ottenere una vincita, nel caso delle *loot box* il giocatore ha sempre la garanzia

²⁴ Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in Gazz. Uff. n. 235 del 8 ottobre 2005.

²⁵ Il provvedimento dell'AGCM in questione è reperibile all'indirizzo web: <https://agcm.it/dettaglio?tc/2025/10/&db=C12560D000291394&uid=B20A07DF6BC2F369C1258606004E6A61&view=vw0301&title=PS11594-ELECTRONIC%20ARTS-ACQUISTI%20NEI%20VIDEOGIOCHI&fs=>.

²⁶ Sul punto si rinvia al sito della Belgian Gaming Commission: www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhkweb_en/gamingcommission/news/news_0061.html.

²⁷ Sul punto si rinvia al sito della UK Gambling Commission: www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/news/2017/Loot-boxes-within-video-games.aspx.

di ricevere un contenuto, anche se di scarso valore.²⁸ In Oriente, dove il fenomeno degli eSports è nato, le autorità competenti sono spesso intervenute sul piano dell'adeguata informazione dell'utente circa l'acquisto delle *loot box*. In Corea del Sud in particolare, la Korea's Fair Trade Commission ha multato importanti *publisher* per pubblicità ingannevole, per aver omesso le percentuali di vittoria delle *loot box* relativamente ai premi più importanti.²⁹

Da ultimo, è degno di nota l'intervento da parte di Apple che ha obbligato gli sviluppatori dei giochi presenti sul suo *marketplace* di *app* a segnalare quali siano le probabilità di ottenere gli oggetti presenti nelle casse premio.³⁰

5. *Lotta al match fixing negli sport tradizionali in ambito europeo ed internazionale*

Il *match fixing* è stato definito dall'Art. 3 comma 1 n. 4) della Convenzione sulla Manipolazione delle Competizioni Sportive del Consiglio d'Europa³¹ come: "Un accordo, atto od omissione intenzionale mirato ad alterare in modo improprio il risultato o l'andamento di una competizione sportiva, al fine di rimuovere, in tutto o in parte, la componente di imprevedibilità della sopra citata competizione sportiva,

²⁸ In proposito si segnala che dall'aprile 2018 l'ESRB ha iniziato ad assegnare degli "Interactive Elements" ai videogiochi, potendo così informare sia i genitori che tutti i consumatori della possibilità di effettuare acquisti aggiuntivi direttamente *in-game*.

In proposito, si veda il sito dell'ESRB: www.esrb.org/blog/in-game-purchases-includes-random-items/.

²⁹ Sul punto si rinvia al sito della South Korea Fair Trade Commission: <https://www.ftc.go.kr/eng/contents.do?key=3060>.

³⁰ Sul punto si rinvia al sito <https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/>.

³¹ Stipulata a Magglingen (Svizzera) il 18 settembre 2014 STCE n°215, con lo scopo di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello stesso. Essa mira a prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive nazionali od internazionali, promuovendo la cooperazione tra tutte le autorità pubbliche interessate, nonché tra tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle competizioni sportive e delle scommesse sportive. I principi guida si identificano, tra gli altri: nel rispetto dei diritti umani e della legalità, nel perseguimento dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, nella tutela e protezione della vita privata e dei dati personali.

In particolare, la Convenzione esorta gli stati firmatari ad adottare misure legislative volte a:

- a) porre in essere un sistema di controllo efficace da parte delle autorità competenti circa lo svolgimento delle competizioni sportive, soprattutto di quelle più esposte al rischio di manipolazione;
- b) applicare sanzioni penali, amministrative e disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di manipolazione delle competizioni sportive;
- c) prevenire conflitti di interesse tra le parti interessate, soprattutto tra gli operatori delle scommesse sportive e gli organizzatori delle competizioni sportive;
- d) regolamentare in maniera rigida l'accesso alle scommesse sportive ed il loro andamento, incentivando l'utilizzo di sistemi di pagamento più idonei a favorire la trasparenza nelle transazioni;
- e) favorire la segnalazione immediata di casi di sospette attività di frode, prevedendo, se del caso, garanzie per informatori e testimoni;
- f) incoraggiare la sensibilizzazione di tutte le parti interessate, soprattutto dei giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante un adeguato piano di educazione e formazione.

con l'obiettivo di conseguire un indebito vantaggio per sé o altri". La definizione fa quindi riferimento alla manipolazione di una competizione per motivi sia sportivi che di lucro, ottenuta per mezzo di alterazioni tanto del corso di un evento quanto del suo risultato finale.³²

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha già tentato di correre ai ripari elaborando una serie di strategie volte a prevenire le *combine* (anche in conformità con quanto sancito dalla sopracitata Convenzione) come l'emanazione del Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni³³ e l'istituzione della Linea Diretta per l'Integrità e la Conformità.³⁴ Inoltre, il Movimento Olimpico ha altresì avviato una campagna di sensibilizzazione educativa in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL) in continua implementazione in tutto il mondo.

Ciò malgrado, è inevitabile che le iniziative promosse a livello internazionale non possano essere da sole sufficienti a debellare il fenomeno illecito, essendo necessaria un'azione costante e protratta anche a livello più decentrato, commisurata alle varie tipologie di competizioni sportive ed al conseguente livello di rischio di manipolazione che ne deriva. A tal fine un ruolo chiave è ricoperto, oltreché dai Comitati Olimpici Nazionali e dalle Federazioni Nazionali ed Internazionali, anche dai singoli Stati, da parte dei quali è auspicabile l'emanazione di previsioni legislative volte non solo a prevenire e a sanzionare, ma anche a dissuadere la perpetrazione di simili attività illegali.

Per quanto concerne il calcio, la FIFA ha di recente approvato una nuova applicazione per smartphone, appositamente ideata per i calciatori per consentire loro di segnalare i tentativi di *combine*, chiamata Red Button.³⁵ Essa è

³² Per approfondire ulteriormente il tema del *match fixing* nelle competizioni sportive, si veda M. PRESILLA, *Match-fixing: protection of integrity through criminal law, detection and law enforcement*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 14, n. 2, 2018, 21-54.

³³ Varato nel 2015 con lo scopo di rafforzare l'integrità e la credibilità dello sport e la protezione degli atleti puliti. Esso fornisce un quadro normativo indicante i diversi tipi di violazioni, gli standard minimi delle procedure disciplinari da adottare e la portata delle sanzioni applicabili. Il Codice, di fatto, persegue l'intento di armonizzare l'intera materia a livello internazionale tra tutti i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Internazionali nonché le organizzazioni riconosciute dal CIO. Inoltre, al fine di garantirne l'effettiva applicazione, queste parti interessate sono invitate ad intraprendere misure educative per i loro funzionari, giudici e arbitri, e, se del caso, a loro non è impedito di disporre previsioni normative più rigorose.

³⁴ Operativa dal 2015 (accessibile tramite il sito web www.olympic.org/integrityhotline), permette a chiunque (non solo ad atleti, allenatori, arbitri o in generale operatori del settore, ma anche al pubblico) di poter segnalare in forma anonima attività sospette di manipolazione di eventi sportivi, permettendo di raccogliere anche eventuali prove a riguardo. Le segnalazioni possono riguardare, oltreché l'alterazione di una competizione sportiva, anche un'illecita condotta finanziaria o altre violazioni legali, normative ed etiche. Fanno eccezione le segnalazioni relative al calcio, per le quali la Linea stessa rimanda ai meccanismi di segnalazione già esistenti in seno alla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) ed all'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA); per quelle relative al doping, invece, è competente l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Tutte le informazioni ricevute sono trattate in modo confidenziale.

³⁵ Creata da una partnership tra l'associazione dei calciatori finlandesi ed il governo finlandese, l'app è interamente di proprietà del Sindacato Mondiale dei Calciatori (FIFPRO). La distribuzione

complementare alle altre piattaforme di segnalazione già esistenti in seno alla stessa Federazione Internazionale,³⁶ nonché a tutti gli altri meccanismi di monitoraggio e rilevamento disponibili a livello sia nazionale che internazionale. La novità di Red Button risiede nella possibilità di sporgere denuncia in maniera totalmente anonima: invero, questa *app* è costruita con una tecnologia tale da garantire che non rimanga alcuna traccia che possa ricondurre all'identità del segnalante; in questo modo, i calciatori sono incentivati a denunciare le *combine*, non dovendo preoccuparsi delle possibili conseguenze negative sulla loro carriera e sulla loro sicurezza personale. Ai giocatori viene solamente offerta la possibilità di lasciare un proprio recapito, per permettere agli investigatori di contattarli in modo del tutto confidenziale. Inoltre, la sua sicurezza è stata testata anche dall'INTERPOL, i cui tecnici esperti non sono stati in grado di "hackerarla".

Con riferimento alla categoria degli eSports, fino a quando non verrà loro conferito il formale riconoscimento di disciplina sportiva da parte del Movimento Olimpico, inevitabilmente questi non potranno godere dei sistemi di protezione appositamente previsti sia dal CIO che dai singoli Comitati Olimpici Nazionali.

6. *Il binomio match fixing – betting: quali rischi e come prevenirli*

Il *match fixing* è una piaga da sempre strettamente connessa al mondo del *gambling*, e del *betting* in particolare.³⁷ La lotta per debellarlo è divenuta col tempo sempre più ardua con il proliferare dei canali tramite cui poter scommettere, anche online, soprattutto negli Stati dove i *bookmaker* sono liberi di operare senza titolo legale e dispensati dall'onere di osservare le normative a contrasto del *money laundering*.³⁸ Ciò ha, infatti, da una parte permesso l'aumento della platea di giocatori, ma dall'altra ha inevitabilmente reso più difficoltosa l'operazione di controllo circa la regolarità del gioco d'azzardo, anche in ragione della mancanza di linee guida comuni ai vari Paesi nella legislazione di questo settore, che rende difficili la cooperazione e gli scambi di informazioni tra le autorità competenti,

dell'applicazione a livello globale è affidata solamente alle associazioni nazionali dei calciatori affiliate (come l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) in Italia), le quali valutano insieme a FIFPRO quali siano in ogni singolo Paese le Autorità di Controllo più adatte a ricevere le segnalazioni di *combine*.

³⁶ Come l'*app* FIFA Integrity, scaricabile da Google Play o da Apple Store, che permette ai dirigenti delle società, ai giocatori e agli ufficiali di gara di segnalare qualsiasi tipo di frode nelle competizioni ovvero le infrazioni delle norme poste a tutela dell'integrità del calcio. Per far pervenire la segnalazione, è sufficiente compilare un modulo, con la possibilità di allegare eventuali prove audio o video a supporto dell'indagine.

³⁷ Per approfondire, nello specifico, il tema del calcioscommesse nella storia italiana, si veda F. D'URZO, G. RUSSO, *Dirty soccer e i treni del gol: gli ultimi atti del calcio scommesse*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 12, n. 1, 2016, 101-121.

³⁸ Invero, allo stato, sono pochi i Paesi nel mondo (tra cui l'Italia) che hanno compiutamente disciplinato il settore del *gambling* in maniera idonea e severa, sia dal punto di vista normativo e sanzionatorio che dell'apparato gestionale e di controllo.

con la conseguenza che, spesso, a trarne giovamento sono gli interessi della criminalità organizzata.

Con specifico riguardo al settore del *betting*, il CIO ha, da parte sua, rafforzato il suo Integrity Betting Intelligence System (IBIS)³⁹ e la collaborazione con l'International Betting Integrity Association (IBIA),⁴⁰ al fine di salvaguardare l'integrità delle competizioni sportive.

Fondamentale risulta altresì essere l'apporto fornito da vari *stakeholder* che cooperano con le Istituzioni sportive, su base nazionale ed internazionale, nonché con le Autorità nazionali di controllo e regolazione del *betting* e con le forze di polizia, sul piano della prevenzione e del contrasto alle frodi sportive. Tali soggetti rispondono al nome di Betgenius⁴¹ e Sportradar.⁴² Quest'ultima, in particolare, lavora per le Federazioni e le Leghe: da anni opera stabilmente al servizio di CIO, UEFA, FIFA,⁴³ Confederazione Asiatica del Calcio (AFC), Federazione Internazionale Tennis (ITF) e Associazione Nazionale di basket Americana (NBA). Essa ha costruito negli anni il più importante servizio mondiale di lotta al *match fixing* nelle scommesse sportive,⁴⁴ che, nel corso della sua attività, ha consentito

³⁹ Organo costituito internamente al CIO sulla base dell'esperienza maturata dai Giochi Olimpici di Londra 2012 ed in conformità con quanto sancito dalla Convenzione di Magglingen del 2014. Esso è operativo a partire dai Giochi Olimpici di Sochi 2014, e si avvale di un sistema non di vero e proprio monitoraggio, bensì di scambio di informazioni sulle scommesse sportive tra tutti gli *stakeholder* del Movimento Olimpico, con lo scopo, tra gli altri, di proteggere gli atleti puliti da qualsiasi influenza legata alle scommesse truccate.

⁴⁰ Fondata nel 2005, è un'associazione *no-profit* che annovera tra i suoi membri alcuni tra i più importanti *bookmaker* a livello mondiale. Essa opera mediante una piattaforma di tracciamento delle attività transnazionali dei singoli consumatori, e segnala eventuali attività sospette in report trimestrali pubblicati e consultabili sul sito internet ibia.bet. Oltre al CIO, l'associazione intrattiene rapporti di collaborazione di lunga data anche con altre importanti federazioni internazionali (tra cui la FIFA e la UEFA), nonché con molte autorità di regolamentazione e controllo del gioco d'azzardo. Inoltre, essa partecipa attivamente a forum di discussione politica con organismi di livello europeo ed internazionale (come l'ONU ed il Consiglio Europeo), al fine di promuovere l'emanazione di provvedimenti di tutela sia dei consumatori che degli operatori del settore.

⁴¹ Società facente parte del gruppo Genius Sport, fondata nel 2000 ed avente sede a Londra (UK). Essa è uno dei leader nella fornitura di servizi di monitoraggio dei mercati *betting* per oltre 220 *bookmaker* in tutto il mondo.

⁴² Multinazionale avente sede a San Gallo (Svizzera), che impiega più di 2000 persone in 30 strutture in tutto il mondo.

⁴³ Nel 2007, la FIFA aveva istituito al proprio interno l'Early Warning System (EWS), organo indipendente dal settore delle scommesse commerciali e senza scopo di lucro, con il compito di monitorare i flussi di scommesse su ogni singola competizione di calcio a livello internazionale. In seguito, però, al continuo implemento dei sistemi di monitoraggio del *betting* sospetto da parte di Sportradar, la Federazione Internazionale ha deciso di accantonare il proprio EWS e di incaricare quest'ultima dell'azione di rilevamento e tempestiva segnalazione dei flussi anomali di scommesse sulle proprie competizioni.

⁴⁴ Per identificare i movimenti di gioco sospetti, i suoi esperti hanno progettato sofisticati algoritmi matematici che, applicati alle offerte live fornite da oltre 800 *bookmaker* su scala mondiale, consentono l'individuazione degli andamenti sospettati di essere frutto di *combine*. Se gli esperti non riescono a dare una spiegazione logica al flusso anomalo riscontrato, scatta un primo livello di *alert*, che, se confermato, sarà in seguito oggetto di un report dettagliato inviato alla Lega o alla Federazione di riferimento, nonché alle autorità investigative competenti.

di svelare un elevato numero di manipolazioni di eventi sportivi,⁴⁵ alcuni anche di grande rilevanza.⁴⁶ Non solo, Sportradar si è sempre dimostrata particolarmente sensibile verso la formazione e la sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sui rischi legati al *match fixing* nel mondo dello sport, investendo ogni anno importanti risorse in campagne di *integrity*, sempre in collaborazione con le Federazioni e le Leghe internazionali e nazionali,⁴⁷ ma anche con le Autorità di Controllo e le Forze di Polizia.

L'attività di monitoraggio e segnalazione da parte di organismi come IBIA o Sportradar, così come l'ausilio di specifiche *app* appositamente progettate, sono tutti sistemi di lotta al *match fixing* nel settore del *betting* che possono essere validamente traslati nella categoria degli eSports,⁴⁸ a prescindere da un futuro loro formale riconoscimento come disciplina sportiva da parte del Movimento Olimpico.

7. *Leggi e sistemi antifrode nelle competizioni sportive in Italia*

L'Italia è da anni un Paese all'avanguardia nella lotta al *match fixing*, a partire dall'introduzione nel proprio ordinamento del reato di frode in competizioni sportive.⁴⁹

⁴⁵ Tra l'inizio della stagione sportiva 2008/2009 e quella 2019/2020, grazie a Sportradar sono state denunciate oltre 4.800 gare sportive truccate in tutto il mondo ed in varie discipline, tra cui calcio, tennis, pallavolo, cricket, futsal, hockey, basket e anche eSports.

⁴⁶ Ad esempio, il match di calcio tra Sud Africa e Senegal, valido per la qualificazione ai campionati mondiali di Russia 2018, si scoprì essere stato manipolato dal direttore di gara per conto di una organizzazione criminale di caratura internazionale. L'operazione ha portato la FIFA a squalificare a vita l'arbitro e a disporre, per la prima volta nella storia dello sport, la ripetizione del match.

⁴⁷ Grande successo ha avuto in Italia l'Integrity Tour, organizzato ormai da tanti anni da Sportradar in partnership sia con la Lega Serie A che con la Lega Pro della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). La Lega Pro, in particolare, ha istituito sin dalla stagione 2011-12 la figura dell'Integrity Office in seno alla stessa Lega. La campagna di formazione è rivolta direttamente a tutti i club lungo il territorio nazionale, ed ha come tema centrale la lotta al *match fixing*: nel corso dei seminari, i tesserati vengono educati alla trasparenza, informati sui rischi ai quali sono esposti e viene loro insegnato come denunciare eventuali *combine* con il supporto della Lega. Oltre ai casi pratici, vengono spiegate anche le sanzioni sia sportive che penali previste in caso di frode.

Sulla scia di questa iniziativa, nel 2017 la Lega Pro ha creato al suo interno un Comitato Etico, ed ha promulgato un proprio Codice Etico vincolante per tutto il personale della Lega ed ogni società iscritta.

⁴⁸ Solo nel terzo trimestre del 2020, su 76 casi di scommesse sportive segnalati come sospetti dall'IBIA, 14 riguardano gli eSports (gli altri episodi interessano altre sei discipline sportive: 25 nel calcio, 25 nel tennis, 7 nel ping pong, 2 nel basket, 2 nelle bocce, 1 nel cricket).

⁴⁹ Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401, in Gazz. Uff. n. 294 del 18 dicembre 1989:

1. "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La fattispecie, avente l'intento di tutelare la regolarità delle competizioni sportive e la genuinità del risultato, punisce penalmente chiunque travia taluno dei partecipanti,⁵⁰ o comunque compie in generale atti fraudolenti con lo scopo di alterarne il regolare esito. Essendo annoverabile tra i c.d. "reati di pericolo",⁵¹ il delitto si ritiene perfezionato nel momento in cui si è concretizzata l'offerta o la promessa,⁵² e viene punito anche il partecipante che ne è complice, a prescindere dall'effettiva alterazione della gara. Inoltre, nel 2019 è stata ratificata nell'ordinamento italiano⁵³ la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014,⁵⁴ e, in ossequio a quanto sancito dall'Art. 5 comma 1 della stessa, è stata introdotta nell'ordinamento italiano⁵⁵ la punibilità amministrativa per gli enti e le società colpevoli del reato di frode in competizioni sportive. Tuttavia la suddetta norma penale, essendo la sua applicazione prevista solamente con riguardo alle competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal Movimento Olimpico, non potrebbe, allo stato, essere applicabile agli eSports, unitamente alle conseguenti sanzioni amministrative previste, almeno sino a quando questi non otterranno l'ufficiale riconoscimento di disciplina sportiva da parte del CONI.

Con specifico riguardo al settore del *betting*, nell'ordinamento italiano l'incarico di disciplinare e garantire il regolare andamento del business delle scommesse sportive è stato affidato all'ADM,⁵⁶ mediante la creazione di un apposito

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.".

Sul punto, per approfondire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, anche in rapporto con ordinamento sportivo, si veda R. GRILLO, *La "frode sportiva" nella giurisprudenza ordinaria e sportiva: riflessioni e riforme possibili*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, v ol. 13, n. 3, 2017, 19-66.

⁵⁰ Secondo i giudici della Suprema Corte, per partecipanti si devono intendere, oltre agli atleti, anche i dirigenti delle società sportive (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34753).

⁵¹ In contrapposizione ai c.d. "reati di danno", per i quali è necessario il verificarsi dell'evento ai fini del perfezionamento.

⁵² Ex multis: Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12562.

⁵³ Con Legge di ratifica 3 maggio 2019, n. 39, in Gazz. Uff. n. 113 del 16 maggio 2019.

⁵⁴ Si veda nota n. 31.

⁵⁵ Con l'inserimento dell'Art. 25-quaterdecies (rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati") nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2001 (disciplinante la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti):

1. "In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

⁵⁶ Ad opera del dpr 24 gennaio 2002, n. 33, denominato Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12 comma 1, della legge n. 383 del 2001, ed altresì ribadito dall'Art. 3 Legge 3 maggio 2019, n. 39 (si veda nota 53).

ufficio al suo interno⁵⁷ che opera in collaborazione con l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS) ed il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS)⁵⁸ presso il Ministero dell'Interno. Il lavoro svolto da queste autorità ingloba tutte le tipologie di scommesse sportive, comprese quelle sugli eSports,⁵⁹ estendendo quindi anche a questo settore del *betting* il regime di tutela e garanzia da parte dello Stato.

Anche a livello europeo, l'Italia si è confermata tra i Paesi più avanzati nelle politiche di lotta al *match fixing*, ricoprendo il ruolo di leader nello sviluppo e programmazione dei progetti Anti Match Fixing Formula (AMF)⁶⁰ e Anti Match Fixing Top Training (AMATT).⁶¹ Lo Stato italiano infatti, per quanto concerne in

⁵⁷ Si tratta della Direzione Giochi, divisa al suo interno in varie sezioni tra cui quella deputata alla cura e alla gestione delle scommesse sportive. Essa agisce al fine di garantire lo svolgimento del *betting* nell'ambito di un ambiente tecnologicamente avanzato, verificando costantemente la regolarità del comportamento di tutti gli operatori del settore: nello specifico, monitora i flussi di scommesse e procede a segnalare le eventuali anomalie alle autorità competenti.

⁵⁸ Sono due organismi istituiti nel 2011 presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

La UISS è composta da rappresentanti delle Forze di Polizia, del CONI, dell'ADM, della FIGC e dell'UNIRE, oltre a due esperti di nomina ministeriale. Essa riceve e valuta le segnalazioni di flussi anomali di scommesse pervenute dagli organismi di monitoraggio come l'ADM, e propone strategie volte a prevenire e contrastare il fenomeno del *match fixing* nel *betting*, anche in cooperazione con la polizia internazionale.

Il GISS, invece, è composto da componenti della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), del Servizio Centrale Operativo (SCO), della Polizia di Stato, del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e della Guardia di Finanza. Il suo compito è quello di svolgere i necessari approfondimenti investigativi in merito alle segnalazioni pervenute alla UISS.

⁵⁹ Le scommesse sulle competizioni videoludiche sono entrate a far parte dei palinsesti dei principali *bookmaker* italiani a partire dal 2016; il numero di titoli quotati è in continuo aumento, ma sono esclusi quelli che non rispettano i canoni della non violenza ed antidiscriminazione imposti dall'ADM.

⁶⁰ Nato nel 2017 dall'iniziativa della Direzione Generale Affari Interni della Commissione Europea e coordinato dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano.

Lo scopo del progetto è prevenire l'alterazione delle competizioni sportive, in particolare ad opera della criminalità organizzata, attraverso la realizzazione di quattro obiettivi:

- a) creare un *Synoptic Integrated Frame* basato su un'analisi qualitativa delle partite truccate, vale a dire un report dei casi di *match fixing* funzionale per tutti gli *stakeholder* del settore;
- b) costituire una *Coordination Room* permanente di raccolta informazioni all'interno dell'Unione Europea, al fine di identificare le procedure di prevenzione del *match fixing* potenzialmente funzionali al futuro modello comune europeo;
- c) istituire procedure di *Private Public Partnership* tra le forze di polizia ed i *bookmaker*, al fine di identificare sul nascere i flussi anomali di scommesse e generare risposte più rapide per prevenire le *combine*;
- d) attivare un *Protected Reporting System* basato sul coinvolgimento delle Camere di Commercio, per garantire che la segnalazione dei casi di alterazione delle gare possa avvenire in maniera anonima e protetta.

⁶¹ Ideato nel 2019 dall'Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito del programma UE Erasmus +, e coinvolge Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Spagna. Il progetto mira ad evitare che il fenomeno del *match fixing* venga affrontato senza le dovute competenze specialistiche da parte del *management* degli *stakeholder*

particolare il progetto AMF, attesa la sua già evoluta legislazione interna sul tema, si è offerto di servire da terreno applicativo per sviluppare e testare un modello di procedure di prevenzione del *match fixing* basato sulla cooperazione tra pubblico e privato secondo le linee guida dettate dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014, che possa essere in seguito attuato in altri Stati membri dell'Unione Europea, seppur con le necessarie differenti declinazioni locali.⁶²

Pertanto, alla luce dell'impegno sin qui profuso, le istituzioni italiane sembrano ad oggi disporre dei mezzi più idonei a scongiurare ingerenze criminali,⁶³ financo nelle competizioni eSports, soprattutto quando nel prossimo futuro, stante la continua esponenziale ascesa del fenomeno e la conseguente crescita del business che ne deriverà,⁶⁴ il rischio di episodi di *match fixing* sarà ancora più elevato.

8. *Il fenomeno del match fixing negli eSports: criticità e casistica*

Nel mondo degli eSports il rischio di episodi di *match fixing* è, sotto alcuni aspetti, ancor più giustificato rispetto agli sport tradizionali. Invero, in tutto il mondo i *pro-player* delle competizioni videoludiche sono per lo più ragazzi molto giovani, molti dei quali anche minorenni,⁶⁵ che, non godendo di una stabile retribuzione, potrebbero essere facilmente indotti a manipolare il risultato di una gara in cambio di un lauto compenso, grazie al quale troverebbero altresì un modo alternativo per autofinanziarsi l'iscrizione ai tornei successivi; e più ci si allontana dalla scena professionistica *mainstream*, più le *combine* potrebbero essere incentivate dalla minore attenzione mediatica. Inoltre, l'individuazione dei *gamer* corrotti è resa assai difficoltosa dal fatto che la maggior parte di essi sono dei veri e propri nativi digitali, ai quali sono noti tutti gli stratagemmi informatici atti a celare la propria identità.

In alcuni videogiochi, un'ulteriore problematica è legata alla compravendita delle *skin*.⁶⁶ Queste, infatti, vengono spesso offerte ai giocatori in

coinvolti, proponendo percorsi di training personalizzati indirizzati ai *decision makers* sia degli organismi sportivi che dei media.

⁶² Nello specifico, il progetto AMF ha previsto che il modello italiano venga successivamente attuato in Austria, Slovenia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi; i restanti Paesi UE, invece, dovrebbero avvalersi dei dati elaborati dalla *Coordination Room*.

⁶³ Secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore in un articolo del 27 settembre 2017, solamente nel 2014 in Italia sono state scoperte 547 episodi di *combine* legati alle scommesse sportive, mentre le persone denunciate per il reato di frode in competizioni sportive sono state 496; non solo, oltre 5.204 siti di gioco non autorizzati, ai quali sono stati registrati più di 700 milioni di tentativi di accesso, sono stati inseriti nella *black list* dell'ADM. I proventi illeciti sequestrati, derivati dalle scommesse illegali nel corso del decennio 2007-2017, ammontano complessivamente a più di 36 milioni di euro.

⁶⁴ Si stima che nel 2020 i ricavi del mercato globale eSports abbiano superato il miliardo di dollari.

⁶⁵ La fascia d'età media dei *pro-player* nel mondo va dai 17 ai 24 anni. Il motivo risiede nel calo fisiologico del livello di concentrazione e del tempo di reazione dei riflessi nei *gamer* over 25, diventando quindi per loro fisicamente più difficile sostenere un allenamento giornaliero di oltre 10 ore.

⁶⁶ Sul punto, si veda nota n. 19.

luogo del denaro al fine di truccare una partita, e possono valere anche migliaia di dollari a seconda del loro valore specifico nel gioco in questione; dopodiché, il giocatore potrà eventualmente a sua volta guadagnarci rivendendo la *skin* ad un altro *gamer*, ed alimentando così il circuito illecito.

La salvaguardia dell'integrità delle competizioni eSports costituisce la base dell'*Integrity Program* promosso dalla Esports Integrity Commission (ESIC):⁶⁷ la *mission* del programma consiste principalmente nell'educare i propri membri a coltivare i valori condivisi di sport sano e competitivo. La ESIC collabora altresì con altri organismi leader mondiali nella lotta al *match fixing* come Sportradar,⁶⁸ creando così un potente *network* funzionale a prevenire e segnalare eventuali tentativi di frode nelle competizioni videoludiche, come è avvenuto nel 2017 durante le qualificazioni europee per i tornei di DOTA 2⁶⁹ della World Cyber Arena (WCA):⁷⁰ in quella circostanza i giocatori Leonid Kuzmenkov e Dmitri Morozov (entrambi in forza alla squadra Team DX) sono stati squalificati dalla ESIC per due anni.⁷¹

Tra i casi di *match fixing* nelle competizioni eSports più noti nel mondo è doveroso citare la squalifica a vita dal videogame Fortnite⁷² inflitta nel 2019 da

⁶⁷ È un'associazione *no-profit* internazionale aperta a tutti gli *stakeholder* del mondo eSports, compresi *publisher*, *bookmaker*, Leghe e altri *tournament organizer*, istituita nel 2016 con lo scopo di contrastare qualsiasi episodio di *match fixing* negli eSports.

Il suo *Integrity Program* si propone di conseguire sei obiettivi fondamentali:

- a) integrità e rispetto: assoluta intransigenza verso alcun tipo di frode, rispetto per le decisioni degli ufficiali di gara e per le regole (soprattutto per i codici attuati dalla ESIC: Codice Anticorruzione sugli imperativi sportivi per la regolarità delle partite, Codice Etico per i membri ESIC, Codice di Condotta per i giocatori e i tutti i membri dei team);
- b) equo processo: garanzia di attuare le regole e le procedure in maniera proporzionata ed equa verso tutti i propri membri;
- c) implementazione dell'istruzione: promozione di un programma di formazione solido e completo verso i valori condivisi di integrità e sana competizione sportiva;
- d) riconoscimento delle sanzioni: applicazione ai soggetti partecipanti agli eventi ESIC delle sanzioni imposte dai Codici da essa emanati e da altri regolamenti del settore;
- e) condivisione delle informazioni: promozione dell'attività di raccolta delle informazioni in collaborazione con gli altri *stakeholder* del settore, implementazione della funzione investigativa della ESIC;
- f) riservatezza: impegno ad attuare i più elevati standard di *privacy* nel trattare questioni di integrità per proteggere la riservatezza di tutte le parti in causa.

⁶⁸ Sul punto, si veda nota n. 42.

⁶⁹ Si tratta di un videogioco di strategia in tempo reale, sviluppato dalla Valve Corporation e pubblicato nel 2013.

⁷⁰ È un *tournament organizer* di tornei eSports leader a livello mondiale. Per accedere ai suoi eventi, ogni nazione seleziona i propri candidati migliori nei titoli proposti (come DOTA 2), che gareggiano nei tornei di qualificazione divisi per aree continentali (Europa, Nord America / Sud America, Africa, Asia / Oceania e Cina).

⁷¹ Nell'occasione, la *combine* orchestrata dai due giocatori nella partita contro la squadra Yellow Submarine è stata scoperta grazie alla segnalazione di un flusso anomalo di scommesse fatta pervenire alla ESIC da parte di Sportradar.

⁷² Sviluppato da Epic Games e pubblicato nel 2017, è un videogame appartenente alla categoria dei c.d. "sparattutto".

EPIC Games a Jarvis Jay (membro del team Faze Clan),⁷³ la chiusura di oltre un milione di account di PlayerUnknown's Battlegrounds⁷⁴ da parte di BattlEye⁷⁵ tra il 2017 e il 2018, l'espulsione di Nikhil Kumawat (membro del team indiano OpTic) dal torneo di Counter-Strike: Global Offensive⁷⁶ Extremesland Zowie svoltosi a Shangai nel 2018,⁷⁷ nonché quella di Chen Wei Lin e del suo team nazionale Chinese Taipei dal torneo online di Hearthstone⁷⁸ Global Games del 2018,⁷⁹ oltre ai numerosi episodi occorsi nel continente asiatico,⁸⁰ dove il fenomeno degli eSports è nato e continua a generare un business milionario ormai da tanti anni.⁸¹

9. Focus: il binomio match fixing – betting negli eSports: strumenti antifrode e casistica

Con specifico riguardo al settore del *betting* nelle competizioni eSports, gli strumenti ad oggi impiegati per contrastare il fenomeno del *match fixing* non sono dissimili da quelli usati nell'ambito degli sport tradizionali: vi sono sistemi di rilevamento in tempo reale delle quote dei *bookmaker* e dei flussi di scommesse effettuate,⁸²

⁷³ In quella circostanza, l'account di Jarvis Jay (che vanta oltre due milioni di *follower* su Youtube) è stato bannato a vita per aver fatto uso di programmi *aimbot* vietati dal *publisher*, che gli avrebbero consentito di giocare in modalità facilitata, benché nella circostanza il *player* stesse adoperando un account secondario ed il gioco fosse impostato in "modalità creativa" e non competitiva.

⁷⁴ Comunemente abbreviato in PUBG, è un videogame *multiplayer* online appartenente al genere *battle royale* della categoria "sparatutto", sviluppato dalla Bluehole e pubblicato nel 2017.

⁷⁵ È un sistema di protezione *anti-cheat* esterno creato nel 2004 che, una volta integrato direttamente nel videogame, è in grado di bloccare preventivamente la maggior parte dei tentativi di violazione del sistema e di risalire all'identità dei *cheater*.

⁷⁶ Più noto come CS:Go e sviluppato dalla Valve Corporation e pubblicato nel 2012, è un videogioco "sparatutto" tattico in prima persona.

⁷⁷ Extremesland è uno dei più importanti tornei di CS:Go che si svolgono annualmente in Asia, sponsorizzato dalla Zowie by BenQ. Nell'occasione Nikhil Kumawat è stato sanzionato con la squalifica dalla ESIC per cinque anni, dopo essere stato scoperto a fare uso di un programma *aimbot* vietato durante la partita giocata contro il team vietnamita Revolution. Lo stesso *player* è stato inoltre squalificato a vita dal torneo Extremesland, poiché già nel 2017 era stato bannato dalla Valve Corporation per *cheating* nel videogame Counter-Strike, ricevendo altresì, di conseguenza, la squalifica per sei mesi da tutti gli eventi organizzati dalla Electronic Sports League (ESL).

⁷⁸ È un videogioco di carte collezionabili appartenente al genere *fantasy*, sviluppato dalla Blizzard Entertainment e pubblicato nel 2014 come *spin-off* della famosa saga Warcraft.

⁷⁹ Il Global Games è un torneo di Hearthstone a cui partecipano le migliori formazioni nazionali provenienti da paesi di Asia, America ed Europa.

Nell'edizione 2018, durante la partita tra Samuel Chan (della formazione di Singapore) e Chen Wei Lin (del team taiwanese e campione iridato dell'edizione precedente), quest'ultimo è stato scoperto fare "*stream sniping*" insieme ai propri compagni di squadra, violando così le regole del torneo: in pratica i membri del team di Taiwan assistevano alla trasmissione ritardata della partita per ottenere in anticipo informazioni sulle mosse dell'avversario.

⁸⁰ Soprattutto in Cina e Corea del Sud.

⁸¹ Secondo il report *The 2020 Esports in Asia*, pubblicato da Niko Partners a luglio 2020, i ricavi del mercato eSports in Asia nel 2019 ammonterebbero a circa 519 milioni di dollari, vale a dire il 50% del totale a livello mondiale.

⁸² Come il *Fraud Detection System* di Sportradar.

che consentono di verificare eventuali anomalie, ed in seguito inviare meccanismi di *alert* alle autorità competenti ad indagare per risalire all'identità di chi ha scommesso. La continua ascesa del fenomeno, e del correlato business, ha parallelamente aumentato il numero delle scommesse illegali, financo in alcuni tra i maggiori tornei a livello mondiale.

La patria degli eSports può essere considerato il continente asiatico, ed in particolare la Corea del Sud, dove il mercato ha cominciato a registrare numeri importanti di giocatori e generare elevati redditi per gli stakeholder sin dai primi anni del secolo, costringendo così lo Stato ad emanare una legge apposita per disciplinare il fenomeno, che prevede sanzioni, anche penali, molto ferree (sino alla reclusione nei casi più gravi) con lo scopo di contrastare l'incremento degli episodi di *match fixing*. Forse anche per questo motivo, la Repubblica Sudcoreana è il luogo dove è stato scoperto e sanzionato il primo episodio di *combine* nel campo delle scommesse sul *gaming* competitivo ad aver avuto ingente risonanza a livello mondiale, che ha interessato nello specifico il videogioco StarCraft:⁸³ si tratta del c.d. "*Brood War match fixing scandal*" del 2010,⁸⁴ che ha portato alla squalifica a vita di undici *gamer* da parte della Korean eSports Association (KeSPA).⁸⁵ Nel 2015, invece, è stato squalificato a vita dalla stessa KeSPA, ed in seguito condannato a 18 mesi di reclusione,⁸⁶ il *pro-player* di StarCraft II Choi Byung Hyun, membro del team PrimeClan.⁸⁷

Al di fuori del continente asiatico, un rilevante episodio di *match fixing* legato al *betting* sugli eSports ha interessato il torneo di CS:Go⁸⁸ Mountain Dew League (MDL)⁸⁹ svoltosi in Australia nel 2019, che ha portato alla sospensione

⁸³ È un videogame appartenente al genere fantasy rientrante nella categoria di strategia militare in tempo reale, sviluppato dalla Blizzard Entertainment e pubblicato nel 1998 insieme al pacchetto di espansione StarCraft: Brood War; nel 2010 è stato rilasciato il secondo capitolo della serie StarCraft II.

⁸⁴ Nell'occasione, i giocatori coinvolti sono stati accusati di aver perso intenzionalmente alcune partite di StarCraft nel corso degli anni precedenti, in cambio di denaro ricevuto direttamente da taluni *bookmaker* online.

⁸⁵ È la federazione coreana di eSports istituita nel 2000 ed affiliata al Comitato Olimpico nazionale: la Corea del Sud è stato, infatti, il primo Paese al mondo a riconoscere il *gaming* competitivo come disciplina sportiva.

⁸⁶ In applicazione della legge statale coreana sugli eSports emanata nel 2010.

⁸⁷ In quella circostanza, il *gamer* sudcoreano è stato accusato, insieme al suo allenatore Park Oi Shik e ad altre nove persone, di aver ricevuto denaro da parte di un'organizzazione criminale per truccare almeno cinque partite del campionato nazionale di StarCraft II, che sarebbero state oggetto di scommesse online illegali.

⁸⁸ Sul punto, si veda nota n. 76.

⁸⁹ È un torneo nato dalla *partnership* tra la bevanda gassata americana Mountain Dew (prodotta dalla PepsiCo) e la ESL. Esso è organizzato dalla Electronic Sports Entertainment Association (ESEA), *tournament organizer* famoso per l'impegno profuso nella lotta al *match fixing* mediante il sistema *anticheat* ESEA Client creato al suo interno.

La MDL organizza competizioni tra squadre amatoriali di CS:Go avente luogo in Nord America, Europa e Australia, e pone in palio l'opportunità di accedere alla ESL CS:Go Pro League nella stagione successiva.

per un anno dalla ESIC⁹⁰ di sette *gamer* (Akram Smida, Corey Browne, Damian Simonovic, Carlos Jefferys e Jousha Hough-Devine del team Rooster; Stephen Anastasi del team Lakers; Daryl May del team Ground Zero) ritenuti responsabili di aver scommesso illegalmente su alcune partite dell'evento.⁹¹

Negli Stati Uniti, invece, sempre nel 2020 ha destato particolare scandalo il primo match di NBA 2K20⁹² del Players Tournament⁹³ tra le star del basket NBA Kevin Durant (in forza ai Brooklyn Nets) e Derrick Jones Jr. (dei Miami Heat): l'incontro è stato infatti mandato in onda come un evento live in *streaming* nonostante fosse stato registrato alcuni giorni prima, e i *bookmaker* hanno ugualmente rilasciato le loro quote sull'esito del match; molti scommettitori hanno quindi, molto probabilmente, avuto la possibilità di conoscere in anticipo il risultato finale, e puntare così sulla sicura vittoria di Derrick Jones Jr.⁹⁴

10. Conclusioni

Nonostante la crescita esponenziale del fenomeno “eSports”, lo sviluppo economico del settore non è stato spesso accompagnato da una regolamentazione adeguata, anche e soprattutto per quanto concerne problematiche delicate relative alla regolamentazione del *gambling* ed alla lotta al *match fixing*.

Sul primo punto, alla luce di quanto evidenziato, il quadro normativo in materia di *gambling* risulta essere frastagliato e disomogeneo tra i vari Paesi. Di conseguenza, atteso il carattere trasversale degli eSports, alcune nuove pratiche potenzialmente qualificabili come gioco d'azzardo (come le *loot box*) rischiano di rimanere privi di una chiara ed omogenea copertura normativa. Emerge, quindi, la necessità di attuare una regolamentazione univoca a livello sovranazionale, che costituisca la base per uniformare l'attività delle varie autorità nazionali competenti a vigilare sulla regolarità del settore.

⁹⁰ Sul punto, si veda nota n. 67.

⁹¹ In quella occasione, grazie ad una lunga serie di indagini potate avanti per oltre un anno dalla ESIC in collaborazione con la ESEA, si è scoperto che i *player* coinvolti avevano scommesso su talune partite del torneo, financo su alcune nelle quali avevano gareggiato loro stessi, violando così sia l'art. 22 del Codice Anticorruzione ESIC sia le regole della MDL stabilite dalla ESEA.

⁹² È un videogioco di pallacanestro sviluppato dalla Visual Concepts e pubblicato nel 2019; è la ventunesima edizione della serie NBA 2K.

⁹³ Si tratta di un torneo organizzato direttamente dalla NBA per far competere “virtualmente” su NBA 2K20 alcuni tra i suoi più famosi cestisti professionisti durante la sospensione del campionato a causa della pandemia di Covid-19; l'evento è stato sponsorizzato e trasmesso dall'emittente televisiva sportiva ESPN.

⁹⁴ Circostanza che sembra essere altresì confermata da quanto riportato da Robert Cooper, *odds manager* di SportsBetting.ag, che ha dichiarato: “Abbiamo inizialmente proposto Kevin Durant come colui che avrebbe avuto maggior possibilità di vincere il match, eppure, abbiamo notato come nel corso delle prime ventiquattro ore davvero pochi lo sceglievano come favorito. Poi, il primo turno è iniziato, e tutte le scommesse sono andate a favore di Derrick Jones Jr. E' ovvio che qualcuno sapeva già come sarebbe andata a finire”.

Il *match fixing*, invece, è una criticità che mina l'elemento essenziale dello sport che lo differenzia dagli altri tipi di intrattenimento: l'incertezza del risultato. Ogni singolo Paese e il Movimento Olimpico Internazionale, a partire dal CIO, ha messo in atto meccanismi di controllo, segnalazione e sanzionatori sempre più efficaci, avvalendosi altresì di collaborazioni con organismi esterni (come ad es. Sportradar o IBIA) specializzati nella scoperta dei tentativi di *combine* nelle competizioni sportive soprattutto di quelle legate al *betting* illegale. Tuttavia, gli sforzi profusi dalle Autorità non possono essere da soli sufficienti a debellare il fenomeno, soprattutto nel campo degli eSports, dove l'età media dei *gamer* è molto bassa, e l'alterazione delle competizioni è resa ancora più agevole dall'utilizzo di *software* vietati ed altri mezzi tecnologici. È quindi necessario, in particolare in questo settore, portare avanti parallelamente progetti educativi e campagne di *integrity* (come quelle promosse da Sportradar ed ESIC) che formino gli operatori coinvolti sui valori condivisi di sport sano e pulito, al fine di evitare che il business milionario correlato possa indurre, soprattutto i più giovani, a supportare episodi di *match fixing*.

Gli eSports, com'è noto, non sono ancora stati ufficialmente riconosciuti come disciplina sportiva, né dal CIO né in Italia dal CONI.⁹⁵ Si auspica che il conferimento di tale status possa costituire un passo in avanti verso la soluzione di alcune delle problematiche riscontrate: in particolare, con riguardo alla lotta al *match fixing*, ciò consentirebbe di poter applicare, anche a questo settore, la normativa del reato di frode in competizioni sportive nonché tutti i sistemi di monitoraggio e prevenzione delle *combine* appositamente previsti dal Movimento Olimpico Internazionale.

⁹⁵ I requisiti per riconoscere un'attività come disciplina sportiva olimpica sono previsti dall'Art. 24 dello statuto del CONI. Con riferimento agli eSports, lo stesso Comitato Olimpico, dopo l'avvento della pandemia di Covid-19, ha annunciato di aver dato mandato ad un comitato apposito di preparare una relazione a supporto dei lavori preparatori finalizzati al loro riconoscimento.

**SOCIETÀ DI CALCIO EUROPEE QUOTATE
E MERCATI FINANZIARI:
UN'ANALISI EMPIRICA SULLE DETERMINANTI
DEI CORSI AZIONARI**

di *Giampiero Maci*,* *Vincenzo Pacelli*,** *Elisabetta D'Apolito****

ABSTRACT: This article wants to analyze the influence of the sports performance of listed football clubs on their share prices as well as the relationship between the dynamics of the share prices, the competitive results, the economic and financial performance of all the European football clubs listed in Stock Exchange, in the period between 2012 and 2017. The process of forming the share price of listed football clubs is investigated through the multiple regression model in which the share price (dependent variable) is a function of several (independent) variables, both internal and external to listed European football clubs. This is because we want to analyze the impact on company share prices of both sports results and economic phenomena and business dynamics that affect the conditions of economic, financial and equity balance.

JEL CODES: Z20, Z23, G15.

Keywords: *Stock prices – football clubs – balance sheet indicators.*
Prezzi azionari – società di calcio – indicatori di bilancio.

SOMMARIO: Introduzione – 1. L'economia finanziaria dei club calcistici – 2. Descrizione del dataset e modello di analisi – 3. Risultati – 4. Conclusioni – Bibliografia

* Professore Associato presso l'Università degli Studi di Foggia, via Romolo Caggese 1, Foggia.
E-mail: giampiero.maci@unifg.it.

** Professore Associato presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari.
E-mail: vincenzo.pacelli@uniba.it.

*** Professore Associato presso l'Università degli Studi di Foggia, via Romolo Caggese 1, Foggia.
E-mail: elisabetta.dapolito@unifg.it.

Introduzione

Le azioni ordinarie delle società di calcio sono strumenti finanziari che rappresentano una quota parte del capitale sociale delle società sportive emittenti, tipicamente costituite in forma di società per azioni. L'emissione e la successiva negoziazione di azioni da parte delle società di calcio hanno la finalità di raccogliere risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio. Nel caso di titoli azionari emessi da società sportive quotate in Borsa – qual è il caso preso in esame nel presente lavoro di ricerca – la formazione dei corsi azionari nei mercati finanziari identifica valori monetari liquidi ai quali è possibile alienare, tempo per tempo, l'investimento ai prezzi correnti. La negoziazione dei titoli azionari in mercati finanziari, dunque, genera per il detentore dell'azione potenziali flussi di cassa sotto forma sia di dividendo sia di guadagno in conto capitale, laddove vi sia, al momento della transazione, una differenza positiva fra il prezzo di vendita e quello di acquisto del titolo azionario.

I prezzi a cui sono scambiati i titoli azionari sul mercato riflettono, in ogni istante, il giudizio dello stesso sulle potenzialità di reddito future dell'impresa e sono il risultato del confronto sul mercato fra gli attori della domanda e quelli dell'offerta del titolo azionario. Il prezzo di mercato del titolo azionario quotato è, infatti, definito – in ogni istante – dalla relazione che identifica l'equilibrio tra l'offerta e la domanda del medesimo titolo. Come ogni titolo azionario, anche quello di una società di calcio quotata dovrebbe dunque salire quando si verificano scenari che presuppongono o certificano situazioni o eventi che legittimino le attese di un aumento di fatturato, dei margini economici, dei livelli di efficienza o del valore dei cespiti patrimoniali e viceversa. Allorquando si effettua un investimento, si acquisisce il diritto di proprietà sugli eventuali flussi di reddito futuri che ci si aspetta di ottenere dalla detenzione e dalla vendita del bene di investimento acquistato. Ciò vale per la generalità delle attività reali e finanziarie e, quindi, vale anche per i titoli azionari. Chi acquisisce un titolo azionario acquista, tra l'altro, come detto, il diritto patrimoniale agli eventuali dividendi e all'eventuale plusvalore generabile dalla dismissione del titolo. Ciò a fronte del sostenimento di un costo-opportunità, che è legato al rendimento potenziale generabile dalle risorse utilizzate, laddove investite in impieghi alternativi. È possibile, in prima approssimazione, affermare che, mentre i flussi di reddito legati all'acquisto di un'azione dipendono essenzialmente dalle coordinazioni economiche interne dell'impresa, il costo-opportunità dell'investimento sostenuto è funzione dei rendimenti mediamente offerti dal mercato. In entrambi i casi, però, si tratta di previsioni legate ad aspettative di rendimento, dal momento che, allorquando si effettua una simile scelta di investimento, non si conoscono gli scenari futuri che determineranno sia i flussi di reddito dell'investimento azionario sia i rendimenti medi del mercato.

Nel caso degli investimenti in titoli azionari, inoltre, mercati finanziari organizzati e sempre più efficienti contribuiscono ad elevare il grado di liquidità di tali titoli. Ciò aggiunge al tema della scarsità di informazioni disponibili un altro elemento di distorsione nella formazione delle aspettative degli investitori. Si tratta

dell'orizzonte temporale preso a riferimento nella formazione delle aspettative. Come detto, i prezzi delle azioni sono il risultato del combinato determinarsi sul mercato delle aspettative degli attori della domanda e di quelle degli attori dell'offerta. Ma, al di là delle differenti e spesso lacunose informazioni a disposizione dei vari investitori, le varie aspettative dei diversi operatori si formano con riferimento ad orizzonti temporali più o meno estesi. Nei mercati finanziari, quindi, manifestano i propri effetti sui prezzi delle azioni aspettative di breve termine e aspettative di lungo periodo. Tali aspettative si formano, fra l'altro, a seguito di meccanismi decisionali spesso assolutamente irrazionali, che si acquisiscono ulteriormente per le società di calcio quotate per via della rilevanza della componente emotiva, legata soprattutto ai risultati sportivi, che caratterizza l'investimento in titoli azionari delle società sportive. La moltiplicazione di variabili irrazionali nella formazione delle aspettative a breve termine, dovuta essenzialmente alla lacunosa disponibilità di informazioni quantitative e qualitative utili a prevedere, con un accettabile margine di attendibilità, i rendimenti futuri di un investimento, rende inoltre le stesse aspettative estremamente volatili e fortemente dipendenti dal variare delle percezioni degli operatori. È, dunque, possibile affermare che la conoscenza delle variabili in grado di influenzare nel tempo il rendimento di un qualsiasi investimento è scarsa e, in tale scenario di incertezza, assumono inevitabilmente estrema rilevanza le percezioni o – se si vuole – le emozioni o le speranze, di natura spesso irrazionale, degli operatori nel guidare le aspettative. Ciò pone, inevitabilmente, l'attenzione su una nuova frontiera di natura strategica e gestionale, soprattutto per le società quotate. Ci si riferisce alla rilevanza strategica assunta per le imprese sportive dalla capacità di governare, anche attraverso un'efficace comunicazione aziendale esterna, diretta e indiretta, le variabili in grado di influenzare le percezioni degli investitori. Ciò in quanto le aspettative degli operatori sono in grado di determinare notevoli scostamenti dei prezzi dei titoli azionari dal loro valore fondamentale, se non altro nel breve periodo.

Diversi sono gli esempi in tal senso, ma uno recente che merita di essere citato è quello legato alla voce, pubblicata il 23 maggio 2019 dalla fonte giornalistica AGI, di un accordo imminente fra la Juventus e l'allenatore spagnolo Guardiola per affidare a quest'ultimo la panchina della squadra campione d'Italia. La Juventus è stata la dominatrice del campionato italiano per nove anni consecutivi, l'unica società italiana di vertice a poter disporre dello stadio di proprietà, quella con il maggiore fatturato e, in generale, una società patrimonialmente solida, con una *governance* stabile. Pep Guardiola, oltre ad essere indubbiamente un grande allenatore, è anche *personal brand* globale e il suo arrivo avrebbe rappresentato la naturale prosecuzione, in chiave sportiva e commerciale, della politica aziendale avviata l'anno precedente con l'acquisto del calciatore Cristiano Ronaldo (CR7).¹

¹ Guardiola è infatti un CR7 della panchina, in grado di garantire risultati sportivi ma anche nuovi investitori, *sponsor*, *merchandising* e di giustificare, quindi, economicamente il suo lauto compenso (la testata giornalistica parlava di un accordo di 24 milioni di euro netti l'anno, ovvero una cifra mai avvicinata in precedenza per un allenatore ma anche da un calciatore in Italia) con maggiori ricavi di natura commerciale.

Ebbene, da quel 23 maggio 2019 il titolo azionario della Juventus, fresca di eliminazione dalla Champion League a cui aveva fatto seguito una perdita del 18% nel valore del titolo solo il giorno seguente l'eliminazione (17 aprile 2019), si impenna e, nonostante le smentite pubbliche di Guardiola e del Manchester City (società di cui Guardiola è allenatore), l'ondata emotiva alimenta il «fuoco della passione più o meno irrazionale» degli investitori-tifosi o degli accorti speculatori e il titolo della Juventus guadagna circa il 30% in meno di un mese.

Nel presente lavoro di ricerca si vuole analizzare l'influenza delle performance sportive dei club calcistici quotati sui propri corsi azionari nonché la relazione tra le dinamiche dei corsi azionari, i risultati agonistici e le performance economico-finanziarie di tutte le società di calcio europee quotate in Borsa, nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2017. Il processo di formazione del prezzo delle azioni delle società di calcio quotate è investigato attraverso il modello di regressione multipla in cui il corso azionario (variabile dipendente), è funzione di diverse variabili (indipendenti), sia interne che esterne alle società di calcio europee quotate. Ciò in quanto si vuole analizzare l'impatto sui corsi azionari delle società sia dei risultati sportivi sia dei fenomeni macroeconomici che delle dinamiche aziendali che influenzano le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. L'articolo è così strutturato: di seguito vengono esaminate nel dettaglio le dinamiche dei prezzi dei titoli azionari delle società di calcio che rappresenta un filone di ricerca di assoluta rilevanza nell'ambito dell'economia finanziaria dei club calcistici (paragrafo 1); si passa poi alla descrizione del campione e del modello di analisi (paragrafo 2) e all'analisi dei risultati (paragrafo 3). Vengono infine discusse alcune considerazioni finali (paragrafo 4).

1. *L'economia finanziaria dei club calcistici*

Nei mercati finanziari regolamentati i prezzi a cui sono scambiati i titoli sul mercato incorporano le informazioni e le aspettative degli operatori di mercato sulle variabili economiche fondamentali che determinano il valore dei titoli,² e sono il risultato del confronto sul mercato fra gli attori della domanda e quelli dell'offerta del titolo azionario stesso.³ I titoli calcistici sono influenzati, sebbene in misura e con intensità differenti, da tutte le variabili determinanti domanda e offerta e sono più soggetti di altri a speculazioni e volatilità. Lo studio della dinamica dei prezzi dei titoli azionari delle squadre di calcio rappresenta un filone di ricerca importante nell'ambito dell'economia finanziaria dei club calcistici, data la volatilità sicuramente maggiore

² Y. S. CHAN, A. V. THAKOR, *Collateral and Competitive Equilibria with Moral Hazard and Private Information*, in *J. of Fin.*, vol.42, n.2, 1987, 345-363; F. ALLEN, *The Market for Information and the Origin of Financial Intermediation*, in *J. of Fin. Interm.*, vol.1, n.1, 1990, 3-30.

³ E. F. FAMA, *Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work*, in *J. of Fin.*, vol.25, n.2, 1970, 383-417; T. S. CAMPBELL, W. A. KRACAW, *Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation*, in *J. of Fin.*, vol.35, n.4, 1980, 863-882; M. H. MILLON, A. V. THAKOR, *Moral Hazard and Information Sharing: A Model of Financial Information Gathering Agencies*, in *J. of Fin.*, vol.40, n.5, 1985, 1403-1422.

di tali titoli legati, inevitabilmente, ai risultati sportivi,⁴ al management ed azioni strategiche intraprese dalle società,⁵ al mercato potenzialmente redditizio delle società di calcio,⁶ alle prestazioni e abilità calcistiche dei calciatori e allenatori.⁷ La ricerca empirica evidenzia come un buon andamento del titolo calcistico è in genere preceduto da un buon risultato sportivo;⁸ dunque, il legame tra risultati sportivi e performance di borsa nel calcio europeo sembra particolarmente accentuato.⁹ Nel presente lavoro si considerano degli *score* quali il coefficiente UEFA e il *ranking* UEFA per valutare le performance sportive.¹⁰

In termini generali, inoltre, è ragionevole supporre che le scelte di investimento degli operatori del mercato siano condizionate da un ampio *set* di variabili economiche e finanziarie delle società di calcio nonché da variabili

⁴ L. D. R. RENNEBOOG, P. VANBRABANT, *Share Price Reactions to Sporty Performances of Soccer Clubs listed on the London Stock Exchange and the AIM*, in *CentER Discussion Paper*, vol.19, 2000, Tilburg: Finance; J. E. BOSCA, V. LIERN, A. MARTÍNEZ, R. SALA, *Increasing offensive or defensive efficiency? An analysis of Italian and Spanish football*, in *Omega*, vol.37, n.1, 2009, 63-78; F. CARMICHAEL, D. THOMAS, R. WARD, *Team performance: The case of English premiership football*, in *Man. and Dec. Ec.*, vol.21, n.1, 2000, 31-45; R. A. ZUBER, P. YIU, R. P. LAMBC, J. M. GANDAR, *Investor – fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams*, in *App. Fin. Ec.*, vol.15, n.5, 2005, 305-313; H. BERUMENT, N. B. CEYLAN, E. GOZPINAR, *Performance of soccer on the stock market: evidence from Turkey*, in *The Soc. Sc. J.*, vol.43, n.4, 2006, 695-699; C. BOIDO, A. FASANO, *Football and mood in Italian stock exchange*, in *Rev. Fin. St.*, vol.14, 2007, 1-27; J. DUQUE, N. A. FERREIRA, *Explaining share price performance of football clubs listed on the Euronext Lisbon*, in *ISEG-Universidade Tecnica de Lisboa Business Administration Working Paper*, n.1, 2005, 1-38.

⁵ R. HEIJ, P. VERMEULEN, L. TEUNTER, *Strategic actions in European soccer: do they matter?* in *The Serv. Ind. J.* vol.26, n.6, 2006, 615-632.

⁶ T. OZAWA, J. CROSS, S. HENDERSON, *Market orientation and financial performance of English professional football clubs*, in *J. Targ. Meas. An. Mark.*, vol.13, n.1, 2004, 78-90.

⁷ B. GERRARD, *A resource-utilization model of organizational efficiency in professional sports teams*, in *J. Sp. Man.*, vol.19, n.2, 2005, 143-169; P. DAWSON, S. DOBSON, *Managerial efficiency and human capital: An application to English association football*, in *Man. Dec. Ec.*, vol.23, n.8, 2002, 471-486.

⁸ C. BOIDO, A. FASANO, *Football and mood in Italian stock exchange*, 2007, cit.

⁹ L. D. R. RENNEBOOG, P. VANBRABANT, *Share Price Reactions to Sporty Performances of Soccer Clubs listed on the London Stock Exchange and the AIM*, 2000, cit.; A. R. BELL, C. BROOKS, D. MATTHEWS, C. SUTCLIFFE, *Over the moon or sick as a parrot? The effects of football results on a club's share price*, in *App. Ec.*, vol.44, n.26, 2011, 3435-3452; H. BERUMENT, N. B. CEYLAN, E. GOZPINAR, *Performance of soccer on the stock market: evidence from Turkey*, 2006, cit.; A. EDMANS, D. GARCIA, O. NORLI, *Sports sentiment and stock returns*, in *J. of Fin.*, vol.62, n.4, 2007, 1967-1998; R. BENKRAIEM, W. LOUHICHI, P. MARQUÈS, *Market reaction to sporting results: The case of European listed football clubs*, in *Man. Dec.*, vol.47, n.1, 2009, 100-109; S. MORROW, L. ROBINSON, *The FTSE-British Olympic Association Initiative: A resource dependence perspective*, in *Sp. Man. Rev.*, vol.16, n.4, 2013, 413-423; C. FLOROS, *Football and Stock Returns: New Evidence. International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2014*, in *Pr. Ec. Fin.*, vol.14, 2014, 201-209; Y. HINO, F. TAKEDA, *Market reactions to sport sponsorship announcements: Comparison between sponsors and their rivals*, in *Sp. Man. Rev.*, vol.23, n.3, 2020, 401-413.

¹⁰ C. P. BARROS, S. LEACH, *Performance evaluation of the English premier football league with data envelopment analysis*, in *App. Ec.*, vol.38, n.12, 2006, 1149-1458; S. SZYMANSKI, T. KUYPERS (a cura di), *Winners and Losers: The Business Strategy of Football*, Viking, Londra, 1999; T. HOEN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, in *Ec. Pol.*, vol. 14, n.28, 1999, 205-233.

macroeconomiche e di mercato.¹¹ L'influenza degli indicatori di bilancio delle società di calcio quotate è stata riscontrata più volte da studiosi che individuano, attraverso una metodologia econometrica, una relazione moderata e significativa tra la massimizzazione del profitto delle società di calcio e le prospettive di rendimento del titolo azionario.¹² Altre analisi condotte attraverso l'ausilio di modelli di regressione alternativi (*GRA method*), valutano l'influenza dei *Liquidity Ratios* (*Current Assets/Short Term Loans; Current Assets-Inventories/Short Term Loans*), dei *Leverage Ratios* (*Long Term Loans/Equity Capital; Total Debts/Total Assets; Short Term Loans/Total Debts; Total Assets/Equity Capital*) e dei *Profitability Ratios* (*Gross Profit/Net Sales; Net Profit/Net Sales; Net Profit/Total Assets; Net Profit/Equity Capital*) sui corsi azionari delle società di calcio quotate presso la Borsa di Istanbul. Tali analisi evidenziano come le variabili in grado di spiegare l'andamento delle quotazioni in borsa siano principalmente quelle di redditività.¹³ Analogamente vari studi condotti attraverso l'ausilio di modelli di regressione, valutano se l'influenza degli indicatori di bilancio (come il *Turnover*, i costi legati alle prestazioni dei giocatori, le commissioni legate alle transazioni, gli ammortamenti e i ricavi netti di esercizio) permane anche in presenza di aggiustamenti per fattori di rischio, attribuiti ad esempio alle aspettative degli investitori circa l'operato del management nel generare o meno valore rispetto a quello contabile.¹⁴ Tali analisi evidenziano una diretta e significativa relazione tra le variabili finanziarie e l'andamento delle quotazioni in borsa; non si evince invece una relazione significativa con il rischio, analizzato attraverso la deviazione standard del rendimento azionario, che deprime il valore dei prezzi azionari. Nel presente lavoro sono stati analizzati tutti i bilanci delle società di calcio europee quotate, sono stati riclassificati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico ed infine sono state analizzate le principali variabili finanziarie, economiche e gestionali (efficienza e management). Il presente articolo, pertanto, mira a fornire un contributo alla letteratura esistente in materia nel seguente modo:

- i. analizzando l'influenza delle performance sportive di tutti i club calcistici quotati sui propri corsi azionari;
- ii. indagando empiricamente la sensibilità dei prezzi azionari di tutte le società di calcio europee quotate in Borsa alle variazioni dei risultati agonistici, degli indicatori di bilancio e gestionali delle società indagate e alle variabili esterne e

¹¹ R. B. THOMPSON, C. OLSEN, J. R. DIETRICH, *Attributes of news about firms: an analysis of firm-specific news reported in the Wall Street Journal Index*, in *J. Acc. Res.*, vol.25, n.2, 1987, 245-274.

¹² S. SZYMANSKI, *Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer*, in *Ec. J.*, 2001, vol.111, n.469, 69-84; A. R. BELL, C. BROOKS, D. MATTHEWS, C. SUTCLIFFE, *Over the moon or sick as a parrot? The effects of football results on a club's share price*, in *App. Ec.*, vol.44, n.26, 2011, 3435-3452.

¹³ C. ORAL, *Financial performance evaluation of sport clubs traded in Borsa Istanbul by using grey relational analysis*, in *Int. J. Ec. Fin.*, vol.8, n.5, 2016, 293-299.

¹⁴ A. SAMAGAIO, E. COUTO, J. CALADO, *Sporting, financial and stock market performance in English football: an empirical analysis of structural relationships*, in *J. Dep. of Man.*, ISEG/School of Economics and Management, Technical University of Lisbon – Portugal, 2009, 1-42.

- di mercato (macroeconomiche e di controllo), pur nella consapevolezza che nel processo di formazione dei prezzi azionari assumano una rilevanza fondamentale anche altre variabili, come le componenti emotive nonché fenomeni ed accadimenti aziendali ed extra-aziendali difficilmente misurabili;
- iii. esaminando le variabili sportive, interne e di mercato congiuntamente e stimandone la relazione con il prezzo delle azioni;
- iv. conducendo l'analisi sull'intera popolazione di società di calcio quotate nel periodo 2012-2017.

2. *Descrizione del dataset e modello di analisi*

Le società esaminate sono tutte quelle europee quotate in mercati regolamentati, ad eccezione dell'AIK per mancanza di dati relativi alle quotazioni nel momento in cui è stata effettuata l'analisi. La tabella 1 riporta l'elenco delle squadre per i rispettivi paesi di appartenenza e il mercato in cui le azioni sono scambiate.

Tabella 1. Campione delle squadre oggetto di indagine per Paese

Paese	N	Club	 Mercati finanziari
Danimarca	5	<i>Aalborg Boldspilklub</i>	<i>Copenhagen Stock Exchange</i>
		<i>Aahrus Elite</i>	<i>Copenhagen Stock Exchange</i>
		<i>Brondby</i>	<i>Copenhagen Stock Exchange</i>
		<i>Parken Sport</i>	<i>Copenhagen Stock Exchange</i>
		<i>Silkeborg</i>	<i>Copenhagen Stock Exchange</i>
Francia	1	<i>Olympique Lyonnais</i>	<i>Euronext Paris</i>
Germania	1	<i>Borussia Dortmund</i>	<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>
Inghilterra	2	<i>Celtic</i>	<i>London Stock Exchange</i>
		<i>Manchester United</i>	<i>New York Stock Exchange</i>
Italia	3	<i>Juventus</i>	<i>London Stock Exchange</i>
		<i>Lazio</i>	<i>London Stock Exchange</i>
		<i>As Roma</i>	<i>London Stock Exchange</i>
Olanda	1	<i>AFC Ajax</i>	<i>Euronext Amsterdam</i>
Polonia	1	<i>Ruch Chorzow</i>	<i>Warsaw Stock Exchange</i>
Portogallo	3	<i>Benfica</i>	<i>Euronext Lisbon</i>
		<i>Futebol Clube do Porto</i>	<i>Euronext Lisbon</i>
		<i>Sporting Lisbona</i>	<i>Euronext Lisbon</i>
Svezia	1	<i>AIK Football</i>	<i>Stockholm Stock Exchange</i>
Turchia	4	<i>Besiktas</i>	<i>Istanbul Stock Exchange</i>
		<i>Fenerbahce Sportif Hizmet</i>	<i>Istanbul Stock Exchange</i>
		<i>Galatasaray</i>	<i>Istanbul Stock Exchange</i>
		<i>Trabzonspor Sportif Yatir</i>	<i>Istanbul Stock Exchange</i>

Per quanto riguarda i risultati sportivi, le competizioni si riferiscono a tutte le partite dei campionati nazionali e di coppe internazionali disputate nel periodo compreso tra il 2004 e il 2015, per un totale di 9793 partite. Le vittorie complessive sono state 5185, i pareggi 2257, le sconfitte 2351. Considerato (T) il giorno in cui avviene la competizione sportiva analizzata sono stati valutati i corsi azionari delle società (prezzo di chiusura giornaliero) nei seguenti giorni:

- T-1, ovvero il prezzo di chiusura del giorno precedente la partita o del giorno stesso se la partita si gioca in settimana in orario serale (dopo la chiusura del mercato). Quindi il prezzo del venerdì sera se si gioca nel *week end* oppure il prezzo del martedì sera se la partita si gioca martedì sera (dopo la chiusura del mercato);
- T+1, ovvero il prezzo di chiusura del giorno seguente la partita. Quindi il prezzo del lunedì sera se si gioca nel *week end* oppure il prezzo del mercoledì sera se la partita si gioca martedì in orario serale (dopo la chiusura del mercato).

Nell'analisi empirica, condotta sia a livello di singola società sia a livello aggregato, si è indagato che impatto avessero i risultati sportivi conseguiti dalla società al tempo T sui suoi corsi azionari nel giorno seguente di quotazione (prezzo di chiusura al giorno T+1). Proseguendo con l'analisi, si sono analizzati tutti i bilanci delle società di calcio oggetto del campione e si sono riclassificati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo i modelli di seguito rappresentati.

Tabella 2. Modello di Stato Patrimoniale riclassificato

<p>Attivo immobilizzato o fisso <i>Players Registration</i> Marchi e altri <i>Intangibles</i> Immobilizzazioni Immateriali Crediti vs Società di Calcio a lungo termine Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Altre attività immobilizzate</p> <p>Attivo circolante o corrente Rimanenze Crediti verso Società di Calcio a breve termine Liquidità differite Liquidità immediate</p>	<p>Patrimonio Netto Capitale sociale Riserve Risultato d'esercizio</p> <p>Passività Consolidate Debiti Finanziari consolidati Debiti verso Società di Calcio a lungo termine Altre passività consolidate</p> <p>Passività Correnti Debiti Finanziari correnti Debiti verso Società di Calcio a breve termine Altre passività correnti</p>
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO

Tabella 3. Modello di Conto Economico riclassificato

Ricavi (Totale Fatturato)
Ricavi da gare Diritti TV e ricavi accessori Attività commerciale e <i>Merchandising</i> <i>Sponsor</i> e Proventi pubblicitari Altri ricavi non relativi al settore calcistico
Indice di diversificazione delle fonti di ricavo
Costi operativi totali
Costo del personale Altri costi
EBITDA (escl. <i>Player Trading</i>)
Ammortamenti, Svalutazioni e Accantonamenti (non relativi ai calciatori)
Risultato Operativo (escl. <i>Player Trading</i>)
<i>Player Trading</i>
Ammortamenti e Impairment (relativi ai calciatori) Plusvalenze o Minusvalenze nette da gestione cessione calciatori
Risultato Operativo (compreso il <i>Player Trading</i>)
Proventi Finanziari Oneri Finanziari
Risultato ante Imposte
Imposte d'Esercizio
Risultato Netto d'Esercizio

A differenza di altri lavori scientifici che analizzano l'impatto dei risultati sportivi sui corsi azionari delle società di calcio quotate nel breve termine,¹⁵ ovvero nell'orizzonte temporale dei giorni immediatamente antecedenti e seguenti il risultato sportivo, il nostro lavoro scientifico analizza il fenomeno in un orizzonte temporale di riferimento di medio termine, ovvero su base annuale. L'orizzonte temporale medio, ovvero riferito all'anno, consente infatti di valutare comparativamente, come fattori determinanti delle dinamiche dei corsi azionari, la rilevanza sia dei risultati sportivi, che delle variabili macroeconomiche e delle variabili aziendali interne, senza compromettere e influenzare *a priori* l'equilibrio fra queste variabili quali potenziali determinanti dei corsi azionari. Laddove, infatti, si valutasse l'impatto esclusivamente nell'orizzonte temporale di pochi giorni, la componente emotiva, che nel breve periodo manifesta un impatto preponderante, influenzerebbe oltremodo la significatività dell'analisi, né sarebbe possibile rilevare l'impatto in un orizzonte temporale inferiore all'anno fiscale di diverse variabili aziendali interne che meritano invece di essere analizzate e ponderate al pari dei risultati sportivi. Il


¹⁵ L. D. R. RENNEBOOG, P. VANBRABANT, *Share Price Reactions to Sporty Performances of Soccer Clubs listed on the London Stock Exchange and the AIM*, 2000, cit., H. BERUMENT, N. B. CEYLAN, E. GOZPINAR, *Performance of soccer on the stock market: evidence from Turkey*, 2006, cit.

processo di formazione del prezzo delle azioni delle società di calcio quotate è investigato attraverso il modello di regressione multipla in cui il corso azionario (variabile dipendente), è funzione di diverse variabili (indipendenti), sia interne che esterne alle società di calcio europee quotate. Ciò in quanto si vuole analizzare l'impatto sui corsi azionari delle società sia dei risultati sportivi, sia dei fenomeni macroeconomici, sia delle dinamiche aziendali che influenzano le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il corso azionario consente di individuare, dinamicamente, la valutazione che il mercato attribuisce al capitale economico della società, in quanto il valore di mercato di un'attività riflette il suo potenziale rendimento ed i flussi di cassa che da essa si attendono, mentre il valore contabile fornisce una misura tendenzialmente stabile del patrimonio stesso. Il grafico 1 evidenzia il tasso di variazione dei corsi azionari, per anno, delle società di calcio del campione rispetto al tasso di variazione del Dow Jones Stoxx Europe Football.

La descrizione analitica delle singole variabili indipendenti considerate è contenuta nelle tabelle A/1 e A/2 in appendice. Per quanto attiene la scelta delle variabili indipendenti, l'attenzione è stata posta innanzitutto su alcune variabili aziendali-interne che, sulla base della letteratura in materia, si ritiene possano essere considerate determinanti causali delle dinamiche dei prezzi dei titoli azionari delle società di calcio europee. Le statistiche descrittive delle variabili utilizzate nell'analisi sono rappresentate nella tabella A/3, sempre in appendice. Nel periodo esaminato il valore medio delle azioni delle società risulta essere pari a 7,6 Euro circa. Con riguardo agli indicatori delle performance sportive nel periodo esaminato si evidenzia, mediamente, una crescita. È inoltre evidente la variazione media positiva degli indicatori di natura finanziaria dei club investigati e la variabilità particolarmente marcata degli indicatori di redditività e di efficienza rispetto agli altri indicatori. Si segnalano, infine, i valori medi positivi delle variabili macroeconomiche analizzate.

Grafico 1: Andamento del corso azionario delle società campione



3. Risultati

Nella tabella 4 sono riportati i dati riassuntivi relativi all'andamento dei titoli delle singole squadre il giorno successivo agli incontri esaminati (T+1), mentre nella tabella 5 sono indicati i risultati aggregati.

Dall'analisi emerge che nel caso di risultato agonistico positivo (vittoria) i titoli hanno una *performance* positiva nel 44,40% dei casi, negativa nel 35,39% dei casi, mentre il 20,21% delle volte i prezzi restano invariati. Una sconfitta, invece, è seguita nel 61% dei casi da una *performance* negativa dei corsi, nel 22,42% dei casi da un aumento dei prezzi e nel 16,59% dei casi da nessuna variazione. Un pareggio viene generalmente associato ad una sconfitta; nel 54,81% dei casi, infatti, si registra una riduzione dei prezzi, nel 26,58% dei casi una *performance* positiva, mentre il 18,61% delle volte i prezzi non subiscono variazioni. È possibile evidenziare che il legame fra risultati sportivi e andamento dei corsi è più accentuato nei casi di sconfitta o pareggio, allorquando si registra una riduzione dei prezzi in più del 50% delle volte. Oltre che a motivazioni prettamente economiche, ciò può essere ricondotto anche alla considerazione secondo cui i possessori di titoli calcistici sono spesso tifosi e pertanto tendono ad essere emotivamente legati alla propria squadra del cuore e irrazionalmente ottimisti circa le sue possibilità di successo. Quando si verifica una sconfitta o un pareggio, dunque, il sentimento negativo che ne deriva tende a trasferirsi irrazionalmente dall'area emotiva a quella economica e l'investitore-tifoso è indotto a vendere i titoli della società.

Occorre certamente evidenziare che le vittorie o le sconfitte non sono tutte uguali e alcune producono effetti emotivi, sportivi ed economici molto maggiori di altre. Questi effetti, che originano dai risultati sportivi più rilevanti, generano inevitabilmente un impatto più significativo sui corsi azionari. A mero titolo esemplificativo, in data 17 aprile 2019, ovvero il giorno seguente la sconfitta – inattesa – della Juventus nei quarti di finale della Champions League contro l'Ajax, che ha determinato l'eliminazione della squadra italiana dalla massima competizione europea per Club, con significativi riverberi emotivi oltre che economici (il mancato accesso alle semifinali di Champions League ha determinato minori ricavi certi per oltre 13 milioni di Euro e potenziali sino a 33 milioni), il titolo ha aperto le contrattazioni con una riduzione del 24% rispetto al giorno precedente ed è stato sospeso per poi chiudere la giornata con una perdita del 18%. Lo stesso giorno il titolo dell'Ajax ha aperto in rialzo del 10%.

Tabella 4. Risultati sportivi (tempo T) e variazione (Δ) dei corsi azionari fra T-1 e T+1

Club	Risultato	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$	Totale
Aalborg	Vittorie	94 50,54%	40 21,51%	52 27,96%	186
	Pareggi	40 33,33%	19 15,83%	61 50,83%	120
	Sconfitte	34 23,94%	28 19,72%	80 56,34%	142
Aarhus Elite	Vittorie	77 53,85%	19 13,29%	47 32,87%	143
	Pareggi	26 27,66%	17 18,09%	51 54,26%	94
	Sconfitte	37 22,70%	22 13,50%	104 63,80%	163
Ajax	Vittorie	132 49,07%	54 20,07%	83 30,86%	269
	Pareggi	24 26,67%	27 30,00%	39 43,33%	90
	Sconfitte	23 25,84%	20 22,47%	46 51,69%	89
Benfica	Vittorie	95 39,42%	49 20,33%	97 40,25%	241
	Pareggi	17 23,94%	15 21,13%	39 54,93%	71
	Sconfitte	14 22,58%	9 14,52%	39 62,90%	62
Besiktas	Vittorie	125 51,44%	20 8,55%	89 38,03%	234
	Pareggi	17 16,67%	11 10,78%	74 72,55%	102
	Sconfitte	16 14,29%	13 11,61%	83 74,11%	112
Borussia Dortmund	Vittorie	118 54,63%	17 7,87%	81 37,50%	216
	Pareggi	37 31,36%	10 8,47%	71 60,17%	118
	Sconfitte	23 20,18%	5 4,39%	86 75,44%	114
Brondby	Vittorie	105 54,24%	34 16,92%	62 30,85%	201
	Pareggi	34 28,57%	11 9,24%	74 62,18%	119
	Sconfitte	25 19,53%	11 8,59%	92 71,88%	128
Celtic	Vittorie	71 23,51%	171 56,62%	60 19,87%	302
	Pareggi	8 11,27%	52 73,24%	11 15,49%	71
	Sconfitte	11 14,67%	46 61,33%	18 24,00%	75
Fenerbache	Vittorie	94 34,43%	58 21,25%	121 44,32%	273
	Pareggi	32 37,21%	17 19,77%	37 43,02%	86
	Sconfitte	35 39,33%	19 21,35%	35 39,33%	89
Galatasaray	Vittorie	107 42,80%	37 14,80%	106 42,40%	250
	Pareggi	29 29,90%	8 8,25%	60 61,86%	97
	Sconfitte	24 23,76%	13 12,87%	64 63,37%	101
Juventus	Vittorie	110 43,48%	17 6,72%	126 49,80%	253
	Pareggi	30 24,59%	3 2,46%	89 72,95%	122
	Sconfitte	20 27,40%	2 2,74%	51 69,86%	73
Lazio	Vittorie	104 57,78%	20 11,11%	56 31,11%	180
	Pareggi	39 31,71%	20 16,26%	64 52,03%	123
	Sconfitte	35 24,14%	13 8,97%	97 66,90%	145
Manchester United	Vittorie	44 48,35%	4 4,40%	43 47,25%	91
	Pareggi	10 27,78%	0 0,00%	26 72,22%	36
	Sconfitte	15 38,46%	2 5,13%	22 56,41%	39
Ol. Lione	Vittorie	109 50,70%	32 14,88%	74 34,42%	215
	Pareggi	42 37,84%	9 8,11%	60 54,05%	111
	Sconfitte	22 20,95%	9 8,57%	74 70,48%	105
Parken Sport	Vittorie	121 46,90%	39 15,12%	98 37,98%	258
	Pareggi	40 37,74%	18 16,98%	48 45,28%	106
	Sconfitte	24 28,57%	9 10,71%	51 60,71%	84
Porto	Vittorie	116 38,67%	78 26,00%	106 35,33%	300
	Pareggi	23 26,74%	17 19,77%	46 53,49%	86
	Sconfitte	20 32,26%	14 22,58%	28 45,16%	62
Roma	Vittorie	105 47,51%	15 6,79%	101 45,70%	221
	Pareggi	21 18,75%	6 5,36%	85 75,89%	112
	Sconfitte	17 14,78%	6 5,22%	92 80,00%	115
Ruch Chorzow	Vittorie	26 29,21%	36 40,45%	27 30,34%	89
	Pareggi	21 36,84%	23 40,35%	13 22,81%	57
	Sconfitte	19 22,62%	39 46,43%	26 30,95%	84
Silkeborg	Vittorie	52 36,11%	51 35,42%	41 28,47%	144
	Pareggi	24 26,97%	31 34,83%	34 38,20%	89
	Sconfitte	37 25,69%	48 33,33%	59 40,97%	144
Sporting Lisbona	Vittorie	97 40,59%	50 20,92%	92 38,49%	239
	Pareggi	21 19,81%	27 25,47%	58 54,72%	106
	Sconfitte	23 22,33%	22 21,36%	58 56,31%	103
Trabzonspor	Vittorie	90 45,45%	27 13,64%	81 40,91%	198
	Pareggi	29 27,88%	19 18,27%	56 53,85%	104
	Sconfitte	34 27,42%	11 8,87%	79 63,71%	124

Fonte: elaborazione propria.

La tabella 7 riassume i risultati dell'analisi di regressione ponderata, condotta su dati panel, evidenziando il segno delle variabili e la loro significatività.

$$SP_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 UE_{s_{i,t}} + \beta_2 UE_{r_{i,t}} + \beta_3 RE3_{i,t} + \beta_4 WC_{i,t} + \beta_5 ROI_{i,t} + \beta_6 TA_{i,t} + \beta_7 BV_{i,t} + \beta_8 FD_{i,t} + \beta_9 FPPF_{i,t} + \beta_{10} PD/GDP_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Tabella 7. Regressione ponderata del "corso azionario" su alcuni indici di bilancio e variabili macroeconomiche (periodo 2012-2017)

Variabili indipendenti	Price-to-book value
UEFA Coefficient score (UEs)	0,017
UEFA Coefficient ranking (UEr)	0,018***
Revenue 3 (RE3)	6,461*
Work cost indicator (WC)	-0,648
Return on investment (ROI)	1,596
Total Assets (TA)	5,203*
Brand value (BV)	8,573
Financial debts (FD)	6,707
Fair play financial position (FPPF)	4,749
Public debt/ GDP (PD/GDP)	-1,468
R-quadro corretto	0,624
N. osservazioni	95

La tabella riporta il valore dei coefficienti α e l' R^2 della regressione. Il coefficiente è significativo al livello:
* = 10%; ** = 5%; *** = 1%.

Lo studio di regressione ponderata presenta un R^2 pari a 0,62 nel periodo 2012-2017 e pertanto il modello mostra una buona capacità di spiegare la varianza della variabile dipendente tenendo conto delle variabili indipendenti considerate. Gli indici che aiutano a spiegare l'andamento delle quotazioni delle azioni delle società di calcio quotate sono quelli relativi ai risultati sportivi, al fatturato e al totale attivo di bilancio. Tali variabili esercitano un effetto significativo e con segno positivo, evidenziando pertanto il significativo effetto dei risultati sportivi nonché della dimensione aziendale sui corsi azionari delle società indagate.

4. Conclusioni

L'indagine empirica condotta sembra offrire elementi che consentono di raggiungere gli obiettivi di ricerca introdotti in premessa. Innanzitutto, si registra un legame piuttosto accentuato fra risultati sportivi e andamento dei corsi azionari, soprattutto – nel brevissimo termine – nei casi di sconfitta o pareggio. Ciò può essere ricondotto, evidentemente, alla considerazione secondo cui gli investitori, nel caso delle società calcistiche, sono spesso tifosi e tendono irrazionalmente a trasferire il sentimento negativo che ne deriva dall'area emotiva a quella economica, tanto da essere indotti a vendere i titoli della società. In secondo luogo, il modello econometrico offre risultati che ci consentono di giudicare come buona la capacità del nostro modello di spiegare la varianza della variabile dipendente e ciò rende possibile e significativa l'analisi dei risultati emersi. Le stime pervenute dall'analisi condotta per l'intero periodo consentono di evidenziare come non siano solo i risultati sportivi ma anche alcune variabili di bilancio ad incidere significativamente e ad influenzare chiaramente i corsi azionari delle società calcistiche. Fra queste, in particolare, si rileva il legame molto significativo e positivo tra i corsi azionari e le dinamiche del fatturato delle società. Nell'esercizio econometrico svolto si è evidenziata, inoltre, l'influenza positiva sulle quotazioni di borsa del totale attivo delle società indagate, a dimostrazione che la crescita del *business* rappresenti la principale variabile in grado di influenzarne i corsi, molto più degli indicatori di equilibrio gestionale.

Dall'analisi dei dati sembra emergere, inoltre, che i mercati si dimostrano in grado di leggere sia nel breve periodo i risultati sportivi più rilevanti che generano inevitabilmente un impatto più significativo sui corsi azionari, sia nel medio periodo il divenire dei fenomeni aziendali, espressi attraverso gli indicatori di bilancio considerati ai fini di questa ricerca. Ciò induce a riflettere, in un possibile sviluppo futuro di questa ricerca, sugli altri fenomeni esterni (Richardson et al. 2012),¹⁶ ovvero estranei ai fondamentali economico-patrimoniali delle società calcistiche e a quelli del sistema in cui queste operano, in grado di manifestare effetti sulle dinamiche dei corsi azionari delle stesse.

¹⁶ S. RICHARDSON, R. SLOAN, H. YOU, *What Makes Stock Prices Move? Fundamentals vs. Investor Recognition*, in *Fin. An. J.*, vol.68, n. 2, 2012.

Appendice

Tabella A/1. Variabili analizzate

<i>Performance</i>	<i>Variabile</i>	<i>Codice</i>
<i>Market</i>	<i>Stock price</i>	SP
<i>Sporting</i>	<i>UEFA Coefficient score</i>	UEs
	<i>UEFA Coefficient ranking</i>	UEr
<i>Financial</i>	<i>Revenue 1 (mil euro)</i>	RE1
	<i>Revenue 2 (mil euro)</i>	RE2
	<i>Revenue 3 (mil euro)</i>	RE3
	<i>Remuneration (mil euro)</i>	REM
	<i>Remuneration/ Revenue 1</i>	REM/RE1
	<i>Work cost indicator</i>	WC
	<i>Total debt/ Revenue 1</i>	TD/RE1
	<i>Total debt/ Three-year average Revenue 1</i>	TD/TYRE1
	<i>Equity</i>	EQ
	<i>Total assets</i>	TA
	<i>Equity/ Total assets</i>	EQ/TA
	<i>Consolidated Liabilities/ Total assets</i>	CL/TA
	<i>Current Liabilities/ Total assets</i>	CU/TA
	<i>Value of players' assets</i>	VPA
	<i>Brand value</i>	BV
	<i>Intangibles assets</i>	IA
	<i>Financial costs</i>	FC
	<i>Financial debts</i>	FD
	<i>Financial costs/ Financial debts</i>	FC/FD
	<i>Liquidity / Current liabilities</i>	L/CL
<i>Net financial position</i>	NFP	
<i>Fair play financial position</i>	FPFP	
<i>Economic</i>	<i>Profit for the year (mil euro)</i>	PR
	<i>Return on equity</i>	ROE
<i>Efficiency/Management</i>	<i>Return on investment</i>	ROI
	<i>Operating income</i>	OI
	<i>Financial costs/ Operating income</i>	FC/OI
<i>Control</i>	<i>Index of diversification of revenue (indice di Gini)</i>	IDR
	<i>Stoxx Stock Value (At Closing)</i>	VSTX
	<i>GDP per capita</i>	GDP
	<i>Public debt/ GDP</i>	PD/ GDP
	<i>Annual Average Inflation</i>	AAI

Tabella A/2. Variabili analizzate

Variabili	Descrizione	Fonte	Segno Atteso
UEFA Coefficient score (UEs)	Score annuale calcolato sulla base dei risultati conseguiti da ciascuna squadra nelle competizioni europee nelle 5 stagioni precedenti.	www.uefa.com	+
UEFA Coefficient ranking (UEr)	Indice usato per il rank delle squadre nazionali per la definizione delle griglie di qualificazione nei tornei UEFA.	www.uefa.com	+
Revenue 1 (RE1)	È pari alla somma tra il totale dei ricavi (ricavi da gare, diritti TV, attività commerciale e merchandising, sponsor e proventi pubblicitari, altri ricavi) ed il player trading (somma algebrica tra ammortamenti/impairment relativi ai calciatori e plusvalenze/minusvalenze nette da gestione cessione calciatori).	Bilancio	+
Revenue 2 (RE2)	È pari alla somma tra il totale dei ricavi (ad esclusione però della voce "altri ricavi") ed il player trading.	Bilancio	+
Revenue 3 (RE3)	È pari al totale dei ricavi (il quale non comprende però la voce "altri ricavi").	Bilancio	+
Remuneration (REM)	Esprime i costi - in valore assoluto - derivanti da salari, stipendi, bonus relativi elargiti all'intero personale dipendente (giocatori, staff, amministrazione).	Bilancio	+/-
Remuneration/Revenue 1 (REM/RE1)	È pari al rapporto tra le retribuzioni del personale ed il fatturato 1 e consente di misurare l'incidenza del costo del personale sul volume d'affari della società.	Bilancio	+/-
Work cost indicator (WC)	È pari alla somma delle retribuzioni e ammortamento calciatori, diviso la media triennale del fatturato.	Bilancio	+/-
Total debt/Revenue 1 (TD/RE1)	È pari al rapporto tra indebitamento complessivo (somma tra passività consolidate e passività correnti) ed il fatturato. Consente di misurare l'incidenza dell'indebitamento sul volume d'affari della società.	Bilancio	+/-
Total debt/Three-year average Revenue 1 (TD/TYRE1)	È pari al rapporto tra indebitamento complessivo (somma tra passività consolidate e passività correnti) e la media triennale del fatturato. Serve a misurare l'incidenza dell'indebitamento sulla media triennale del volume d'affari della società.	Bilancio	+/-
Equity (EQ)	Comprende il capitale apportato alla società da parte dei soci e le riserve.	Bilancio	+
Total assets (TA)	Investimenti cui l'impresa ha destinato i mezzi reperiti nello svolgimento della sua attività.	Bilancio	+/-
Equity/Total assets (EQ/TA)	Ammontare del capitale proprio utilizzato per finanziare gli attivi societari.	Bilancio	+/-
Consolidated Liabilities/ Total assets (CL/TA)	Consente di misurare l'incidenza dell'indebitamento sul volume d'affari della società.	Bilancio	+/-
Current Liabilities/Total assets (CU/TA)	È un indicatore dimensionale di indebitamento che evidenzia il peso dei finanziamenti di terzi a breve termine rispetto al totale degli investimenti aziendali	Bilancio	+/-
Value of players' assets (VPA)	Rappresenta il valore complessivo capitalizzato del parco giocatori di una società. Più precisamente si tratta di una voce rientrante tra le immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti.	Bilancio	+/-
Brand value (BV)	Coincide con la voce "marchi ed altri intangibles" presenti nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.	Bilancio	+
Intagibles assets (IA)	È pari alla somma del valore del patrimonio calciatori, lo Sponsor e il Marchio o Brand.	Bilancio	+
Financial costs (FC)	Rappresenta gli interessi e gli altri oneri sostenuti dalla società in relazione all'ottenimento di finanziamenti. Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio.	Bilancio	+/-
Financial debts (FD)	Comprende sia i debiti finanziari correnti che i debiti finanziari consolidati.	Bilancio	+/-
Financial costs/Financial debts (FC/FD)	È un indicatore il cui scopo è quello di misurare il peso degli interessi passivi sull'indebitamento societario. È, dunque, una misura di costo del debito societario.	Bilancio	+/-
Liquidity /Current liabilities (L/CL)	È pari alla somma delle liquidità immediate e differite diviso le passività correnti.	Bilancio	+/-
Net financial position (NFP)	È pari all'indebitamento complessivo di natura finanziaria, le liquidità immediate, i crediti verso le società di calcio al netto dei debiti verso le società di calcio.	Bilancio	+/-
Fair play financial position (FPFP)	È pari alla somma algebrica tra fatturato 1, posizione finanziaria netta e oneri finanziari. Indica se il fatturato è in grado di coprire l'eventuale eccedenza di indebitamento finanziario e i relativi oneri.	Bilancio	+/-
Profit for the year (PR)	Risultato di fine periodo risultante dal conto economico.	Bilancio	+
Return on equity (ROE)	È pari al rapporto tra il risultato netto e il patrimonio netto.	Bilancio	+

Variabili	Descrizione	Fonte	Segno Atteso
<i>Return on investment (ROI)</i>	È pari al rapporto tra il risultato operativo ed il totale attivo.	Bilancio	+
<i>Operating income (OI)</i>	È pari alla somma algebrica tra EBITDA (escluso player trading) e ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (non relativi ai calciatori).	Bilancio	+
<i>Financial costs/ Operating income (FC/OI)</i>	È un indicatore utile per misurare l'incidenza percentuale degli oneri finanziari sul risultato dell'attività operativa dell'impresa (reddito operativo globale)	Bilancio	+/-
<i>Index of diversification of revenue (IDR)</i>	Una variante dell'indicatore di Gini. ¹⁷	Bilancio	
<i>Stoxx Stock Value (VSTX)</i>	Valore dell'indice Stoxx (alla chiusura).	www.stoxx.com	+/-
<i>GDP per capita</i>	È il valore totale dei beni e servizi prodotti da una nazione in un anno, diviso il numero dei residenti	Worldbank.org	+/-
<i>Public debt/ GDP (PD/GDP)</i>	Rappresenta un indice o parametro di quanto lo Stato è in grado di risanare il proprio debito pubblico tramite, ad esempio imposizione fiscale e relativo gettito fiscale.	Worldbank.org	+/-
<i>Annual Average Inflation (AAI)</i>	Indica l'aumento del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un anno.	Worldbank.org	+/-

¹⁷ Quest'ultimo viene usato per calcolare la distribuzione della ricchezza in alcuni Paesi e, nella nostra analisi, abbiamo assunto che le fonti di ricavo si comportino esattamente come i redditi di un dato Paese. La formula generale è: $G = \frac{1}{n} \left[n + 1 - 2 \frac{\sum_{i=1}^n (n+1-i)y_i}{\sum_{i=1}^n y_i} \right]$. Nel calcolo vi è una variante dovuta al fatto che abbiamo considerato la massima uguaglianza nella distribuzione pari a 1 e la massima disuguaglianza pari a 0, mentre nell'indicatore di Gini vero e proprio avviene il contrario; si può dunque considerare il nostro indicatore nel seguente modo: IDR=1-GINI. Ulteriori passaggi matematici ci hanno permesso di giungere ad una formulazione semplificata utilizzabile per il nostro caso specifico: $IDR = \left(\frac{2}{n-1} \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$.

Tabella A/3. Statistiche descrittive

Variabile	Media	Deviazione Standard	Minimo	Massimo
SP	7,5930	20,513	0,026	147,250
UEs	52,903	36,374	4,46	141,880
UEr	72,816	74,094	2	290
RE1	17,863	1,401	10,827	20,144
RE2	17,665	1,405	14,513	20,198
RE3	17,669	1,423	14,650	20,597
REM	17,035	1,523	13,046	19,720
REM/RE1	0,678	1,819	-0,373	21,114
WC	0,701	0,598	-2,804	2,633
TD/RE1	14,255	143,4	-32,08	1648,4
TD/TYRE1	2,548	5,12	-23,379	37,754
EQ	17,275	1,648	12,778	20,325
TA	18,522	1,54	13,584	21,404
EQ/TA	-0,0005	0,711	-3,479	0,811
CL/TA	0,395	0,309	0,0000	1,925
CU/TA	0,624	0,533	0,079	3,038
VPA	16,403	2,267	9,726	19,739
BV	14,389	3,328	4,915	20,202
IA	16,639	2,3775	9,726	20,649
FC	14,815	2,317	7,019	18,247
FD	17,154	2,695	6,844	20,304
FC/FD	0,997	5,811	0,003	62,046
L/CL	0,618	0,751	0,039	6,909
NFP	15,212	1,675	11,930	18,534
FPPF	17,247	1,349	13,548	19,584
PR	15,593	1,772	9,942	18,956
ROE	-0,241	1,672	-7,345	12,299
ROI	-0,068	0,235	-1,074	0,438
OI	16,146	1,561	11,125	18,462
FC/OI	-0,358	5,626	-58,803	11,009
IDR	0,593	0,186	0,11	0,98
VSTX	70,336	11,896	53,433	107,13
GDP	30430,48	14579	7984,2	52345
PD/GDP	0,678	0,486	-1,326	1,327
AAI	0,034	0,049	-0,001	0,25

Bibliografia

- F. ALLEN, *The Market for Information and the Origin of Financial Intermediation*, in *Journal of Financial Intermediation*, vol.1, n.1, 1990, 3-30.
- C. P. BARROS, S. LEACH, *Performance evaluation of the English premier football league with data envelopment analysis*, in *Applied Economics*, vol.38, n.12, 2006, 1149-1458.
- A. R. BELL, C. BROOKS, D. MATTHEWS, C. SUTCLIFFE, *Over the moon or sick as a parrot? The effects of football results on a club's share price*, in *Applied Economics*, vol.44, n.26, 2011, 3435-3452.
- R. BENKRAIEM, W. LOUHICHI, P. MARQUÈS, *Market reaction to sporting results: The case of European listed football clubs*, in *Management Decision*, vol.47, n.1, 2009, 100-109.
- H. BERUMENT, N. B. CEYLAN, E. GOZPINAR, *Performance of soccer on the stock market: evidence from Turkey*, in *The Social Science Journal*, 43, n.4, 2006, 695-699.
- C. BOIDO, A. FASANO, *Football and mood in Italian stock exchange*, in *Review of Financial Studies*, vol.14, 2007, 1-27.
- J. E. BOSCA, V. LIERN, A. MARTÍNEZ, R. SALA, *Increasing offensive or defensive efficiency? An analysis of Italian and Spanish football*, in *Omega*, vol.37, n.1, 2009, 63-78.
- T. S. CAMPBELL, W. A. KRACAW, *Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation*, in *Journal of Finance*, vol.35, n.4, 1980, 863-882.
- F. CARMICHAEL, D. THOMAS, R. WARD, *Team performance: The case of English premiership football*, in *Managerial and Decision Economics*, vol.21, n.1, 2000, 31-45.
- Y. S. CHAN, A. V. THAKOR, *Collateral and Competitive Equilibria with Moral Hazard and Private Information*, in *Journal of Finance*, vol.42, n.2, 1987, 345-363.
- P. DAWSON, S. DOBSON, *Managerial efficiency and human capital: An application to English association football*, in *Managerial and Decision Economics*, vol.23, n.8, 2002, 471-486.
- J. DUQUE, N. A. FERREIRA, *Explaining share price performance of football clubs listed on the Euronext Lisbon*, in *ISEG-Universidade Tecnica de Lisboa Business Administration Working Paper*, n.1, 2005, 1-38.
- A. EDMANS, D. GARCIA, O. NORLI, *Sports sentiment and stock returns*, in *The Journal of Finance*, vol.62, n.4, 2007, 1967-1998.
- E. F. FAMA, *Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work*, in *Journal of Finance*, vol.25, n.2, 1970, 383-417.
- C. FLOROS, *Football and Stock Returns: New Evidence*, *International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2014*, in *Procedia Economics and Finance*, vol.14, 2014, 201-209.
- B. GERRARD, *A resource-utilization model of organizational efficiency in professional sports teams*, in *Journal of Sport Management*, vol.19, n.2, 2005, 143-169.
- R. HEIJ, P. VERMEULEN, L. TEUNTER, *Strategic actions in European soccer: do they matter?* in *The Service Industries Journal*, vol.26, n.6, 2006, 615-632.
- Y. HINO, F. TAKEDA, *Market reactions to sport sponsorship announcements: Comparison between sponsors and their rivals*, in *Sport Management Review*, vol.23, n.3, 2020, 401-413.
- T. HOEN, S. SZYMANSKI, *The americanization of European football*, in *Economic Policy*, vol.14, n.28, 1999, 205-240.

- M. H. MILLON, A. V. THAKOR, *Moral Hazard and Information Sharing: A Model of Financial Information Gathering Agencies*, in *Journal of Finance*, vol.40, n.5, 1985, 1403-1422.
- S. MORROW, L. ROBINSON, *The FTSE-British Olympic Association Initiative: A resource dependence perspective*, in *Sport Management Review*, vol.16, n.4, 2013, 413-423.
- C. ORAL, *Financial performance evaluation of sport clubs traded in Borsa Istanbul by using grey relational analysis*, in *International Journal of Economics and Finance*, vol.8, n.5, 2016, 293-299.
- T. OZAWA, J. CROSS, S. HENDERSON, *Market orientation and financial performance of English professional football clubs*, in *Journal of Targeting, in Measurement and Analysis for Marketing*, vol.13, n.1, 2004, 78-90.
- L. D. R. RENNEBOOG, P. VANBRABANT, *Share Price Reactions to Sporty Performances of Soccer Clubs listed on the London Stock Exchange and the AIM*, in *CentER Discussion Paper*, vol.19, 2000, Tilburg: Finance.
- S. RICHARDSON, R. SLOAN, H. YOU, *What Makes Stock Prices Move? Fundamentals vs. Investor Recognition*, in *Financial Analysts Journal*, vol.68, n.2, 2012.
- A. SAMAGAIO, E. COUTO, J. CAIADO, *Sporting, financial and stock market performance in English football: an empirical analysis of structural relationships*, in *Journal Department of Management*, ISEG/School of Economics and Management, Technical University of Lisbon – Portugal, 2009, 1-42.
- S. SZYMANSKI, T. KUYPERS (a cura di), *Winners and Losers: The Business Strategy of Football*, Viking, Londra, 1999.
- S. SZYMANSKI, *Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer*, in *The Economic Journal*, vol.111, n.469, 2001, 69-84.
- R. B. THOMPSON, C. OLSEN, J. R. DIETRICH, *Attributes of news about firms: an analysis of firm-specific news reported in the Wall Street Journal Index*, in *Journal of Accounting Research*, vol.25, n.2, 1987, 245-274.
- R. A. ZUBER, P. YIU, R. P. LAMBC, J. M. GANDAR, *Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams*, in *Applied Financial Economics*, vol.15, n.5, 2005, 305-313.

CALCIO PROFESSIONISTICO E CONTRASTO AI FENOMENI DI *MOBBING*: A CHE PUNTO SIAMO?

di *Cristian Tulissi**

ABSTRACT: After a brief digression on the concept of mobbing, the paper focuses on the factors that acted as early signs of the development of the case in point and on the instruments that offer protection to victims, both directly and indirectly, evaluating its effectiveness by applying it to two concrete cases.

Finally, a brief analysis of the changes introduced in sport related work by the d. lgs. 36/2021 is done to evaluate possible extension from a subjective point of view of the case in point.

Keywords: *Mobbing – professional football – collective bargaining – reform.
Mobbing – calcio professionistico – contrattazione collettiva – riforma.*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Brevi cenni sul *mobbing* – 3. La tutela costituzionale. La responsabilità del mobber – 4. La tutela della contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro di diritto comune – 5. Il professionismo nello sport. Il calcio professionistico – 6. L'abolizione del vincolo sportivo e la cedibilità del calciatore – 7. Gli strumenti di tutela per il calciatore: la contrattazione collettiva – 8. Gli strumenti di tutela per il calciatore: la normativa della Fédération Internationale de Football Association – 9. Segue. L'art. 15 RSTP-FIFA e il recesso per giusta causa sportiva – 10. Il tetto massimo di calciatori utilizzabili in Serie A, brevi considerazioni personali sul potenziale *mobbing* – 11. Il delicato ruolo dell'allenatore – 12. Il caso Pandev – 13. Il caso Icardi: il *mobbing* torna d'attualità? – 14. Uno sguardo alla Riforma: profili di rilevanza in tema di *mobbing* – 15. Conclusioni

* Dottore in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, praticante avvocato. Vincitore *ex aequo* del Premio RDES per il diritto e l'economia dello sport, Bando 2020/2021, con una tesi dal titolo "Il calcio professionistico e il *mobbing*. Uno studio su strumenti di contrasto e tutela nel quadro della Riforma dello sport". E-mail: cristiantulissi5@gmail.com.

1. Introduzione

Il *mobbing* quale insieme di vessazioni sul luogo di lavoro è un fenomeno che si è imposto in Italia sia nella considerazione dell'opinione pubblica che nelle aule di tribunale a partire dagli ultimi anni del Ventesimo secolo.¹ La proliferazione dell'utilizzo dottrinale e mediatico dell'istituto non è però coincisa con un intervento del legislatore volto a tipizzarne la fattispecie: la giurisprudenza e la dottrina hanno dunque avuto un ruolo fondamentale nella definizione e nell'individuazione degli elementi che devono essere presenti affinché sia possibile qualificare una serie di comportamenti come *mobbing*.

Il mondo del calcio professionistico, nonostante possa sembrare immune da certi fenomeni tipici del rapporto di lavoro ordinario, è stato investito da alcuni casi che la dottrina ha ricondotto nella fattispecie oggetto d'esame. Celebri e più datate nel tempo sono le vicende che hanno riguardato Moreno Ferrario e la Società sportiva calcio Napoli;² Diego Zanin e l'AS Montichiari Srl; Rodrigo Taddei e l'AC Siena Calcio; Fabio Rustico e l'Atalanta Bergamasca Calcio; Vincenzo Iaquinta e l'Udinese Calcio Spa.; Antonio Cassano e l'As Roma;³ Luis Antonio Jimenez e la Ternana Calcio.⁴

Nei paragrafi seguenti, dopo aver brevemente approfondito il concetto di *mobbing* a partire dal suo sviluppo in seno alla psicologia, si analizzeranno gli istituti che hanno costituito terreno fertile per la sua applicazione nell'ambito oggetto di analisi: si tratta nello specifico della riconduzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista nell'alveo della subordinazione e dell'abolizione del vincolo sportivo. *Breviter* si accennerà inoltre alla disciplina della cessione del contratto del calciatore professionista e delle società sportive. In tal senso si renderà necessario un approfondimento relativo alle novità introdotte in materia dal

¹ V. Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, II, 102-109, con commento di G. PERA, *La responsabilità dell'impresa per il danno biologico subito dalla lavoratrice perseguitata dal preposto (a proposito del c.d. «mobbing»)*: nella sentenza indicata per la prima volta un giudice italiano qualifica le vessazioni sul luogo di lavoro come *mobbing*. Si segnala che in H. EGE, *La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 12, l'autorevole psicologo ritiene che nel caso di specie fosse giustificato il riconoscimento del risarcimento del danno a favore del lavoratore ma che non si potesse correttamente parlare di *mobbing*.

² In merito si veda Consiglio di disciplina e conciliazione della Federazione italiana giuoco calcio, Ferrario c. Società sportiva calcio Napoli, in *Foro It.*, 1989, I, 576-580: la vicenda assume rilevanza in quanto i fatti oggetto del contendere sono databili alla fine degli anni Ottanta, dunque anteriormente alla prima pronuncia del giudice ordinario in materia.

³ Per una ricostruzione delle prime vicende che hanno portato i commentatori a parlare di *mobbing* anche nell'ambito del calcio professionistico cfr. P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 60-65.

⁴ Per un approfondimento sul caso Jimenez, rilevante per la scelta di adire la giustizia ordinaria piuttosto che quella sportiva, si rinvia a S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2008, III, 574-581. L'autore auspica a più riprese un intervento chiarificatore del legislatore volto a chiarire l'effettiva portata dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale.

d. lgs. 36/2021 (di seguito Riforma),⁵ tenendo ben presente la possibilità che gli istituti di cui questa si occupa possano subire delle modifiche prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Si analizzeranno infine i casi più recentemente balzati agli onori della cronaca: Goran Pandev contro S.s. Lazio (da qui solo Lazio) e Mauro Icardi contro F.c. Internazionale Milano (da qui solo Inter), in quanto esemplificativi di come le condotte mobbizzanti siano tipicamente poste in essere nell'ambito di circostanze contrattuali, quali il rinnovo dello stesso o il trasferimento del calciatore e per valutare il grado di effettività degli strumenti di tutela di cui si darà conto.

2. *Brevi cenni sul mobbing*

Dal punto di vista etimologico il termine *mobbing* ha una doppia derivazione: dal verbo inglese *to mob*, il quale può alternativamente significare l'affollarsi attorno a qualcuno o l'assalire in modo tumultuoso, e dal latino *mobile vulgus*, inteso come una sommossa senza capi. Il filo conduttore tra i due termini risulta dunque essere il concetto di aggressione.⁶ Il primo studioso ad utilizzare il *mobbing* in questa accezione è stato Konrad Lorenz nell'ambito dell'etologia al fine di indicare il comportamento di un branco di uccelli che si coalizzano contro un membro della stessa specie e lo aggrediscono fino a provocarne l'allontanamento.⁷

Il merito di aver traslato il concetto applicandolo alla psicologia del lavoro va invece riconosciuto allo svedese Heinz Leymann, i cui studi hanno trovato fortuna in Italia grazie all'opera di Harald Ege.⁸ Quest'ultimo afferma che «Il *Mobbing* è una guerra sul lavoro in cui, tramite violenza psicologica, fisica e/o morale, una o più vittime vengono costrette ad esaudire la volontà di uno o più aggressori. Questa violenza si esprime attraverso attacchi frequenti e duraturi che hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima. Le conseguenze psicofisiche di un tale comportamento aggressivo risultano inevitabili per il mobbizzato».⁹

I soggetti del *mobbing* sono dunque tre: l'aggressore, comunemente chiamato *mobber*; l'aggredito o soggetto mobbizzato; gli spettatori. In base al

⁵ D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67.

⁶ P.G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, Giuffrè, Milano, 2000, 6.

⁷ Cfr. P. VERDARELLI, *Mobbing. Il rischio psicosociale nelle organizzazioni*, Carocci Editore, Roma, 2013, 27-28.

⁸ Ege individua i sette parametri fondamentali che devono tassativamente verificarsi affinché si possa parlare di mobbing. Nello specifico si tratta di: ambiente lavorativo, frequenza, durata, tipologia di azioni, dislivello tra protagonisti, andamento secondo fasi successive, intento persecutorio. Si segnala inoltre che tali punti sono spesso richiamati dal giudice nel momento in cui si trova a dirimere una causa in materia. V. *ex multis* Cass. civ. sez. lav., 15 maggio 2015, n. 10037 in *Ilgiuslavorista.it*, 28 luglio 2015 con nota di G. DANISE.

⁹ Definizione del 2001 di Ege riportata in H. EGE, *La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining*, cit., 48-49.

rapporto gerarchico tra le prime due categorie la psicologia del lavoro, avvallata successivamente dalla giurisprudenza,¹⁰ ha individuato diverse tipologie della fattispecie:

1. *mobbing* verticale discendente. È la situazione di fatto, statisticamente la più diffusa in Italia,¹¹ in cui le condotte vessatorie sono poste in essere da un superiore gerarchico che attua tutte le azioni riconducibili nel concetto di abuso di potere.
2. *bossing*. Si tratta di una figura che rientra nel concetto di *mobbing* verticale discendente ma si caratterizza per il fatto che il terrorismo psicologico è programmato dall'azienda o dalle persone che ne occupano le posizioni apicali al fine di ottenere, senza passare per il licenziamento,¹² la riduzione del personale, il ringiovanimento dello stesso, l'eliminazione di una persona sgradita o che per le sue qualifiche costituisce economicamente un peso per il datore di lavoro;¹³
3. *mobbing* orizzontale. In questo caso il *mobber* si trova nella stessa posizione gerarchica del mobbizzato;¹⁴
4. *mobbing* verticale ascendente. I protagonisti delle vessazioni sono dei soggetti gerarchicamente sottoposti al soggetto mobbizzato, i quali solitamente agiscono in situazioni di forti crisi aziendali se le persone al comando sono ritenute inadeguate o se l'imposizione di un nuovo superiore non è vista di buon occhio;¹⁵
5. *mobbing* c.d. misto.¹⁶ Si tratta delle situazioni in cui non è intuitivamente facile individuare i ruoli dei soggetti coinvolti e catalogare le azioni mobbizzanti nelle categorie di cui *supra*. Un esempio classico è il caso in cui il primo a porre in essere le vessazioni è il datore di lavoro ma a seguirlo a ruota, perché ne condividono la politica o per paura di diventare a loro volta vittime, sono anche i colleghi del mobbizzato.¹⁷

¹⁰ Si segnala tra le tante sentenze: Consiglio di Stato sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905, in *Foro Amm.*, 2018, X, 1657.

¹¹ P. VERDARELLI, *Mobbing*, cit., 32. Sono riportati i dati di un'indagine congiunta CGIL-Sapienza Università di Roma, pubblicati nel *Rapporto Italia 2003* da Eurispes. Secondo questa ricerca i casi di *mobbing* verticale, inteso sia come attuato da un superiore gerarchico che dai vertici aziendali, sono l'88% del totale.

¹² In P. G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, cit., 10-11 si sottolinea che in paesi come l'Italia in cui il licenziamento è consentito solo per giusta causa o per giustificato motivo sono più ricorrenti i casi di *bossing*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Le motivazioni che possono spingere il *mobber* a porre in essere le vessazioni sono plurime e possono riguardare la volontà di eliminare un collega perché troppo scomodo, l'invidia, il troppo zelo dimostrato nei rapporti interpersonali, la diversità di razza, orientamento politico o religioso. Sul punto si rinvia a P. G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, cit., 10; H. EGE, *Il Mobbing in Italia. Introduzione al Mobbing culturale*, Pitagora Editrice, Bologna, 1997, cit., 127-139.

¹⁵ Cfr. B. TRONATI, *Il «disagio lavorativo», Mobbing, straining e stress lavoro-correlato nel rapporto di lavoro*, Ediesse, Roma, 2016, 26.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Accanto a queste figure tipiche è stato teorizzato anche il c.d. doppio *mobbing*: si tratta di un'esperienza tipica della realtà mediterranea in cui la famiglia in una prima fase dà sostegno alla

3. *La tutela costituzionale. La responsabilità del mobber*

Le vessazioni sul luogo di lavoro diventano dei comportamenti rilevanti per il diritto perché ledono la sfera personale della vittima:¹⁸ la Costituzione tutela infatti il diritto al pieno sviluppo della personalità umana in ogni ambito in cui questa può esprimersi, di conseguenza anche quello lavorativo. In tal senso, l'art. 2 Cost. stabilisce che *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*. Anche gli artt. 4, 13, 32 Cost., riguardanti rispettivamente il diritto al lavoro, l'inviolabilità della libertà personale e la tutela della salute tutelano i diritti della vittima.

Oltre ad occuparsi della personalità del soggetto, la Costituzione offre un vasto apparato rimediale rappresentato in generale dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e in particolare dagli artt. 37, 39, 41 Cost.. Procedendo con ordine, il primo si occupa della tutela delle donne lavoratrici, il secondo della libertà dell'attività sindacale e il terzo sancisce la libertà dell'iniziativa economica, la quale non può in ogni caso essere svolta *in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*.

Già a partire dalle prime sentenze in materia, l'ambito in cui tipicamente si riconduce la tutela della vittima di condotte mobbizzanti è quello della responsabilità civile.

Rilevante in tal senso è l'art. 2087 c.c.,¹⁹ il quale pone in capo al datore in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato una responsabilità di tipo contrattuale nel caso in cui sia lui l'autore delle condotte vessatorie, oppure si tratti di *mobbing* orizzontale o *mobbing* verticale ascendente.²⁰ Infatti *ex art. 1228 c.c.* il debitore è responsabile di tutte le conseguenze dannose del fatto doloso o colposo di terzi di cui si è avvalso nell'adempimento dell'obbligazione.²¹ I colleghi di lavoro

vittima delle vessazioni ma con il tempo cambia atteggiamento e si mette sulla difensiva, impaurita dalla possibilità che il mobbizzato possa intaccarne la serenità. Sul punto si veda *ex multis* P. G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, 13.

¹⁸ In questi termini P. G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Le molestie morali nel sistema giuridico italiano*, in M. F. Hirigoyen (a cura di), *Molestie morali La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro* (1998), trad. it. Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000, 243.

¹⁹ Art. 2087 c.c.- *Tutela delle condizioni di lavoro*:

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

²⁰ Ad oggi il giudice non è mai stato chiamato a dirimere una controversia in materia nell'ambito del c. d. lavoro parasubordinato, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) di cui all'art. 409 n. 3) c.p.c. Tuttavia a questi rapporti la giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c., lasciando aperta in futuro la possibilità di configurazione del *mobbing*. V. Cass. civ. sez. lav., 2 dicembre 2015, n. 24538, in www.studiolegale.leggiditalia.it (30 settembre 2021).

²¹ In S. MAZZAMUTO, *Un'introduzione al mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime di inadempimento*, in P. Tosi (a cura di), *Il mobbing*, Giappichelli, Torino, 2004, 47-48, l'autore

“mobbizzanti” potrebbero essere chiamati a rispondere ex art. 2043 c.c. ed il datore potrebbe inoltre essere citato in giudizio per violazione dell’art. 2049 c.c., titolato *Responsabilità dei padroni e dei committenti*.²² La giurisprudenza ha superato le differenze di disciplina poste dal codice civile tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,²³ soprattutto in materia di onere della prova, individuando in una «sistemica quadripartita»²⁴ gli elementi che devono necessariamente essere presenti per aversi mobbing: a) *una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.*²⁵

In ordine alla tematica del danno risarcibile il *mobbing* non introduce alcuna novità all’interno della categoria civilistica dei danni risarcibili, nonostante abbia avuto il merito di sollecitare il dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale riguardante il danno alla persona in ambito giuslavoristico.²⁶ I danni risarcibili possono essere

sottolinea che la nozione di terzo deve essere intesa in senso lato, dunque sia chi collabora con il datore in forza di un vincolo contrattuale sia chi lo faccia solo nella realtà dei fatti.

²² Art. 2049 c.c. - *Responsabilità dei padroni e dei committenti*

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

²³ Le principali differenze tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguardano:

1. onere probatorio: nella responsabilità contrattuale il creditore deve provare in giudizio il credito che fa valere, il danno patito e il nesso causale. Nella responsabilità aquiliana l’attore ha a proprio carico anche la prova dell’elemento soggettivo;
2. prescrizione: dieci anni per la responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.), cinque anni per quella extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
3. danni risarcibili: agendo in base ad un titolo contrattuale i danni risarcibili sono solamente quelli prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.), limite che viene meno per la responsabilità extracontrattuale (art. 2056 c.c.).

²⁴ A. ALOISI, *Oltre al danno, la prova dell’intento vessatorio. Il mobbing tra tesi “soggettiva” e complessità dell’azione*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2018, II, 600.

²⁵ Così, *ex multis*: Cass. civ. sez. lav, 28 agosto 2013. n. 19814 in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2014, I, 63-67 con nota di E. PASQUALETTO che parla di «una definizione di *mobbing* che si è venuta via via consolidandosi, e che si trova enunciata anche nella sentenza in epigrafe»; Cass. civ. sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698, disponibile in <http://olympus.uniurb.it> (15 febbraio 2021). Tra le pronunce più recenti si segnala anche: TAR Brescia (Lombardia) sez. I, 4 maggio 2020, n.319, in *Foro Amm.*, 2020, V, 1025.

²⁶ Cfr L. DE ANGELIS, *Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2017, III, 605-606: l’autore sottolinea che il diritto del lavoro, pur fornendo casi di notevole interesse alla giurisprudenza, non ha partecipato direttamente né alla rimeditazione risarcitoria degli anni Sessanta né alla discussione sulla risarcibilità del danno alla persona degli anni Ottanta in cui è intervenuta anche la Corte Costituzionale.

di conseguenza di natura patrimoniale ex artt. 1223 c.c. e 2056 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.: nonostante che sin dalla prima sentenza del Tribunale di Torino²⁷ la scena se la sia presa la componente non patrimoniale, divenendo addirittura nell'elaborazione giurisprudenziale uno degli elementi costitutivi della fattispecie, la dottrina ha ammesso anche la possibilità di risarcimento della componente patrimoniale del pregiudizio patito.²⁸

4. *La tutela della contrattazione collettiva nel rapporto di lavoro di diritto comune*

In ragione di quanto si dirà *infra* sul ruolo della contrattazione collettiva nel mondo del calcio professionistico è d'uopo analizzare preliminarmente come le parti sociali si sono poste in relazione al *mobbing* nei rapporti di lavoro di diritto comune. *In primis* deve essere sottolineato che in Italia i primi accordi collettivi in materia sono databili nei primi anni Duemila, in settori come il pubblico impiego e quello della cooperazione, in ritardo rispetto ad altre nazioni, soprattutto dell'Europa centrale o settentrionale.²⁹

Un autore ha classificato gli interventi della contrattazione collettiva in cinque grandi categorie sulla base dello scopo da questi perseguito: le norme a carattere evocativo che sottolineano l'importanza per il datore di lavoro di adottare tutti gli strumenti utili per la repressione degli atti offensivi della dignità del lavoratore; le norme a carattere programmatico, che impegnano le parti ad un confronto per eventualmente elaborare codici di condotta preventivi; le norme che definiscono il *mobbing* e prevedono un obbligo di attivazione in capo alle parti; le norme che, oltre a definire il *mobbing*, istituiscono apposite strutture per la denuncia, l'assistenza e la redazione di un codice di condotta; le norme che definiscono il *mobbing* e indicano una precisa procedura per la prevenzione del fenomeno.³⁰

La posizione della dottrina non è unanime in merito all'intervento della contrattazione collettiva in funzione di prevenzione: da un lato c'è chi apprezza l'elasticità dello strumento che permette di maneggiare con maggior flessibilità un

²⁷ Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, II, 102-109 con commento di G. PERA, *La responsabilità dell'impresa per il danno biologico subito dalla lavoratrice perseguitata dal preposto (a proposito del c.d. «mobbing»)*.

²⁸ Per un'attenta analisi della relazione tra danno patrimoniale e non patrimoniale nel *mobbing* si rinvia a S. SPINELLI, *Il danno patrimoniale da mobbing*, in *Lav. Giur.*, 2011, V, 455-470. L'autore sostiene che ci si trovi di fronte ad una «*fattispecie a formazione progressiva*», la quale ha sì come risultato finale la determinazione del danno non patrimoniale del mobbizzato ma che nelle sue fasi intermedie può determinare altre situazioni risarcibili con caratteristiche proprie. Per questo motivo si parla di danni patrimoniali da *mobbing* in termini di danni indiretti. *Ivi*, 458.

²⁹ In Germania il primo accordo aziendale in tema di *mobbing* è stato siglato dalla Volkswagen già nel 1996. Sul punto cfr. A. BOSCATI, *Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato e pubblico*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, "Mobbing, organizzazione, malattia professionale", UTET Giuridica, Milano, 2006, 204.

³⁰ *Ivi*, 205-222.

concetto aperto come il *mobbing*;³¹ non manca però chi sostiene che il confronto tra le parti non sia lo strumento più indicato per soddisfare le esigenze preventive.³²

5. *Il professionismo nello sport – Il calcio professionistico*

In Italia il mondo dello sport professionistico è stato integralmente regolamentato per la prima volta dalla l. 23 marzo 1981, n. 91 (da qui l. 91/1981), recante *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, tant'è che un autore ha parlato di vera e propria «emersione dell'ordinamento sportivo».³³

Rilevante in materia di professionismo sportivo è l'art. 2, l. 91/1981, il quale statuisce che *Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*.³⁴ Partendo dal dettato della fonte normativa la dottrina ha individuato i requisiti che le quattro figure di sportivo menzionate devono possedere per essere incluse nell'ambito professionistico: quello soggettivo della qualificazione da parte della federazione sportiva e quello oggettivo dell'obbligazione di prestare la propria attività in forma continuativa verso il pagamento di un corrispettivo.³⁵

Il successivo art. 3 l. 91/1981 pone invece in generale una presunzione di rapporto di lavoro subordinato in capo al solo atleta che svolge la propria prestazione a titolo oneroso, andando a soddisfare uno dei requisiti che devono necessariamente

³¹ *Ivi*, 234.

³² V. E. GRAGNOLI, *Il mobbing fra contrattazione collettiva e sistemi di prevenzione*, in M. Pedrazzoli (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro*, Zanichelli Editore, Bologna, 2007, 125-126.

³³ S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 36.

³⁴ Il dettato dell'art. 2 l. 91/1981 ha fin da subito posto il problema delle figure di sportivo richiamate in quanto la dottrina si è divisa tra chi riteneva che l'elenco fosse tassativo (*ex multis* si segnala E. PICCARDO, *Art. 2. Professionismo sportivo*, in M. Persiani (a cura di), *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 562) e chi invece meramente esemplificativo (cfr. P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, III, 721). Il giudice di legittimità si è allineato, confermando il proprio orientamento, all'interpretazione non estensiva. V. Cass. civ. sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551 in *Foro It.*, 2008, XII, 3641-3650 con nota di L. CARBONE.

³⁵ Cfr. O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in A. Lener – O. Mazzotta – G. Volpe Putzolu – M. Gagliardi (a cura di), *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, XI, 302: l'autore ritiene che quanto disposto dall'art. 2, soprattutto in tema di qualificazione ad opera delle federazioni nazionali, contrasti con il dettato dell'art. 1, l. 91/1981 che sancisce il principio generale della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva.

Si segnala inoltre che attualmente solo quattro federazioni hanno previsto il settore professionistico al loro interno, nello specifico quelle che si occupano di calcio, basket, ciclismo e golf, mentre il motociclismo e la boxe hanno recentemente fatto un passo indietro, con ogni probabilità spinte da ragioni di convenienza economica.

essere presenti affinché una serie di vessazioni prolungate nel tempo possa essere qualificata come *mobbing*. Vengono tuttavia previste delle eccezioni in cui la prestazione è ricondotta nell'alveo dell'autonomia: si tratta dai casi in cui l'attività è svolta in una sola manifestazione sportiva o in singole manifestazioni tra loro collegate, l'atleta ha un'apprezzabile indipendenza dal punto di vista dell'organizzazione degli allenamenti oppure la prestazione non è superiore a otto ore alla settimana, cinque giorni al mese o trenta giorni all'anno.³⁶ Per tutte le altre figure di sportivo professionista indicate nell'art. 21. 91/1981 la giurisprudenza ha più volte ribadito che non è escluso possa essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato, per il quale è necessario però valutare il caso concreto sulla base degli ordinari criteri offerti dal diritto del lavoro.³⁷

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC per brevità) ha previsto al proprio interno il settore professionistico individuandolo, *ex art. 28 c. 1 Norme organizzative interne della FIGC* (da qui NOIF) tra *i calciatori che esercitano l'attività sportiva con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C*. A contrario, sono considerati "non professionisti" coloro i quali svolgono attività per le società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, quelli che praticano il "Calcio a Cinque" e le calciatrici che partecipano ai campionati di Calcio femminile. Per queste ultime tre categorie è *esclusa ogni forma di lavoro professionale, sia autonomo che subordinato* (art. 29 c. 2 NOIF).

La disciplina della l. 91/1981, unitamente alle decisioni prese nell'ambito della federazione, pone il problema dei c.d. "professionisti di fatto", ovvero i calciatori che pur non prendendo parte ai campionati di Serie A, Serie B o Serie C svolgono un'attività che richiede loro lo stesso impegno dal punto di vista fisico e mentale ma non godono delle tutele assicurate *ex lege* agli atleti professionisti.³⁸

³⁶ Le tre ipotesi di tipo quantitativo indicate dal legislatore in cui ad essere applicata è la disciplina del lavoro autonomo non riguardano tuttavia il mondo del calcio che per sua natura non prevede tali modalità di preparazione alle competizioni sportive.

³⁷ Cass. civ. sez. lav., 28 dicembre 1996, n. 11540 in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, 1799; Cass. civ. sez. lav., 8 settembre 2006, n. 18275 in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 9; Cass. civ. sez. lav., 1° agosto 2011, n. 16849 in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, VII-VIII, 1141: il caso in questione è di particolare interesse perché è stata riconosciuta la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato tra una associazione dilettantistica e un massaggiatore, figura non individuata dall'art. 2, l. 91/1981.

³⁸ La situazione di disparità di trattamento è evidente se vengono presi in considerazione i partecipanti al Campionato Nazionale di serie D maschile, dei campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, oltre che delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile. Per questi atleti le NOIF hanno previsto l'obbligo alcune garanzie quali l'obbligo di sottoscrivere degli accordi economici annuali che comprendono le indennità di trasferta, i rimborsi spese e i premi oppure alternativamente una somma lorda annuale suddivisa in dieci mensilità la quale non può superare però i 30.658,00 Euro. In F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 2019, III, 9, l'autore sottolinea molto accuratamente che un impianto così strutturato permette nella realtà dei fatti di celare dietro alle mentite spoglie di semplici rimborsi spese o indennità di trasferta dei veri e propri compensi che hanno però il vantaggio, soprattutto per la società, di godere di un regime fiscale agevolato.

6. *L'abolizione del vincolo sportivo e la credibilità del calciatore*

Il principale elemento che ha contribuito alla proliferazione di casi di *mobbing* nel mondo del calcio professionistico è l'abolizione del vincolo sportivo sancita dall'art. 16, l. 91/1981, da leggersi in combinato disposto con la possibilità di apporre un termine risolutivo al contratto non superiore a cinque anni, della successione di più contratti a termine tra le parti e di cessione dello stesso previo consenso. Queste novità introdotte dal legislatore nel 1981, come si vedrà *infra*, hanno sensibilmente equilibrato il rapporto tra il peso contrattuale dell'atleta e quello della società-datrice all'interno del sinallagma.

Nella situazione *ante* l. 91/1981 in virtù del vincolo sportivo, tale da intendersi l'obbligo per il calciatore nascente dal tesseramento di prestare la propria attività sportiva esclusivamente per la società per la quale firma il c.d. cartellino,³⁹ il sodalizio sportivo poteva liberamente disporre delle prestazioni dell'atleta e addirittura cederlo ad un altro club senza il suo consenso.⁴⁰

Con il dispositivo dell'art. 16, l. 91/1981 il legislatore ne ha sancito l'abolizione, da compiersi entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge e limitatamente alle discipline professionistiche: questo *modus operandi* ha reso ancora più influente la scelta operata dalle singole federazioni di dotarsi o meno del settore professionistico, accentuando la situazione di disparità tra discipline che richiedono lo stesso impegno dal punto di vista temporale, mentale e fisico.

Accanto alle novità introdotte in tema di vincolo sportivo assume rilevanza in tema di *mobbing* anche la disciplina dei primi tre commi dell'art. 5, l. 91/1981.

Procedendo con ordine, l'art. 5, c. 1, l. 91/1981 consente alle parti di inserire nel contratto un termine risolutivo finale non superiore a cinque anni.

Il successivo comma permette invece la successione di più contratti a termine tra le stesse parti. Tale normativa è in deroga rispetto ai principi generali del rapporto di lavoro di diritto comune: la *ratio* della previsione è rinvenibile nella natura e nelle dinamiche della prestazione sportiva. Sia per il calciatore che per la società risulta infatti conveniente avere la possibilità di rinegoziare i termini contrattuali dopo qualche stagione viste le molteplici variabili che possono sopravvenire e che influiscono in sede di trattativa.

³⁹ Cfr P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, in M. Colucci – M.J. Vaccaro (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Sports Law and Policy Centre, 2010, 52: l'autore riporta il significato di vincolo inteso come «laccio, legale o catena» al fine di enfatizzarne la capacità di limitare la possibilità di libera circolazione degli atleti.

⁴⁰ Sono numerosi gli esempi nella storia del calcio italiano di calciatori trasferiti a loro insaputa da una squadra all'altra durante le finestre dedicate. Si segnala per il grande rilievo mediatico avuto al tempo lo scambio tra Roberto Boninsegna e Pietro Anastasi dell'estate 1976, con il primo accasatosi alla Juventus F.C. e il secondo al F.C. Internazionale. Rilevante è che in alcune interviste i due protagonisti non abbiano mai nascosto il loro malcontento nel lasciare le rispettive squadre delle quali dopo anni di militanza erano diventati dei veri e propri simboli.

Per ultimo deve essere menzionato l'art. 5, c. 3 l. 91/1981 che prevede la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza dello stesso tra due società sportive purché ci sia il consenso dell'atleta e siano rispettate le modalità stabilite dalle singole federazioni.⁴¹

Un esempio fittizio può essere utile per comprendere quanto detto *supra* in merito alla rivoluzione che la disciplina della l. 91/1981 ha portato nel rapporto contrattuale tra i poteri del sodalizio e quelli del calciatore. Si pensi al caso in cui un giovane atleta sottoscrive con una società sportiva un contratto della durata di cinque anni. Durante le prime stagioni il calciatore migliora le proprie prestazioni, tanto da divenire centrale sia dal punto di vista tecnico che commerciale per il sodalizio di appartenenza. Giunti ad un anno dalla scadenza del contratto il *club* ha dunque con ogni probabilità l'interesse a far sì che il calciatore ne sottoscriva un altro oppure accetti la cessione per evitare che lo stesso si liberi la stagione immediatamente successiva a c. d. parametro zero. L'eventuale scadenza di contratto provocherebbe infatti per il sodalizio un doppio danno: sia dal punto di vista tecnico-tattico, in quanto virtualmente si andrebbero a rinforzare delle formazioni concorrenti, sia dal punto di vista economico, considerato che non sarebbe possibile incassare una somma di denaro prodromica a coprire almeno le spese investite per la formazione dell'atleta.

Si consideri inoltre che le società sportive possono perseguire fini di lucro in seguito alle modifiche apportate all'art. 10, c. 2, l. 91/1981 dalla l. 586/1996,⁴² promulgata per allineare la disciplina ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Bosman*.⁴³ Secondo la disciplina previgente il sodalizio non poteva perseguire fini di lucro ed era obbligato a reinvestire gli eventuali utili di esercizio per il solo perseguimento dell'attività sportiva. In base ai principi espressi dai Giudici del Lussemburgo le società si trovavano però nella situazione di non poter più inserire a bilancio le somme percepite a titolo di indennità di preparazione e formazione alla scadenza del contratto e di conseguenza erano esposte a problematiche di natura economica. Il legislatore, con lo scopo di attrarre investimenti nel mondo dello sport professionistico, ha dunque modificato la disciplina e abrogato la prescrizione che vietava di trarre dalla partecipazione nel capitale sociale di un club un guadagno.⁴⁴

Per questo motivo può accadere che la società o qualche suo sottoposto, ad esempio come si vedrà *infra* l'allenatore, pongano in essere delle vessazioni volte alla coercizione della volontà del calciatore, per ottenere nella maggior parte

⁴¹ Per quanto riguarda il mondo del calcio la disciplina sui trasferimenti degli atleti da un sodalizio ad un altro è integralmente contenuta nelle NOIF.

⁴² Legge 18 novembre 1996, n. 586 in Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 1996.

⁴³ *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri c. J.M. Bosman e altri*, causa C-415/93, in *Raccolta*, 1995, 5040-5082.

⁴⁴ Sulle modifiche introdotte dal legislatore domestico per allineare la disciplina ai principi espressi dalla Corte di Giustizia sul caso *Bosman* si rinvia *ex multis* a F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Riv. Notariato*, 2000, VI, 1361-1374.

dei casi che lo stesso rinnovi il proprio rapporto contrattuale oppure accetti di essere ceduto ad un altro *club* contro la sua volontà: qualora ne ricorrano i presupposti è di conseguenza possibile riscontrare casi di *mobbing* anche all'interno del mondo del calcio professionistico.

7. *Gli strumenti di tutela per il calciatore: l'Accordo Collettivo*

La contrattazione collettiva costituisce uno degli strumenti più efficaci a disposizione del calciatore sia nell'ambito della prevenzione che della repressione di condotte mobbizzanti. L'Accordo Collettivo (da qui AC A) attualmente in vigore per i calciatori di Serie A è stato sottoscritto il 7 agosto 2012 da FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Associazione Italiana Calciatori (di seguito AIC):⁴⁵ si tratta del settimo contratto siglato dall'approvazione della l. 91/1981 dopo quelli del 1981, 1984, 1986, 1989, 2005 e 2011. Particolarmente interessanti sono le vicende dell'estate 2011 sfociate nello sciopero deciso dai calciatori per la prima giornata della stagione 2011/2012: le parti si sono infatti scontrate in merito agli artt. 7, 11, 12 AC A, i quali assumono rilevanza determinante per il contrasto dei fenomeni di mobbing nel calcio professionistico.⁴⁶

L'art. 7 AC A, ripreso nei contenuti fondamentali anche negli accordi collettivi siglati dall'AIC sia con la Lega Nazionale Professionisti Serie B che con la Lega Pro, è con ogni probabilità la norma che meglio tutela il calciatore professionista da condotte vessatorie potenzialmente mobbizzanti in ambito nazionale. Esso sancisce che *“La società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.”*⁴⁷ Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalle Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero [...]. Un autore, analizzando la portata dell'art. 7 AC A anteriormente alle vicende della stagione 2011/2012, ha individuato in base alla sua ampiezza di contenuto nella prima parte la presenza di tutti i presupposti necessari per la configurazione di ipotesi di mobbing verticale discendente e nella seconda terreno

⁴⁵ Il testo integrale dell'Accordo Collettivo è disponibile all'indirizzo www.assocalciatori.it alla voce “Normativa”.

⁴⁶ Lo sciopero, il secondo dopo quello del 1996 sulla sentenza Bosman e il Fondo di Garanzia, ha occupato le prime pagine dei giornali a lungo. L'opinione pubblica si è per la maggior parte schierata contro i calciatori, tanto che è dovuto intervenire il presidente dell'AIC per ribadire che «le rivendicazioni dei calciatori non sono state assolutamente di carattere economico, ma sono riferite alla tutela di diritti riconosciuti a chi esercita una qualsiasi attività lavorativa», tacciando di demagogia i giornalisti. V. S. CAMPANA, *Tra diritti e demagogia*, in *Il Calciatore*, 2011, VI, 9.

⁴⁷ L'art. 11 AC A riguarda l'ipotesi dell'esclusione dall'attività per sanzioni conseguenti a illeciti disciplinari.

potenzialmente fertile per lo sviluppo di mobbing verticale ascendente.⁴⁸ La LNP A in sede di trattative puntava a rendere meno rigida la disciplina dei c. d. fuori rosa, ovvero gli atleti regolarmente sotto contratto con una società ma costretti ad allenarsi individualmente o a piccoli gruppi. Come è facilmente intuibile, la scelta di estraniare dal gruppo alcuni elementi può essere sì dettata da esigenze strettamente tecniche e collegate all'esercizio dell'attività sportiva ma in un numero consistente di casi ha il solo scopo di punire l'atleta, aprendo le porte a possibili casi di *mobbing*.⁴⁹ L'esclusione da ogni tipo di attività, anche se solo temporanea, non è ammissibile ex art. 11.1 AC A nemmeno per ragioni disciplinari: secondo la dottrina ci si troverebbe infatti di fronte oltre che ad un caso di *mobbing* anche in presenza di una violazione dell'art. 32 Cost. in combinato disposto con l'art. 2087 c.c.⁵⁰

La contrattazione collettiva prevede anche una disciplina di matrice processuale al fine di rendere effettiva la tutela dei diritti sanciti dall'art. 7 AC A, nello specifico all'art. 12 AC A. Dopo aver ribadito al punto 1 che nel caso in cui la società non adempisse agli obblighi contrattuali il calciatore avrebbe diritto a chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto, l'art. 12.2 AC A regola nello specifico l'*iter* da seguire in caso di violazione da parte del sodalizio degli obblighi previsti dall'art. 7.1 AC A.⁵¹ *In primis* deve essere inviata al club una diffida per iscritto alla quale se non viene dato seguito entro tre giorni può scattare il ricorso al collegio arbitrale: qui si può ottenere o la reintegrazione o la risoluzione del contratto, più il risarcimento del danno quantificato in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione lorda annua. L'art. 12.4 AC A sancisce inoltre che se l'atleta ottiene dal collegio arbitrale una pronuncia di reintegrazione e la società non adempie entro cinque giorni dalla ricezione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno patito, in questo caso quantificato nella retribuzione dovuta fino al termine della stagione.

8. *Gli strumenti di tutela per il calciatore: la normativa della Fédération Internationale de Football Association*

Le tutele da condotte potenzialmente mobbizzanti non si limitano però solamente al diritto domestico italiano, dato che alle società affiliate alla FIGC, essendo questa

⁴⁸ S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, cit., 566.

⁴⁹ Per superare la situazione di stallo creatasi all'alba della stagione 2011/2012 la FIGC ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 7 AC A che garantisce il diritto al calciatore di allenarsi in strutture messe a disposizione dal club per la prima squadra e di svolgere l'attività in un ambiente consono alla dignità professionale. Dal canto suo però il sodalizio può organizzare allenamenti differenziati per ragioni tecniche o tattiche, compresi i percorsi riabilitativi.

⁵⁰ M. J. VACCARO, *L'accordo collettivo dei calciatori di Serie A del 7 agosto 2012: spunti di riflessione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 9, n. 1, 2013, 33.

⁵¹ La stessa disciplina si applica anche al caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare ex art. 11.1 AC A.

a sua volta parte della *Fédération Internationale de Football Association* (di seguito FIFA), si applica anche la normativa prevista nelle *Regulations on the Status and Transfer of Players* (da qui RSTP-FIFA).

Il principio generale sancito dall'art. 13 RSTP-FIFA, che richiama la disciplina interna, sancisce che il contratto tra un calciatore professionista e un club termina o alla scadenza dello stesso o per accordo tra le parti: la *ratio* è quella di favorire il rispetto dell'ordinaria scadenza del rapporto, rendendo meno favorevole per il calciatore lo scioglimento unilaterale senza giusta causa.⁵²

Coerentemente con gli obiettivi perseguiti dall'intera disciplina l'art. 14 RSTP-FIFA stabilisce che il contratto può essere sciolto dalle parti senza alcuna conseguenza in termini di compensazione monetaria in presenza di una giusta causa. Nel Commentario alle RSTP-FIFA la stessa organizzazione sottolinea che la valutazione della sussistenza della giusta causa deve essere fatta valere basandosi sul caso concreto e fornisce due casi tipo a titolo di esempio, i quali secondo la dottrina sono sintomatici della volontà di valorizzare la stabilità contrattuale.⁵³ In materia di recesso dal contratto per *just cause* sono molte le pronunce giurisprudenziali sia della FIFA Dispute Resolution Chamber (di seguito DRC) sia della Court of Arbitration for Sport (da qui CAS).⁵⁴

Particolarmente interessante per le tematiche oggetto della trattazione, nonostante nel caso concreto non sia stata riconosciuta la giusta causa di recesso dal rapporto contrattuale a favore di un giocatore quasi totalmente posto ai margini della rosa, è una pronuncia datata 2014 del CAS nella quale il collegio arbitrale afferma che «*many clubs seem to banish players to the reserves as a way to "persuade" them to leave the club, be it because they are no longer wanted, injured or just too expensive. These types of clubs tend to disguise the economic reason for dropping the player behind sporting or medical grounds that can be legitimate. As with most rights, there is a line that can be crossed or not and any judging body has to look carefully at the facts before it to determine wherever that line has been crossed*».⁵⁵ La dottrina domestica,

⁵² La disciplina dello scioglimento del rapporto senza giusta causa è contenuta nell'art. 17 RSTP-FIFA.

⁵³ Il Commentario alle RSTP-FIFA è disponibile online all'indirizzo <https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-rstp-commentary-2006.pdf?cloudid=eeorr2eogoidxzlbwhr8> (ottobre 2021). I due casi esemplificativi sono invece puntualmente ricostruiti in M.H. PALOMBA, *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 11, n. 2, 2015, 62.

⁵⁴ Si segnalano *ex multis* e a titolo esemplificativo: CAS 2013/A/3091 *Fc Nantes v. Fédération Internationale de Football Association & Al Nasr Sports Club*; CAS 2013/A/3092, *Ismail Bangoura v. Al Nasr Sports Club & FIFA*; CAS 2013/A/3093, *Al Nasr Sports Club v. Ismael Bangoura & Fc Nantes*; CAS 2014/A/3706, *Christophe Grondin v. Al-Fiasaly Football Club*; CAS 2016/A/4843, *Hamzeh Salameh & Nafit Mesan FC v. Fédération Internationale de Football Association*.

⁵⁵ CAS 2014/A/3642, *Erik Salkic v Football Union of Russia (FUR) & Professional Football Club Arsenal*.

Il paragrafo riportato (CAS 2014/A/3642, cit., para. 106), in una traduzione ad opera di chi scrive, afferma che «molte squadre sembrano esiliare i giocatori nella squadra riserve come mezzo per

muovendo le proprie considerazioni dal passaggio riportato, ha individuato nell'abuso del diritto da parte delle società il confine tra la legittimità e l'illegittimità della pratica di mettere i calciatori fuori rosa o assegnarli alla squadra riserve:⁵⁶ questa considerazione può rivelarsi utile anche in tema di prevenzione di episodi di *mobbing* nel mondo del calcio professionistico in quanto il calciatore, nonostante la prova dell'abuso e di conseguenza dell'intento vessatorio sia difficile nella realtà dei fatti, ha un ulteriore strumento di tutela azionabile.

L'art. 14 par. 2 RSTP-FIFA stabilisce inoltre che ogni condotta abusiva volta a forzare la controparte a terminare o cambiare i termini del contratto dà il diritto a quest'ultima di terminare il contratto con giusta causa:⁵⁷ tenendo presente che nella maggior parte dei casi l'obiettivo delle condotte mobbizzanti è quello di indurre il calciatore ad accettare offerte di rinnovo al ribasso o trasferimenti poco graditi, questa norma assume notevole rilevanza. Allo stesso modo nell'ipotesi di *mobbing* verticale ascendente, quindi posto in essere dal calciatore nei confronti del club, la stessa società può godere di un rimedio utile per evitare che la situazione si protragga e vada a inficiare equilibri che nel mondo professionistico sono già di per sé molto fragili.

9. *Segue. L'art. 15 RSTP-FIFA e il recesso per giusta causa sportiva*

La FIFA, considerata le oggettive difficoltà riscontrate soprattutto in materia di onere della prova ad invocare la giusta causa per la risoluzione del contratto, ha introdotto all'art. 15 RSTP-FIFA il concetto di recesso per giusta causa sportiva.⁵⁸

Dalla lettura della norma e ricostruendo i principi espressi nella esigua giurisprudenza in materia è possibile individuare le tre condizioni che devono verificarsi affinché il calciatore professionista possa invocare la giusta causa sportiva:⁵⁹ 1) che sia un "*established professional*", ovvero un professionista

persuaderli a lasciare il club perché non sono più voluti, infortunati o solamente troppo costosi. Queste società tendono a travestire la ragione economica che sta dietro la scelta di "declassare" il calciatore dietro motivazioni sportive o mediche che sarebbero legittime. Come per molti diritti, c'è una linea che può essere o meno superata e ogni organo giudicante deve guardare con attenzione ai fatti per determinare se tale linea è stata superata».

⁵⁶ M. H. PALOMBA, *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, cit., 73.

⁵⁷ Traduzione ad opera di chi scrive.

⁵⁸ Art. 15 RSTP-FIFA – *Terminating a contract with sporting just cause*

An established professional who has, in the course of the season, appeared in fewer than ten per cent of the official matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player's circumstances in the appraisal of such cases. The existence of sporting just cause shall be established on a case-by-case basis. In such a case, sporting sanctions shall not be imposed, though compensation may be payable. A professional may only terminate his contract on this basis in the 15 days following the last official match of the season of the club with which he is registered.

⁵⁹ Per quanto concerne la giurisprudenza in materia di recesso per giusta causa sportiva si segnalano DRC 10 agosto 2007 (disponibile online all'indirizzo web <https://resources.fifa.com/image/upload/871322-739822.pdf?cloudid=utz8f93cd90x5xmjfgbf>); CAS 2007/A/1369, *O. v. FC Kytlyia Sovetov*

affermato; 2) che abbia partecipato a meno del 10% delle gare ufficiali disputate dal club; 3) che la notifica del recesso sia inoltrata al club entro quindici giorni dall'ultimo impegno ufficiale.

In merito al primo dei requisiti la DRC, nel momento in cui ha dovuto dirimere una controversia in materia, ha individuato alcuni criteri oggettivi e soggettivi utili per stabilire se ci si trovi di fronte o meno ad un c. d. professionista affermato. Dal punto di vista oggettivo devono essere considerate l'età del calciatore nel momento in cui chiede il recesso e le sue prestazioni e presenze nel corso delle stagioni precedenti, confrontate con i compagni di squadra con caratteristiche tecniche e tattiche simili. In ambito soggettivo il *focus* deve essere invece posto sulle aspettative che il calciatore ragionevolmente può avere in merito al numero di gare a cui prenderà parte nella stagione, paramtrate al livello delle competizioni a cui prende parte il *club*.⁶⁰

Per quanto concerne il secondo parametro, il concetto di "gare ufficiali" viene definito nella sezione dedicata alle definizioni delle RSTP-FIFA: si tratta di tutte le gare in ambito nazionale ed internazionale a cui prende parte il sodalizio, ad eccezione delle amichevoli e dei match di esibizione. Più problematica è invece la questione della soglia del 10%, alla quale la DRC e il CAS hanno dato un'interpretazione non univoca. Infatti, mentre la DRC ha preferito interpretare la definizione dal punto di vista strettamente grammaticale, considerando dunque il numero di gare giocate invece che i minuti effettivi di utilizzo,⁶¹ il CAS ne ha ribaltato completamente l'impostazione ritenendo rilevanti i minuti effettivamente giocati dal calciatore: viene affermato che se così non fosse l'art. 15 RSTP-FIFA sarebbe facilmente aggirabile schierando un calciatore in almeno il 10% delle partite ma solo per un minuto.⁶²

Anche l'art. 15 RSTP-FIFA, al pari del precedente, può assumere rilevanza nel contrasto ai fenomeni di *mobbing* nel calcio professionistico soprattutto se, come si vedrà *infra* nel caso di Mauro Icardi, il calciatore coinvolto soddisfa le condizioni poste per essere considerato un professionista affermato.

10. *Il tetto massimo di calciatori utilizzabili in Serie A, brevi considerazioni personali sul potenziale mobbing*

La FIGC ha limitato l'applicazione della nuova disciplina al solo campionato di Serie A sull'ampiezza delle rose nel novembre del 2014,⁶³ spinta da un lato dalla volontà di valorizzare i calciatori formatisi in Italia per favorire la competitività

Samara; CAS 2012/A/2844, *Gusse Vitali v. C.S. Fotbal Club Astra & Romanian Professional Football League*; DRC 7 giugno 2018 (disponibile *online* all'indirizzo web <https://resources.fifa.com/image/upload/06181022-c-3017649.pdf?cloudid=blaxljyv14n8f0bzqipk>).

⁶⁰ DRC 7 giugno 2018, cit., para. 12.

⁶¹ DRC 10 agosto 2007, cit., para. 23.

⁶² CAS 2007/A/1369, cit., paras. 59-68.

⁶³ C.U. FIGC 20 novembre 2014, n. 83/A, il quale è stato successivamente chiarito dalla Circolare relativa al C.U. FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014.

della squadra nazionale e dall'altro dalla crisi economica che sta mettendo in seria difficoltà molti club della massima serie, accentuata in questi ultimi due anni dalla pandemia globale. La federazione impone a detti sodalizi di poter utilizzare in campionato un massimo di 25 calciatori che devono essere indicati in un apposito elenco,⁶⁴ pena la sconfitta a tavolino.⁶⁵

È parere di chi scrive che la disciplina in questione, nonostante possa a prima vista apparire come naturalmente prodromica allo sviluppo del *mobbing* in ambito calcistico, apporti molti benefici in termini di prevenzione del fenomeno. Infatti, potendo schierare un massimo di 25 calciatori che abbiano superato i 22 anni,⁶⁶ i *club* sono disincentivati a costruire rose lunghissime costituite da giocatori esperti e di conseguenza con stipendi più elevati, preferendo invece gli investimenti finalizzati alla formazione e al lancio nel professionismo di giovani calciatori. Se fino a qualche anno fa questo ragionamento si adattava bene solamente alle realtà più piccole e con meno potere di spesa, oggi anche le c.d. *big* del calcio italiano si trovano costrette, in un contesto come sottolineato *supra* fortemente messo in crisi dalla pandemia, a rivedere il loro monte ingaggi e preferire il lancio di calciatori cresciuti tra le fila del proprio settore giovanile per ragioni di bilancio.

11. *Il delicato ruolo dell'allenatore*

Il focus della trattazione in tema di *mobbing* nel calcio professionistico si è fino a questo punto concentrato soprattutto sul rapporto tra il club e l'atleta. Tuttavia, nell'ambito dei delicati equilibri esistenti all'interno della realtà calcistica la figura dell'allenatore assume un ruolo rilevante considerando il fatto che, per la natura delle mansioni, si trova quotidianamente a contatto con i giocatori.⁶⁷

In primis deve essere segnalato che le NOIF prevedono l'obbligo, sia per i calciatori che per gli allenatori, di ottemperare a quanto imposto dalla contrattazione collettiva e dai singoli contratti individuali.⁶⁸ In tal senso si pone una

⁶⁴ La procedura per la redazione dell'elenco, i termini per il deposito e i casi tassativi in cui può essere modificato sono indicati nei punti 3-7 C. U. FIGC 20 novembre 2014, n. 83/A.

⁶⁵ Punto 9 C. U. FIGC 20 novembre 2014, n. 83/A.

⁶⁶ Tra i 25 calciatori in lista, almeno quattro devono appartenere alla categoria dei "calciatori formati nel club", tali da intendersi coloro i quali tra i quindici e i ventuno anni, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo dalla società in cui militano per un periodo alternativamente non continuativo di 36 mesi o per tre intere stagioni sportive. Inoltre è previsto l'obbligo di inserimento di quattro "calciatori formati in Italia": si tratta di atleti che nella stessa fascia d'età siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più clubs italiani per un periodo anche non continuativo di 36 mesi o per 3 stagioni sportive.

Tuttavia il limite dei 25 calciatori non si applica e possono essere schierati in numero illimitato coloro i quali al 31 dicembre della stagione precedente a quella di riferimento non abbiano già compiuto il 22° compleanno.

⁶⁷ Si segnala che il contrasto tra l'allenatore e i propri calciatori può essere anche fisiologico: in questo senso è importante sottolineare che non ogni situazione conflittuale è idonea a sfociare in episodi di *mobbing* in quanto in alcuni settori come quello calcistico assume i connotati della quotidianità.

⁶⁸ Art. 92 c. 2 NOIF.

problematica in merito agli allenatori di Serie A per i quali, non essendo stato rinnovato il contratto collettivo, il rapporto di lavoro è attualmente regolato dalle disposizioni generali di legge e dal contenuto del contratto individuale. Il giudice ordinario ha ritenuto però comunque applicabile in un contenzioso il contenuto del contratto collettivo non rinnovato se nell'accordo individuale è presente la clausola che vi fa espressamente rinvio.⁶⁹

La norma di riferimento è l'art. 18 c. 1 dell'accordo collettivo allenatori,⁷⁰ il quale sancisce che *L'allenatore, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società e predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità, a cui fanno eco i principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.*⁷¹ L'allenatore è dunque libero nella scelta di schierare o meno un giocatore e in che posizione utilizzarlo, ancor più considerato il fatto che in ambito sportivo non si applica l'istituto del demansionamento o riduzione delle mansioni professionali.⁷²

Nella pratica può però accadere che, nonostante la società non possa ingerirsi nelle scelte tecniche, l'allenatore decida di escludere il calciatore senza ragioni tecniche obiettive per assecondare la politica del suo club: in questo caso e in presenza degli altri elementi costitutivi del *mobbing* il tecnico si porrebbe dunque in una posizione di corresponsabilità per i danni subiti dall'atleta.⁷³

Più delicata è invece la valutazione del caso in cui l'allenatore agisca indipendentemente dalla volontà della società ponendo in essere una pluralità di condotte abusive nei confronti di uno o più giocatori. Nonostante sia suo diritto non schierare un calciatore per ragioni puramente tecniche o tattiche, la situazione muterebbe di prospettiva se tale scelta fosse accompagnata da altri atteggiamenti molesti.⁷⁴ La dottrina ha puntualizzato che in una situazione di questo tipo, oltre a trattarsi di una condotta contraria agli obblighi imposti dall'accordo collettivo di cui

⁶⁹ Trib. Firenze, 27 novembre 2014, n. 1150 in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2015, III, 648-672 con nota di V. DEL GAISO. Nel caso di specie, riguardante la controversia tra l'allenatore Delio Rossi e A.C.F. Fiorentina, il giudice di merito ha ritenuto applicabile il contratto collettivo allenatori nonostante questo non fosse stato rinnovato o prorogato alla scadenza che, come riportato nella dottrina citata, si è verificata il 30 giugno 2010.

⁷⁰ Il testo dell'accordo collettivo in questione è disponibile all'indirizzo <https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/Ac%20All%20Pf-Soc%20Spor.pdf> (ottobre 2021).

Si riporta che il contenuto della norma in questione è ripreso dall'art. 15 dell'accordo collettivo attualmente in vigore per gli allenatori di Lega Pro e dall'art. 18 dell'accordo collettivo attualmente in vigore per gli allenatori di Serie B, entrambi reperibili all'indirizzo web www.assoallenatori.it.

⁷¹ Art. 19 accordo collettivo allenatori.

⁷² Per espressa previsione dell'art. 4 c. 8 l. 91/1981 all'atleta professionista non si applica infatti l'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 il quale modifica l'art. 2103 c.c. Sul punto in dottrina si rinvia a P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, cit., 56.

⁷³ *Ivi*, 59.

⁷⁴ Esempi tipici di atteggiamenti molesti in ambito calcistico sono l'obbligo di svolgere allenamenti più pesanti rispetto al resto del gruppo, la continua svalutazione davanti agli altri componenti della squadra fino alla totale esclusione dall'attività agonistica nelle ipotesi disciplinate dall'art. 7 AC A.

supra, in presenza anche dell'elemento soggettivo ci si troverebbe di fronte ad un'ipotesi di *mobbing* per la quale la responsabilità è a carico dell'allenatore, salvi gli obblighi posti in capo al club-datore di lavoro dagli artt. 1128 e 2049 c.c..⁷⁵

12. Il caso Pandev

La diatriba tra l'attaccante di nazionalità macedone Goran Pandev e la Lazio è la vicenda più famosa per quanto riguarda il *mobbing* nel mondo del calcio professionistico, considerati soprattutto la popolarità dei soggetti coinvolti e un periodo di forte diffusione della fattispecie in generale nel mondo del lavoro.⁷⁶

Lo scontro tra le parti inizia nell'estate del 2009 quando il calciatore, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2010, rifiuta il rinnovo proposto dalla Lazio e manifesta apertamente la propria volontà di essere ceduto ad altro *club*. L'allenatore, di comune accordo con la società, decide di escludere Pandev per l'inizio della stagione 2009/2010 dalle attività del gruppo e di non convocarlo per le competizioni, facendo valere il diritto alla libertà nelle scelte di matrice tecnica. Inoltre, viene imposto al calciatore di continuare ad allenarsi per mantenere un adeguato stato di forma fisica. Pandev decide di reagire ricorrendo al collegio arbitrale con procedimento d'urgenza e ottiene, in data 23 dicembre 2009, un lodo arbitrale che sancisce la risoluzione contrattuale per violazione imputabile alla società datrice dell'art. 7 AC A e un risarcimento del danno quantificato in 160.000,00 Euro. La vicenda si conclude definitivamente con una pronuncia del giudice di legittimità che conferma quanto espresso dal collegio arbitrale.⁷⁷

Il caso *de quo* è rilevante ai fini della materia trattata per un paio di motivi: *in primis*, come rimarcato dalla dottrina, evidenzia che il periodo in cui il calciatore si avvicina alla scadenza del contratto può essere caratterizzato da vessazioni volte alla coartazione per ottenerne il rinnovo alle condizioni imposte dal club.⁷⁸ È da sottolineare poi l'importanza che assume la contrattazione collettiva per la prevenzione del *mobbing* nell'ambiente del calcio professionistico: l'art. 7 AC A assicura infatti una tutela forte della posizione dei calciatori, garantendo a Pandev di fronte ad una mancata cessazione delle condotte vessatorie la risoluzione del contratto e la possibilità di trovare un nuovo ingaggio.

⁷⁵ P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, cit., 59.

⁷⁶ Per una ricostruzione della vicenda che ha visti coinvolti Pandev e la Lazio si veda anche S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 2019, III, 8-9.

⁷⁷ Cass. civ. sez. lav., 19 agosto 2013, n. 19182 in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 9, n. 3, 2013, 147-158.

⁷⁸ S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, cit., 573. L'autore fa notare infatti che il calciatore, nel momento in cui scade il contratto, può sottoscrivere un nuovo accordo con un'altra società, la quale non deve corrispondere alcuna somma al sodalizio precedentemente detentore del rapporto.

13. *Il caso Icardi: il mobbing torna d'attualità?*

Anche il caso del calciatore Mauro Emanuel Icardi e l'Inter a cavallo tra gli ultimi mesi della stagione 2018/2019 e l'inizio del campionato 2019/2020 è importante perché sintomatico di tutte le considerazioni svolte sin qui in tema di *mobbing* nel mondo del calcio professionistico. In particolare, la questione dimostra come il calciatore, a differenza dei rapporti di lavoro subordinati ordinati, non possa essere considerato parte debole del rapporto contrattuale e che in molti casi, soprattutto in ambito mediatico, si faccia riferimento all'istituto in maniera non sempre precisa. Inoltre, per stessa ammissione di uno dei soggetti direttamente coinvolti, non deve essere dimenticato che raramente le dinamiche interne al rapporto tra società e calciatori vengono rese integralmente pubbliche e che solo in un numero marginale di casi la giustizia sportiva arriva ad emettere una decisione, essendo preferita una composizione alternativa e meno dannosa per le parti delle controversie.⁷⁹

La contesa inizia nel mese di febbraio del 2019, periodo in cui la moglie e agente del calciatore Wanda Nara rilascia alla stampa alcune dichiarazioni riguardanti il valore di mercato del marito, il suo rinnovo contrattuale e le qualità di alcuni professionisti presenti nel club. L'Inter, non gradendone la portata, reagisce togliendo la fascia da capitano a Icardi, il quale a sua volta non prende più parte all'attività agonistica facendo leva su un dolore al ginocchio di cui, come dichiarato dalla società in un comunicato ufficiale, le visite specialistiche non individuano né la causa né eventuali lesioni o risentimenti. Nonostante ciò, il calciatore continua a rendersi indisponibile e rientra in campo solo nel mese di aprile dopo una mediazione tra l'Inter e un legale conclusasi con successo. La situazione si riaccende nel mese di luglio, alle porte della stagione 2019/2020: al calciatore regolarmente presentatosi in ritiro viene comunicato che l'intenzione della società è quella di arrivare ad una cessione. Inoltre, in conformità con quanto disposto dall'art. 7 AC A, gli viene permesso di prendere parte solamente agli allenamenti atletici e tecnici, restando escluso sia dalle sedute di natura tattica sia dalla tournée a cui la squadra prende parte nel mese di luglio.

Dopo aver rifiutato qualche proposta, il calciatore agisce di fronte al collegio arbitrale in data 30 agosto 2020, lamentando una violazione dell'art. 7 c. 1 AC A e chiedendo, oltre al reintegro totale in squadra, un risarcimento del danno da un milione e mezzo di euro. Tuttavia, qualche giorno dopo Icardi accetta il trasferimento a titolo temporaneo, lasciando cadere la questione davanti agli organi di giustizia sportiva.

⁷⁹ Il riferimento è alle dichiarazioni rese da Giuseppe Marotta nel pieno dello scontro con il calciatore Icardi e riportate in T. CAIRATI, *Inter, Marotta: "Stiamo per chiudere la telenovela Icardi"*, articolo pubblicato il 31 agosto 2019 in www.repubblica.it: «Ognuno giustamente prende la sua posizione ed è giusto così. È chiaro che noi non possiamo raccontare pubblicamente tutto, ma quello che facciamo lo facciamo con grande responsabilità».

Per quanto concerne la *querelle* Icardi-Inter, cfr S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, cit., 8-11.

Non potendo intuire quale sarebbe stata la decisione del collegio arbitrale nel caso di specie la vicenda di Icardi è, utilizzando un termine calcistico, un assist per analizzare la concreta applicazione degli istituti analizzati supra in tema di prevenzione e repressione del *mobbing* in ambito calcistico. La dottrina con la quale chi scrive è concorde ritiene che siano difficilmente riscontrabili nel caso di specie «l'intento persecutorio, la lesione della professionalità, la molteplicità delle condotte e il nesso causale fra queste e la *deminutio* professionale».⁸⁰ A sostegno di questa tesi si può riportare il comportamento tenuto dal calciatore nella primavera del 2019, momento in cui si era dichiarato indisponibile all'attività agonistica e il fatto che l'Inter si fosse dimostrata disponibile a cedere il calciatore per una cifra nettamente inferiore a quella prevista dalla clausola rescissoria.⁸¹

La vicenda *de qua* è poi un buon punto di partenza per un'analisi riguardo alla portata dell'art. 15 RSTP-FIFA. La stampa riporta infatti la notizia secondo la quale l'intenzione della società è fin da subito quella di escludere il calciatore dalle liste dei 25 calciatori schierabili in Serie A e nelle competizioni organizzate in ambito europeo dalla UEFA, correndo così il rischio di permettere al calciatore di invocare la giusta causa sportiva di recesso dal contratto a fine stagione. *Nulla quaestio* sul fatto che Icardi possa essere considerato un *established player*,⁸² la dottrina ritiene che con ogni probabilità la strategia sia stata adottata dall'Inter come risposta ai comportamenti precedenti e con il solo fine di spingere il calciatore ad accettare una nuova destinazione: è difficile immaginare in via ipotetica che il club avrebbe accettato di perdere Icardi senza ricavarne una somma congrua al suo effettivo valore tecnico solo per la scelta di non fargli prendere parte ad almeno il 10% delle partite ufficiali.⁸³

14. Uno sguardo alla Riforma: profili di rilevanza in tema di mobbing

Recentemente il legislatore è intervenuto riformando la disciplina del lavoro sportivo. Il testo normativo di riferimento per le tematiche oggetto della trattazione è il d. lgs. 36/2021 di attuazione della delega contenuta nella l. 86/2019,⁸⁴ il quale è accompagnato da altri quattro decreti legislativi che si occupano di altre questioni

⁸⁰ S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, cit., 10.

⁸¹ In S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, cit., 10, l'autore ritiene, fermo restando che non è possibile sapere come si sarebbe decisa la questione davanti al collegio, che questo sia l'elemento principale che distingue il caso Pandev dal caso Icardi. Infatti, mentre nel 2009 il collegio arbitrale aveva ritenuto la scelta di porre il giocatore fuori rosa per la sola volontà espressa di accasarsi in un altro sodalizio sproporzionata e persecutoria, il fatto che Icardi si sia reso indisponibile per un paio di mesi nella stagione precedente avrebbe avuto sicuramente maggiore rilevanza nel valutare l'esclusione dello stesso dal progetto tecnico.

⁸² Il calciatore ha infatti vinto la classifica dei marcatori della Serie A per ben due volte, nelle stagioni 2014/2015 e 2017/2018, ottenendo anche la convocazione nella selezione nazionale argentina.

⁸³ Cfr. S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, cit., 10.

⁸⁴ L. 8 agosto 2019, n. 86 in Gazz. Uff. 16 agosto 2019, n. 191.

inerenti al mondo dello sport.⁸⁵ Resta ancora connotata da profili di incertezza la questione dell'entrata in vigore della Riforma: la l. 106/2021 di conversione del d.l. 73/2021,⁸⁶ su iniziativa dell'ex ministro Vincenzo Spadafora, sancisce che le disposizioni del d. lgs. 36/2021 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, giorno in cui sarà abrogata anche la l. 91/1981, ad eccezione degli articoli in tema di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società dilettantistiche, di sostegno delle donne nello sport e di pari opportunità per le persone disabili nell'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello stato che si applicheranno invece dal 1° gennaio 2022.⁸⁷ La questione rimane comunque aperta e non è da escludere un ulteriore intervento di rinvio ad opera del legislatore su spinta delle federazioni preoccupate sia dalla sostenibilità economica della Riforma in un periodo di forte crisi post pandemica, sia dal fatto che normalmente la stagione sportiva non coincide con l'anno solare. Ergo si creerebbe una situazione paradossale per la quale l'intero movimento dovrebbe adattarsi alla nuova disciplina a campionati inoltrati.

Il superamento della l. 91/1981 in materia di lavoro sportivo era da tempo auspicato sia dalla dottrina specialistica che dagli addetti ai lavori in quanto quella normativa era divenuta troppo vetusta per potersi adattare alle esigenze di un mondo, quello sportivo, i cui equilibri e fondamenti sono sensibilmente cambiati negli anni.⁸⁸

⁸⁵ Nello specifico, gli altri decreti legislativi promulgati dal governo si occupano dei procuratori sportivi (d.lgs. 37/2021), dell'impiantistica (d.lgs. 38/2021), della semplificazione (d.lgs. 39/2021) e degli sport invernali (d. lgs. 40/2021). Rispetto alla delega parlamentare è tuttavia assente la parte riguardante la governance di Coni e federazioni, tematica molto dibattuta e oggetto di un intervento a sé stante con il d.l. 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla l. 24 marzo 2021, n. 43 per scongiurare il concreto rischio che gli atleti italiani non potessero partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il proprio inno e la propria bandiera. Sul punto cfr. M. DAMIANI, *Lo sport italiano cambia pelle dopo 40 anni*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 4.

⁸⁶ L. 23 luglio 2021, n. 106 in Gazz. Uff. 24 luglio 2021, n. 176.

⁸⁷ Il testo originario dell'art. 51 d. lgs. 36/2021 prevedeva l'entrata in vigore della Riforma e la contestuale abrogazione della l. 91/1981 a partire dal 1° luglio 2022. Sul punto il legislatore era intervenuto ulteriormente con la l. 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. Decreto sostegni).

⁸⁸ Tra le prime voci critiche riguardo all'impianto della l. 91/1981 si segnala V. MORMANDO, *Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981*, in *Dir. Lav.*, 1988, 311-314: l'autore aveva sottolineato le concrete difficoltà poste dalla disciplina in ambito calcistico in quanto la distinzione netta tra professionismo e dilettantismo, non essendoci il cuscinetto del c. d. semiprofessionismo, imponeva alle realtà di Serie C gli stessi oneri di quelle di Serie A. Nello stesso saggio vengono fatte due proposte al fine di agevolare i sodalizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali: il mutamento del rapporto di lavoro in autonomo e l'introduzione di istituti che garantirebbero maggiore flessibilità quale il *part-time*. In M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, 81-86 il *focus* viene posto sul fatto che, a differenza nel tradizionale rapporto di lavoro subordinato, in ambito sportivo gli atleti non si trovano in una condizione di debolezza all'interno del sinallagma contrattuale, assumendo a contrario un potere in certi casi addirittura superiore a quello del datore. Ad auspicare una riforma è anche G. VIDIRI, *La normativa sugli atleti professionisti e sulle società sportive tra "passato" e "futuro"*, in *Corriere Giur.*, 2020, VI, 810-818: in questo caso, le critiche mosse alla l. 91/1981 riguardano essenzialmente il fatto di aver

Le nuove norme superano la dicotomia professionisti-dilettanti caratterizzante la vecchia disciplina mediante l'estensione della figura del lavoratore sportivo, ovvero colui che *esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico*.⁸⁹ L'elencazione delle figure di lavoratore sportivo è poi più ampia rispetto a quella dell'art. 2, l. 91/1981: vengono indicati l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. La nozione di lavoratore sportivo prescinde dunque dal dato meramente formale della qualificazione operata dalle federazioni, permettendo così il superamento dei problemi posti dai c.d. professionisti di fatto.⁹⁰ Per tutte queste figure l'attività di lavoro sportivo può assumere la forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche come collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c, o di prestazione occasionale.⁹¹

Stante così la disciplina è evidente come *pro futuro* potrebbero riscontrarsi fenomeni di *mobbing* non solo, come oggi è astrattamente possibile in virtù della l. 91/1981, in ambito professionistico ma anche nel novero delle leghe dilettantistiche. *Nulla quaestio* per quanto riguarda la qualificazione del lavoratore sportivo subordinato, interessante è come si è visto *supra* che la giurisprudenza abbia già ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c. anche a tutela dei titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, aprendo così le porte ad un'espansione dal punto di vista soggettivo, sia attivo che passivo, del *mobbing* nel mondo del calcio.

considerato, con una visione distaccata dalle reali dinamiche contrattuali, il calciatore come parte debole e non aver inquadrato fino in fondo la reale portata economica del fenomeno sportivo, soprattutto calcistico, in Italia.

Dal punto di vista degli operatori degno di nota è quanto affermato da G. GRAVINA durante il suo intervento nel convegno tenutosi sabato 27 marzo 2021, intitolato *Diritto e Sport-La riforma dell'ordinamento sportivo* e disponibile *on line* www.classagora.it/eventi/diritto-e-sport-2021 (18 maggio 2021): il presidente della FIGC apprezza il tentativo di riforma, auspicato da molti anni, ma ne critica aspramente alcuni punti.

⁸⁹ Art. 25 c. 1 d. lgs. 36/2021, il quale riprende la definizione di "lavoratore sportivo" già riportata all'art. 2 d. lgs. 36/2021.

⁹⁰ L'istituto della qualificazione delle federazioni non viene totalmente cancellato dalla Riforma ma solo ridimensionato: ex art. 27 d. lgs. 36/2021 infatti si pone una presunzione di subordinazione in capo all'atleta che svolge il lavoro sportivo come attività principale in uno dei settori qualificati come professionistici dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

⁹¹ Secondo la dottrina la ratio di questa previsione è duplice: si è cercato infatti di uniformare la disciplina del settore sportivo a quella degli ordinari modelli civilistici e di regolamentare il mondo del dilettantismo, totalmente dimenticato dalla l. 91/1981, ponendolo per la prima volta sullo stesso piano del professionismo. V. C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Professionisti, amatori e dilettanti*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 9.

Si renderà necessaria de iure condendo la modifica dei regolamenti federali, presumibilmente a partire dalla stagione 2024/2025, in quanto l'art. 29 c. 2 NOIF attualmente esclude per tutti i calciatori e le calciatrici non professionisti ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

La quasi totale sovrapposizione della disciplina del professionismo e del dilettantismo è accentuata inoltre dal fatto che l'art. 31 d. lgs. 36/2021 preveda una totale abolizione del vincolo sportivo e parallelamente l'istituzione di un premio di formazione tecnica.⁹²

Anche la disciplina delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, le quali come si è visto saranno parte del sinallagma contrattuale e dunque potenziali attori nei fenomeni di *mobbing*, subirà alcune modifiche in seguito all'entrata in vigore della Riforma. Innanzitutto, l'art. 6 d. lgs. 36/2021 ne detta la disciplina inerente alla forma giuridica ponendo uno spettro di possibilità più ampio rispetto al professionismo:⁹³ è infatti possibile adottare la forma dell'associazione priva di personalità giuridica, dell'associazione con personalità giuridica e di una qualsiasi società tra quelle disciplinate dal Titolo V del codice civile, sia di persone che di capitali. L'art. 8 d. lgs. 36/2021 si occupa poi della delicata questione del lucro: il c. 1 sancisce il principio generale per il quale eventuali utili e avanzi di gestione devono essere necessariamente destinati all'attività indicata dallo statuto o all'incremento del patrimonio sociale, vietandone la distribuzione diretta o indiretta, attenuato però nel caso in cui gli enti si costituiscano in una delle forme disciplinate dal Libro V, Titolo V c.c.. In tal caso infatti un eventuale utile d'avanzo può essere distribuito in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

15. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto è possibile riscontrare casi di *mobbing* anche nel mondo del calcio professionistico, nel quale tuttavia persistono sostanziali differenze rispetto ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune: si pensi in tal senso alla forza contrattuale di cui può godere il calciatore che gli permette di trovare più agilmente altri impieghi, diversamente dalla situazione dei lavoratori subordinati.

Per quanto concerne la fattispecie in generale, la strada da percorrere dal legislatore e dalla contrattazione collettiva è ancora lunga e tortuosa ma necessaria, soprattutto nell'attuale contesto di crisi economica dovuta alla pandemia, non tanto con finalità di tipizzazione quanto nell'implementazione degli strumenti prima di prevenzione e solo eventualmente di repressione. Il confronto tra le parti

⁹² L'art. 31 d. lgs. 36/2021 costituisce uno dei punti più controversi e dibattuti della Riforma: se da un lato il vantaggio, nel caso del calcio per il calciatore, di poter scegliere il sodalizio presso il quale svolgere la propria attività è notevole, dall'altro le società dilettantistiche potrebbero trovarsi disincentivate ad investire sulla formazione dei giovani atleti visto il concreto rischio di doverne rinunciare da un giorno all'altro e, dal punto di vista più strettamente economico, non poter più contare sugli introiti generati dalle cessioni a titolo definitivo o temporaneo ad altri *clubs*. Sul punto cfr. C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Abolito il vincolo sportivo*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 10-12.

⁹³ Per le società professionistiche è previsto l'obbligo ex art. 10, l. 91/1981, ripreso dall'art. 13 d.lgs. 36/2021, di costituirsi nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata per le quali deve essere sempre nominato il collegio sindacale.

sociali dovrebbe essere valorizzato sulla scia di quanto avviene già in ambito sportivo dove i soggetti coinvolti sono meno e la mancanza di pluralismo sindacale agevola in sede di trattativa.

Queste valutazioni risultano solo parzialmente vere nell'ambito del calcio professionistico, nonostante la riconduzione del rapporto di lavoro nell'alveo della subordinazione, l'abolizione del vincolo sportivo e la possibilità di fine di lucro abbiano senza ombra di dubbio contribuito alla proliferazione della casistica di *mobbing* in ambito calcistico.⁹⁴ Gli strumenti di tutela illustrati sono connotati da effettività sia nel caso in cui le condotte siano in corso, si pensi agli artt. 7, 12 ACA, sia nell'ambito della deterrenza in linea con le regole del RSTP-FIFA: un fattore determinante è rappresentato dal fatto che le condotte vessatorie tipiche potenzialmente utilizzabili dal *mobber* sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle riscontrabili negli ordinari rapporti di lavoro, riducendosi essenzialmente nel mettere il calciatore fuori rosa ed escluderlo dall'attività della squadra.

Anche se la normativa nell'ambito del calcio professionistico in tema di *mobbing* è soddisfacente, soprattutto se parametrata ad altri settori produttivi, restano da affrontare *de iure condendo* due questioni molto importanti. *In primis* è auspicabile un ulteriore intervento della contrattazione collettiva volto ad offrire ai calciatori vittime di comportamenti vessatori una tutela connotata da una ancor più elevata efficacia operativa, evitando che si arrivi costantemente ad una soluzione stragiudiziale delle controversie. Se da un lato è vero che il ricorso in virtù della clausola compromissoria alla giustizia arbitrale ha il grande pregio di permettere di superare la problematica dei tempi lunghi imposti dalla giustizia ordinaria, dall'altro si dovrebbe ragionare su soluzioni che incentivino il calciatore a non accontentarsi di un risarcimento solo parziale del danno effettivamente patito a causa delle condotte mobbizzanti.

L'altra grande questione riguarda invece le novità introdotte dalla Riforma del 2021 in tema di lavoro sportivo: se da un lato essa sembra risolvere i problemi posti per molti anni dalla mancanza di disciplina dei professionisti di fatto, dall'altro la possibile riconduzione del rapporto tra l'atleta e la società nell'alveo della subordinazione o della para-subordinazione apre le porte ad una probabile espansione dal punto di vista soggettivo del *mobbing*. Sarà necessario dunque anche in questa materia un ulteriore intervento della contrattazione collettiva i cui principi base saranno probabilmente gli stessi già presenti nell'ambito del calcio professionistico ma particolare attenzione dovrà essere posta nell'implementazione degli strumenti di tutela per figure di lavoratori che, non potendo vantare la forza economica dei colleghi più famosi, si avvicinano sensibilmente agli ordinari rapporti di diritto comune.

⁹⁴ Nonostante siano ancora relativamente pochi i casi di *mobbing* di cui lo spettatore viene a conoscenza attraverso i media, non si dimentichino le vicende indicate *supra* in *Introduzione*: la loro proliferazione ha seguito la promulgazione della l. 586/1996, trovando terreno fertile in un contesto di generale diffusione del fenomeno nel mondo del lavoro di diritto comune.

Bibliografia

- A. ALOISI, *Oltre al danno, la prova dell'intento vessatorio. Il mobbing tra tesi "soggettiva" e complessità dell'azione*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2018, II, 598-607.
- P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2005, vol. 1, n. 3, 2005, 60-65.
- P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, in M. Colucci – M. J. Vaccaro (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Sports Law and Policy Centre, 2010, 51-94.
- A. BOSCATI, *Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato e pubblico*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, "Mobbing, organizzazione, malattia professionale", UTET Giuridica, Milano, 201-236.
- T. CAIRATI, *Inter; Marotta: "Stiamo per chiudere la telenovela Icardi"*, articolo pubblicato il 31 agosto 2019 in www.repubblica.it (ottobre 2021).
- S. CAMPANA, *Tra diritti e demagogia*, in *Il Calciatore*, 2011, VI, 9.
- F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Rivista del Notariato*, 2000, VI, 1361-1374.
- M. DAMIANI, *Lo sport italiano cambia pelle dopo 40 anni*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 4-5.
- S. D'ASCOLA, *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 2019, III.
- L. DE ANGELIS, *Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2017, III, 605-633.
- C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Professionisti, amatori e dilettanti*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 9-10.
- C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Abolito il vincolo sportivo*, in *ItaliaOggi*, 2021, Serie speciale numero 6 (*La riforma dello sport*), 10-12.
- H. EGE, *Il Mobbing in Italia. Introduzione al Mobbing culturale*, Pitagora Editrice, Bologna, 1997.
- H. EGE, *La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 2019, III.
- G. GRAVINA, relazione al webinar "Diritto e Sport-La riforma dell'ordinamento sportivo", 27 marzo 2021, disponibile online all'indirizzo web www.classagora.it/eventi/diritto-e-sport-2021 (ottobre 2021).
- S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982, 36-46.
- S. MAZZAMUTO, *Un'introduzione al mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime di inadempimento*, in P. Tosi (a cura di), *Il mobbing*, Giappichelli, Torino, 2004.
- S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, in *Europa e Diritto Privato*, 2008, III, 563-581.
- O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in A. LENER – O. MAZZOTTA – G. VOLPE PUTZOLU – M. GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro Italiano*, 1981, XI, 302-307.
- P.G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Le molestie morali nel sistema giuridico italiano*, in M.F. Hirigoyen (a cura di), *Molestie morali La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro* (1998), trad. it. Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000.

- P.G. MONATERI – M. BONA – U. OLIVA, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, Giuffrè, Milano, 2000.
- V. MORMANDO, *Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1988, 311-314.
- M.H. PALOMBA, *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015, II, 59-74.
- E. PICCARDO, *Art. 2. Professionismo sportivo*, in M. Persiani (a cura di), *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1982, 562-566.
- M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- S. SPINELLI, *Il danno patrimoniale da mobbing*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2011, V, 455-470.
- TOSI P., *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, III, 717-731.
- M.J. VACCARO, *L'accordo collettivo dei calciatori di Serie A del 7 agosto 2012: spunti di riflessione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2013, I, 13-33.
- P. VERDARELLI, *Mobbing. Il rischio psicosociale nelle organizzazioni*, Carocci Editore, Roma, 2013, 27-28.
- G. VIDIRI, *La normativa sugli atleti professionisti e sulle società sportive tra "passato" e "futuro"*, in *Corriere Giuridico*, 2020, VI, 810-818.

**IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO ALLA
LUCE DEL D.LGS. N. 36/2021: LE VICENDE DEL CONTRATTO
DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19**

di Paola D'Elia*

ABSTRACT: The paper reviews the legislative sources of the discipline of the sports employment contracts, focusing on the legislative decree 36/2021's main innovative provisions, following the law 8 August 2019, n. 86, reforming the professional and amateur sports' working and institutional provisions.

Moreover, the analysis covers relevant aspects of the contracts of professional footballers in light of the Covid-19 pandemic emergency in Italy.

Keywords: *Covid-19 – Professional Football – Remedies in Contract Law – Sports work – Sport Governance.*

Covid-19 – Calcio Professionistico – Tutele Contrattuali – Professionismo sportivo – Governance dello Sport.

SOMMARIO: 1. Delimitazione del campo d'indagine – 2. Evoluzione storica del rapporto di lavoro sportivo: dal regime previgente alla legge 23 marzo, 1981 n. 91 – 3. L'impatto della disciplina di cui al d.lgs. n. 36/2021 – 4. Le posizioni dell'atleta e della società calcistica alla luce dell'emergenza epidemiologica – 5. Segue. I rimedi civilistici rilevanti al fine di giustificare la modifica o l'interruzione delle prestazioni dovute dall'atleta e dalla società sportiva. Ipotesi di scenari – 6. Spunti finali di riflessione

* Laureata in Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi di Salerno con 110 e lode, dottore e assegnista di ricerca presso il medesimo ateneo, è autrice e coautrice di pubblicazioni nell'ambito del Diritto Privato e del Diritto Privato Comparato con riferimento al Diritto dell'Informazione. Dal 2016 collabora con le cattedre di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Privato dell'Informazione e della Comunicazione presso le facoltà di Scienze Politiche e di Scienze della Comunicazione dell'ateneo salernitano. E-mail: pdelia@unisa.it.

1. Delimitazione del campo d'indagine

L'emergenza sanitaria causata dall'attuale pandemia da Covid-19, ha inciso profondamente sullo sport italiano ed in particolare ha avuto un impatto economico anche sul sistema calcistico.

Inoltre, sullo sport italiano è caduta la riforma del lavoro sportivo prevista dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.¹

L'implementazione di tale legislazione appare particolarmente problematica per le questioni relative alla dialettica tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico statale, per le quali una parte del mondo sportivo – *rectius*, dell'ordinamento sportivo ha chiesto e ottenuto che la data di efficacia degli articoli del decreto legislativo dedicati al lavoro sportivo fosse rinviata.²

Partendo da tali premesse, il filo conduttore dell'indagine muove dalla ricostruzione del lavoro sportivo professionistico, con particolare riferimento ai contratti dei calciatori professionisti, sottoposti alla revisione negoziale a causa dell'emergenza pandemica del Covid-19.

Seppur in un primo momento sembrava che il settore dello sport fosse in qualche modo riuscito a garantire la prosecuzione delle attività, l'emergenza pandemica ha indubbiamente inciso sulle varie discipline sportive.³

Inizialmente, al fine di evitare il configurarsi di un vero e proprio impasse, nel settore calcistico sono state adottate misure precauzionali atte a disporre l'espletamento delle relative competizioni a «porte chiuse», nonché garantendo elevati standard di prevenzione.

Invero, il DPCM dell'8 marzo 2020 – seppur prevedeva la sospensione di eventi e di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato – consentiva lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Lo stesso, al contempo, imponeva ad associazioni e società sportive di effettuare controlli puntuali ed idonei a contenere il rischio della diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i dirigenti, i tecnici e tutti coloro i quali vi erano tenuti a partecipare.

¹ Pubblicato in Gazz. Uff. n. 67 del 18 marzo 2021.

² Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 le disposizioni del decreto legislativo si sarebbero dovute applicare dall'1 gennaio 2022. Tale articolo veniva tuttavia modificato dalla bozza del c.d. decreto sostegni del 20 marzo 2021, secondo la quale «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 che si applicano a decorrere dall'1 luglio 2022». Infine, in data 6 maggio 2021 il Senato ha poi approvato il DDL n. 2144 (Conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41), in www.senato.it, ai sensi del quale «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023».

³ Per rimanere in ambito internazionale, basti pensare alla sofferta, nonché ponderata decisione di rinviare le competizioni olimpiche che si sarebbero dovute svolgere a Tokio, o ancora, alla sospensione del noto torneo di Wimbledon come successe durante la seconda guerra mondiale.

L'AIC (Associazione Italiana Calciatori), secondo il comunicato ufficiale della Lega di serie A, aveva chiesto, prima che si arrivasse al blocco totale “*a pochi minuti dal fischio di inizio, la sospensione del campionato (...)* paventando lo sciopero dei calciatori”.⁴

Successivamente, i numerosi provvedimenti emanati dagli organi di Governo nazionali (statali e sportivi) hanno condotto a una totale – seppur temporanea – interruzione delle attività.

Più precisamente, a seguito della repentina crescita dei casi di contagio e soprattutto al fine di tutelare la salute dei soggetti del mondo sportivo, è intervenuto in un primo momento il CONI - il quale ha sospeso tutte le competizioni degli sport di squadra ad ogni livello – ed, in un secondo momento, il Governo, emanando un provvedimento⁵ il quale disponeva l'interruzione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Orbene, a distanza di pochi mesi, venivano emanati ulteriori provvedimenti statali – il DPCM del 3 aprile e il successivo del 17 maggio 2020 – i quali prorogavano le misure di contenimento adottate a livello nazionale precedentemente disposte.

Inevitabilmente, la sospensione delle competizioni sportive in generale e, in specie il campionato di calcio, ha comportato l'insorgere di contrasti tra società sportive e atleti professionisti, quanto agli obblighi retributivi gravanti in capo alle prime, così da animare un lungo e tormentato confronto che ha coinvolto, da una parte, l'AIC e, dall'altra, la LNPA al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle controversie allora in atto.

Sul punto, in prima battuta, la LNPA definiva una comune linea di indirizzo per contenere l'importo rappresentato dagli stipendi dei calciatori, prospettando una riduzione pari a 1/3 o 1/6 della retribuzione totale lorda annua a seconda o meno che si potessero disputare le restanti partite di campionato. Su tale linea, venivano stipulati precisi accordi tra alcune squadre ed i loro giocatori, aventi ad oggetto la riduzione degli stipendi in relazione, appunto, ai mesi di sospensione dell'attività sportiva.⁶ Tali disaccordi tra società e giocatori sono stati influenzati dalle determinazioni assunte dagli organi sportivi in ordine alla prosecuzione o meno delle competizioni. Orbene, le diverse soluzioni prospettate sia a livello nazionale che a livello sovranazionale – dal riavvio del campionato, o all'opposto dalla chiusura anticipata delle competizioni dell'anno con l'assegnazione dei titoli secondo la classifica annuale – presentavano svariate criticità.⁷

⁴ Sul punto, v. Linee guida approvate dalla UEFA il 23/04/2020 ove si legge “*however, UEFA stresses that the health of players, spectators and all those involved in football as well as the public at large must remain the primary concern at this time*”.

⁵ V. DPCM adottato in data 9 marzo 2020, art. 3.

⁶ Su tale scia, la Juventus Football Club S.p.a. e il Futbol Club Barcelona.

⁷ Sul punto, si vedano le Linee guida UEFA. In tale documento si esortano le Federazioni nazionali a considerare una serie di soluzioni al fine di portare a termine le competizioni nazionali che danno accesso alle competizioni UEFA, ma nel caso in cui una competizione per motivi legittimi venisse prematuramente interrotta, la UEFA richiederebbe alla Federazione nazionale interessate di scegliere

In questo quadro, appare opportuno prendere le mosse dalla prassi attuata inizialmente da alcune società calcistiche di serie A, a seguito del DPCM 9 marzo 2020. Il menzionato decreto imponeva agli atleti professionisti la regolare partecipazione alle sedute di allenamento, da svolgersi a porte chiuse e con il rispetto di tutte le precauzioni imposte dal Governo. Ciò risultava possibile poiché lo stesso decreto escludeva dalla sospensione gli allenamenti «riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI e dalle rispettive federazioni».

La finalità sottesa a tale prassi consisteva nel decurtare gli emolumenti dovuti a fronte dell'eventuale assenza degli allenamenti da parte dei giocatori, anche se ragionevolmente motivata dall'esigenza di tutela preventiva della propria salute, ma alla fine valutata alla stregua di un inadempimento contrattuale. In tal senso, la partecipazione alle sedute di allenamento assume un duplice rilievo nell'ambito del contratto di lavoro sportivo: da una parte, il calciatore deve partecipare alle sedute predisposte al fine di garantire la massima espressione della prestazione sportiva; dall'altra la società è tenuta ad assicurare la possibilità stessa di allenarsi.⁸

L'obbligazione del calciatore è difatti inquadrabile nel *genus* delle obbligazioni c.d. di mezzi, e la partecipazione alle sedute di allenamento da parte dell'atleta rappresenta quindi una parte importante della stessa prestazione sportiva, consentendogli il corretto esercizio del *facere* cui è contrattualmente tenuto.⁹ Orbene, tale iniziale fase di contrapposizione tra società ed atleti si è per così dire risolta, allorché la UEFA, a distanza di pochi giorni dal decreto testé citato, ha ordinato la sospensione di tutte le competizioni europee; cui, successivamente ha fatto seguito l'intervento del Governo italiano che con il DPCM del 13 aprile 2020, ha imposto lo stop di tutte le attività sportive, incluso il calcio.

Al fine di fugare ogni dubbio il richiamato DPCM, infatti, prevedeva espressamente la sospensione «di tutte le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo».

le squadre per le competizioni 2020/2021 sulla base del merito sportivo, poiché “*the Guidelines reflect the principle that admission to UEFA club competitions is always based on sporting merit*”.

⁸ Sul punto, vedi art. 7 comma 1, dell'Accordo collettivo dei calciatori professionisti di serie A, il quale prevede che «la società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale». Ancora, ai sensi dell'art. 10 dello stesso, è previsto che «il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici».

⁹ V. L. MENGONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1954, 285; per il superamento della bipartizione ai fini probatori, v, tra tutte, Cass. Sez. Un., n.13533/2001 e Cass. Sez. Un., n. 577/2008. In relazione alla prestazione dell'atleta vedi anche L.C. NATALI, *Il lavoro del calciatore professionista*, in *Dir. prat. lav.*, X, 2008, 629, secondo il quale l'oggetto del contratto tra società e calciatore professionista non attiene esclusivamente alla prestazione sportiva strettamente intesa, ma si traduce in un fascio di obbligazioni collaterali ed ulteriori, come l'astensione di condotte lesive dell'immagine societaria, che se non rispettate renderebbero fine a se stessa l'obbligazione principale.

Per completezza, deve peraltro aggiungersi che con un ulteriore DPCM, adottato in data 26 aprile 2020, è stata consentita la ripresa degli allenamenti “per gli atleti di discipline sportive individuali”. Tuttavia, considerata l’ampia portata di tale ultima disposizione, soltanto poche squadre si sono organizzate al fine di riprendere gli allenamenti individuali. Infine, il DPCM del 17 maggio 2020, ha espressamente consentito la ripresa degli allenamenti, seppur mantenendo il rispetto di tutte le norme di distanziamento e con limitazioni particolari relative agli spostamenti tra regioni dei calciatori.

Tale situazione di incertezza normativa, dovuta a un susseguirsi di norme temporanee, specie con riferimento al campionato di calcio ha comportato l’insorgere di svariate situazioni di conflitto tra società sportive e professionisti, specificamente in relazione agli obblighi retributivi gravanti in capo alle prime.¹⁰

2. *Evoluzione storica del rapporto di lavoro sportivo: il regime previgente alla legge 23 marzo, 1981 n. 91*

Per un lungo periodo storico il legame tra atleta professionista e società sportiva di appartenenza era da annoverarsi giuridicamente come una mera affiliazione associativa.

Servirà, poi, l’emanazione della legge 23 marzo 1981, n. 91¹¹ per sciogliere i dubbi sulla fisionomia di tale rapporto. Invero, la suddetta legge superava i dubbi circa la natura subordinata (o meno) del contratto che lega lo sportivo alla società di appartenenza.

Sul punto, nei decenni precedenti, la dottrina aveva a lungo dibattuto, quando la presenza del vincolo sportivo,¹² l’assenza di chiare indicazioni del legislatore e la necessaria specialità della figura dell’atleta professionista rispetto

¹⁰ Si rimandi a quanto esposto *supra*, sub nota 6, nonché si pensi a titolo esemplificativo al rifiuto, da parte dei giocatori del club calcistico spagnolo del Barcellona, alla proposta formulata a ottobre del 2020 dai vertici della società di ridurre lo stipendio del 30% per tamponare le perdite.

¹¹ Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», poi modificata parzialmente dalla legge 18 novembre 1996, n. 586 «conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485» recante «disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche», pubblicate rispettivamente in *Gazz. Uff.* 27 marzo 1981, n. 86 e *Gazz. Uff.* 20 novembre 1996, n. 272.

¹² La figura del vincolo sportivo comportava notevoli limitazioni, come la possibilità per la società sportiva di appartenenza di cedere il calciatore ad altra società sostanzialmente senza il consenso di quest’ultimo. Celeberrimo in tal senso il caso dello scambio Boninsegna-Anastasi intercorso nell’estate 1976 tra Inter e Juventus, con il campione neroazzurro, restio al trasferimento, che ricorderà “sono in vacanza a Viareggio, a pranzo con mia moglie. Mi telefona Fraizzoli e mi dice che mi ha venduto alla Juventus. Gli rispondo testualmente: «Presidente, alla Juve ci va lei». (Intervista rilasciata ad A. Cerruti della *Gazzetta dello Sport* il 13 novembre 2013). Specularmente, il calciatore va vincolato ad una società vita natural durante, potendo sciogliere il proprio rapporto solo con il consenso di essa. Sul vincolo sportivo v. F. BIANCHI D’URSO, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Dir. giur.*, 1979, 1 ss.

ai prototipi sia dell'autonomia sia della subordinazione rendevano assai complesso il dilemma qualificatorio.¹³

Tenuto conto delle peculiarità del rapporto di lavoro tra società sportive ed atleti, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono confrontate sulla sua qualificazione giuridica.

Per quanto concerne la dottrina, c'era chi qualificava il rapporto di lavoro alla stregua di un contratto d'ingaggio sportivo assimilabile al lavoro autonomo;¹⁴ chi ne sottolineava piuttosto la natura associativa e lo configurava ora come contratto innominato,¹⁵ ora come contratto atipico¹⁶ e, ancora, non manca chi lo collocava

¹³ All'idea della natura subordinata del rapporto contribuì anche la giurisprudenza della Cassazione sul caso Superga in tema di lesione del credito da parte di terzi (v. F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964): Cass. 4 luglio 1953, n.2085, in *Giur. Lav.*, 1953, I, 828.

¹⁴ Cfr. F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in *Dir. lav.* 1972, I, 396 ss. Secondo l'Autore, il rapporto di lavoro intercorrente tra atleti e società sportive non può dirsi di natura subordinata perché «i requisiti, che la dottrina prevalente ritiene presenti pur nel contratto di attività sportiva, o sono poco decisivi o si devono considerare nella specie insussistenti». L'autore, pur non negando che «vi sia una peculiare soggezione che caratterizza la posizione dell'atleta in tutti i momenti in cui si estrinseca il rapporto, dal momento autenticamente sportivo all'altro che concerne la vita privata del calciatore», ritiene che «proprio una tale soggezione concepita in quel caso specifico esclude, sia pur paradossalmente, che sia di subordinazione».

¹⁵ Cfr. P. BARILE, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1411. L'Autore, nel descrivere i tratti distintivi tra il rapporto sportivo e l'ordinario rapporto di lavoro, si sofferma ad analizzare "l'inquadramento giuridico dell'attività sportiva". A tal proposito, «in tanto si può praticare uno sport in quanto si faccia parte di un sodalizio sportivo, presso cui l'atleta sia tesserato. Il tesseramento è accordato dalla Federazione delle associazioni su base strettamente personale e funziona come riconoscimento del rapporto già instauratosi tra giocatore e associazione, fenomenologia ignota alla disciplina del collocamento del lavoro subordinato, che tende, invece, a costituire rapporti tra soggetti, prima della stipulazione estranei tra loro, al di fuori di ogni autorizzazione amministrativa». Il Barile sottolinea l'importanza e la necessità dell'affiliazione del giocatore, fenomeno che dà luogo ad un rapporto giuridico trilaterale fra giocatore, associazione e federazione delle associazioni, in quanto l'affiliazione comporta un potere amministrativo e disciplinare della federazione direttamente nei riguardi del giocatore. Per l'autore «in verità è la causa del contratto che è diversa nelle due ipotesi. La causa del contratto sportivo è la pratica professionale del calcio» dal momento che il contratto del giocatore professionista, contratto trilaterale, «impegna il giocatore a partecipare, nel seno della società, esclusivamente ad un'attività sportiva determinata, nell'osservanza da un lato delle direttive della società e dei suoi allenatori, e dall'altro della normazione della federazione. La causa giuridica del contratto di prestazione sportiva professionale esclude in realtà la natura subordinata del rapporto di lavoro sottostante: il gioco, la gara, lo spettacolo, formano insieme una particolare "causa" del rapporto di attività sportiva, ben diversa da quella tipica di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Sono identificabili due rapporti: il cosiddetto rapporto sportivo e quello economico. Il primo è un rapporto di natura associativa, che vincola il giocatore non solo con le associazioni ma anche con le federazioni. Il secondo, il rapporto economico, è in relazione ad una qualifica del giocatore in senso professionale, nel senso che egli, per poter gareggiare (causa specifica del contratto), deve avere una sicurezza economica; ma anche in questo caso la causa del rapporto è diversa da quella del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è insomma praticamente assorbito da un contratto sui generis, che lega il giocatore da un lato all'associazione e dall'altro alla federazione». Il Barile, dunque, conclude ritenendo che, date le numerose anomalie del rapporto sportivo, non si possa parlare di un semplice contratto di lavoro, quanto piuttosto di un contratto innominato, o forse un contratto composto,

nell'alveo dei rapporti di para-subordinazione¹⁷ in considerazione del carattere para-intellettuale.

Le suesposte posizioni dottrinarie, seppur pervengano a differenti conclusioni circa la qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, sono indistintamente mosse dall'assunto di ritenere la subordinazione elemento difficilmente compatibile col rapporto di lavoro sportivo. Diversamente, la dottrina maggioritaria propendeva per l'inquadramento della prestazione sportiva dell'atleta, alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato, cui seguiva la relativa applicazione della disciplina prevista agli artt. 2094 ss. c.c.. Orbene, se in dottrina le posizioni risultavano molteplici, in giurisprudenza – sebbene non siano mancate posizioni contrastanti – si è dall'altra parte manifestata una certa propensione ad inquadrare la prestazione dell'atleta come lavoratore subordinato.¹⁸

all'interno del quale sono ravvisabili insieme elementi sia del contratto associativo che del contratto di lavoro, il secondo strettamente condizionato dal primo nella sua esistenza e nel suo svolgimento.

¹⁶ Cfr. L. VESPIGNANI, *il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport*, 1960, 339. L'Autore cita due sentenze. Nella prima, emessa dal Tribunale di Torino e relativa ad una controversia tra la Juventus F.C. e l'Amministrazione delle Finanze, si legge che «il contratto di lavoro sportivo è un contratto innominato che viene stipulato fra le parti all'atto della firma del cartellino, contratto che ha una causa giuridica ed un oggetto diversi del contratto di lavoro, che però normalmente vi accede, il quale rappresenta la *conditio sine qua non* perché associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro in concreto». Nella seconda, emessa dal Tribunale di Savona con sentenza 11 febbraio 1954, si rinviene una definizione, ad opera del Tribunale stesso, dell'atipicità del rapporto. Detto Tribunale, nega la tipicità del rapporto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che «nel rapporto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene nel normale rapporto di lavoro, i contraenti hanno in comune lo scopo che trascende gli egoistici interessi personali in quanto entrambi tendono, per spirito agonistico, al raggiungimento di una affermazione dei propri colori nell'interesse dello sport, inteso quale lotta leale, sincera, cavalleresca. Lo spirito agonistico e il superiore interesse dello sport imprimono un particolare carattere al rapporto: infatti da un lato le società non hanno fini di speculazione economica, ed anzi è noto che esse vivono per sovvenzioni dei sostenitori; d'altro lato ai calciatori sono imposte limitazioni della libertà personale che sarebbero incompatibili con la disciplina del normale rapporto di lavoro». Deve, perciò, concludersi che il contratto sportivo, pur avendo indubbe analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso e costituisce un contratto atipico. Atipicità che si manifesta nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alle società sui propri giocatori e correlativamente nella meno intensa tutela apprestata al lavoratore-calciatore rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera al fine voluto ed accettato da entrambi i contraenti, per lo spirito agonistico che anima e caratterizza il rapporto, di contemplare diritti del giocatore con la necessità di tutela e potenziamento dell'attività sportiva. g sottolinea ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'atipicità, non evidenziati nelle due sentenze da lui riportate, come la presenza, nel contratto di lavoro sportivo, della clausola compromissoria, il premio d'ingaggio, nonché la possibilità di prestito o comproprietà di un giocatore. Si tratta di elementi del tutto assenti nei normali contratti di lavoro, che portano l'autore a propendere decisamente per l'atipicità del contratto di lavoro sportivo.

¹⁷ Cfr. S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. it.*, 1974, 4 ss., che già riconduceva il rapporto di lavoro sportivo nell'alveo del lavoro autonomo, riteneva estendibile la disciplina contenuta negli artt. 2222 s. c.c.

¹⁸ Appare, dunque, indispensabile, percorrere, seppur brevemente, le tappe più significative che hanno condotto la giurisprudenza ad un tale approdo. Con una sentenza della Corte di Cassazione

A ben vedere, con l'entrata in vigore della legge n. 81/91, risultava superata la questione della natura subordinata o meno del contratto di lavoro dello sportivo.

Il calcio professionistico rientra naturalmente nell'ambito di applicazione della suddetta legge.¹⁹

Addirittura, secondo un gruppo di giuristi, la l. n. 91/81 fu emanata in via esclusiva per il calcio, tant'è che nel commento pubblicato sulla rivista scientifica *Foro Italiano* si adottò il titolo «Una legge per lo sport?» impiegando il punto di domanda proprio allo scopo di evidenziare lo sbilanciamento in senso calcistico che ispirò il legislatore²⁰ e segnalando il dubbio che essa non fosse realmente proiettata sullo sport in generale.

del 4 luglio 1953 n. 2085 (in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, 828) si registra il primo significativo intervento giurisprudenziale in materia, con la quale il rapporto intercorrente tra un calciatore e l'associazione calcistica viene qualificato alla stregua di un contratto di lavoro di prestazione d'opera. Tuttavia, una successiva pronuncia (Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1966, I, 608) portava ad un radicale mutamento di indirizzo dei giudici di legittimità. La S.C. ricondusse il rapporto di lavoro sportivo nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile. Nelle motivazioni adottate venivano evidenziati i caratteri della continuità e della professionalità nelle prestazioni degli atleti – dal momento che essi vincolano, ed a tal fine retribuiti, le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a vantaggio della società di appartenenza, dedicandole in via esclusiva la loro attività agonistica in tutte le competizioni– e correlativamente, la soggezione dei professionisti al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendevano, anche per quanto concerne gli allenamenti e le modalità di svolgimento di questi. Una successiva sentenza della Cassazione (Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. civ.*, 1963, I, c. 1892) sempre in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, pur riconoscendo natura subordinata al rapporto di lavoro sportivo, prendendo in considerazione l'autonomia dell'ordinamento sportivo, invocò come tale rapporto dovesse essere sottratto alla regolamentazione del codice civile. In particolare, la Corte di Cassazione evidenziava che «mentre il lavoro nasce sempre, in ogni sua forma, come rapporto bilaterale, l'attività sportiva è una espressione individualistica, frutto di iniziativa personale». Tale decisione è indubbiamente il punto di approdo dei contrasti sorti in precedenza sul punto ed influenza gran parte della dottrina successiva e della giurisprudenza. Orbene, in tale occasione, gli Ermellini anticipavano ciò che sarebbe accaduto trent'anni dopo, così da fornire una ulteriore precisazione della natura del rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti, alla stregua di un rapporto di diritto sportivo, da contrapporre agli altri di diritto comune e, così, evidenziandone la natura *sui generis* che lo allontanava da una collocazione subordinata. In tale prospettiva, il rapporto sportivo – seppur speciale – rientrava sempre nell'ambito e nei limiti del diritto comune. Con la sentenza n. 174/1971 della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Riv. dir. sport.* 1971, 68) venne nuovamente affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo. Più precisamente, in tale pronuncia, la Corte, decidendo incidentalmente sulla richiesta relativa al risarcimento danni per responsabilità del terzo, riportò nuovamente il rapporto di lavoro dello sportivo nell'ambito dei diritti di credito e, quindi, nell'alveo della subordinazione.

¹⁹ La quale, come noto, si applica soltanto ad «atleti, allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico sportivi» dei settori professionistici individuati dalle rispettive federazioni nazionali sulla base dei criteri individuati dal CONI. Sulla tassatività di tale delimitazione che esclude tanto il dilettantismo quanto il c.d. professionismo di fatto, v. C. ZOLI, *I meriti e le criticità della l. 81/91 e la sua inapplicabilità al professionismo di fatto*, in *Rass. Dir.Ec. Sport.*, 2012, 3, 536 ss.

²⁰ A. LENER – O. MAZZOTTA – G. VOLPE PUTZOLU – M. GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, c. 297 ss.

Più precisamente, l'art. 1 della legge n. 81/91 prevedeva che l'attività sportiva sia libera e possa essere resa sia in forma dilettantistica sia in forma professionale, dedicando l'intero *corpus* normativo a questa seconda ipotesi.

Tale libertà dell'attività sportiva, invero, non escludeva che essa sia sottoposta a precise regole, talvolta dettagliate e molto rigorose, a più livelli ordinamentali: essendoci, del resto, una forte compenetrazione e contaminazione tra ordinamento generale e ordinamento sportivo. Infatti, il fenomeno sportivo è inserito nell'ordinamento generale. Lo Stato detta, infatti, le norme fondamentali entro cui lo sport può essere praticato professionalmente o in forma dilettantistica, ma è sempre lo Stato a determinare entro quali limiti l'ordinamento sportivo abbia una propria, significativa autonomia giuridica e istituzionale, anche in deroga all'ordinamento generale.

In generale nello sport e nel calcio in particolare, si può parlare di una vera e propria autodichia sistemica, essendo previste a più livelli giurisdizioni speciali, sia arbitrali che giurisdizionali in senso stretto.²¹ Le Federazioni delle varie discipline emanano inoltre regolamenti fondamentali su ogni aspetto della vita degli sportivi, dalle regole delle gare al funzionamento delle competizioni, seppur, come già detto, la autoproduzione di norme è fortemente condizionata dal legislatore statale.²²

L'art. 2 della legge in commento, descrive, invece, il professionismo sportivo alla luce di un'attività sportiva esercitata «*nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, con carattere di continuità e a titolo oneroso sulla base di una qualificazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali, secondo i propri regolamenti e con l'osservanza di apposite direttive emanate dal CONI per la distinzione tra attività professionistica e dilettantistica*».²³

Orbene, l'atleta professionista entrando a far parte dell'ordinamento sportivo acquisisce un particolare *status*, che gli deriva dal "doppio tesseramento": con la Federazione e con la società sportiva di appartenenza. Invero, è proprio il momento del secondo tesseramento – che peraltro, presuppone il primo – a determinare l'acquisizione dei diritti e degli obblighi che competono all'atleta/prestatore di lavoro.²⁴

Infatti, come anticipato, lo sportivo è un lavoratore subordinato, ma le regole sono parzialmente derogatorie rispetto a quelle del lavoratore subordinato standard, tant'è che si ritiene quello dello sportivo "un rapporto di lavoro speciale", per il quale, derogando rispetto alle normative del lavoro standard, l'art. 4

all'interno del quale sono ravvisabili insieme elementi sia del contratto associativo che del contratto di lavoro, il secondo strettamente condizionato dal primo nella sua esistenza e nel suo svolgimento.

²¹ Si rinvia, sul punto, al contributo di A. CLINI – S. FILUCCHI, *Brevi cenni sul rapporto lavoristico tra atleta professionista e Società nel sistema di giustizia sportiva*, in *Riv. nuova dir. lav.*, 3/2019.

²² Le recenti intense frizioni fra Governo e CONI – quant'anche all'emergenza Covid – ne sono una testimonianza evidente.

²³ In questi termini riformula l'art. 2 della legge D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 707.

²⁴ Cfr. M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 39.

commi 8 e seguenti prevede che una serie di disposizioni di diritto del lavoro ordinario non trovino applicazione nel rapporto di lavoro sportivo.²⁵

Relativamente alla durata del contratto, il quale astrattamente potrebbe essere a tempo indeterminato, seppur ciò non accade mai, molto comune è la stipula di un contratto a termine, che, alla luce dell'art. 5 della legge in commento, non potrà mai superare i cinque anni, escludendo l'applicazione della disciplina generale, ordinaria in tema di contratto a termine.

Certamente, le regole relative alla durata del contratto sono strettamente connesse alla tutela della professionalità del calciatore.

Invero, l'esistenza in passato del c.d. vincolo sportivo – in base al quale il calciatore poteva trasferirsi in altra squadra solo con il consenso retribuito della società sportiva di appartenenza - costituiva una fortissima compressione del diritto alla crescita professionale. Più precisamente, tale vincolo era del tutto peculiare poiché a seguito del predetto tesseramento presso una società sportiva affiliata ad una federazione nazionale, veniva fortemente limitata la libertà contrattuale dell'atleta professionista, così da rendere quasi impossibile il trasferimento dell'atleta ad altra società. Orbene, le società sportive non solo consentivano l'accesso dell'atleta nella comunità sportiva soltanto mediante il tesseramento, ma, inoltre, prevedevano un percorso per la sua formazione atletica e tecnica. Veniva costituito, così, un vero e proprio sodalizio a tempo indeterminato, in virtù del quale soltanto la società poteva decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali, a contrario, non avevano né libertà contrattuale né di recesso. La società, dunque, diventava, in tal modo, proprietaria del cartellino ed arbitra assoluta del destino del proprio tesserato, potendone finanche decidere, anche senza il consenso dell'interessato, la cessione ad altra società, dietro pagamento di un corrispettivo.

Momento di definitiva affermazione del meccanismo c.d. *free agency*, in Europa, si ha con la celeberrima sentenza Bosman, secondo cui un calciatore svincolato o prossimo alla conclusione di un contratto può negoziare e/o stipulare un nuovo contratto con altra società sportiva senza alcun vincolo.²⁶ Secondo la Corte di giustizia, infatti, «un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».

Poco tempo dopo fu modificato l'art. 6 della legge n. 91/81 abolendo la «indennità di preparazione e promozione» e sostituendola con il nuovo «premio di addestramento e formazione tecnica» avente, peraltro, una struttura rispondente ai principi affermati dai giudici di Lussemburgo.

²⁵ È, per esempio, esclusa la disciplina limitativa del licenziamento per i contratti a tempo indeterminato, quella sull'apposizione del termine, nonché una serie di altri istituti fra cui la disciplina limitativa dello *ius variandi*. Più precisamente, pur non essendo direttamente disapplicato l'art. 2103 del c.c., esso di fatto lo è, perché si esclude l'art. 13 dello Statuto (che, come noto, nel 1970 ha sostituito l'art. 2103 c.c.).

Ciò è possibile in quanto la comune forma del rapporto di lavoro sportivo – a differenza di quanto avviene nell’ordinamento lavoristico in generale – è quella a termine.

Ancora, ulteriore disposizione a tutela della professionalità dell’atleta, secondo l’art. 4 della l. n. 81/91, è l’esclusione della facoltà di stipulare il patto di cui all’art. 2125 c.c. Più precisamente, il comma 6 del summenzionato articolo, così recita «*Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni*».

Ponendosi in una linea di continuità interpretativa, il contratto di lavoro sportivo è regolamentato, in ultimo, dal Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021,²⁷ adottato in attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nel suddetto decreto il contratto di lavoro sportivo viene espressamente qualificato, ad eccezione delle tre ipotesi che non rilevano ai nostri fini,²⁸ come contratto di lavoro subordinato.

3. *L’impatto della disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2021*

Il decreto legislativo n. 36 “recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri appena due giorni prima del 28 febbraio 2021, termine

²⁷ D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (in *Gazz. Uff.*, 18 marzo 2021, n. 67) in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 36/2021 «A decorrere dall’1 luglio 2022 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; d) l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 90 commi 4,5,8,17,18,18 bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12; c) l’articolo 1 comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l’articolo 12 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». Si precisa che l’entrata in vigore della normativa in oggetto è stata postposta al 31/12/2023.

²⁸ L’art. 27 del d.lgs. n. 36/2021 tipicizza tre fattispecie ricadenti nello schema del rapporto di lavoro autonomo, precisamente quando: l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Tale Norma riproduce sostanzialmente quanto già previsto ai sensi dell’art. 3 della precedente legge n. 91/1981. In passato, sul punto, la dottrina aveva espresso forti riserve critiche nei confronti della predetta legge sotto il profilo della specifica attenzione rivolta dal legislatore al settore calcistico, a dispetto della intitolazione della stessa legge riferita all’ambito dello sport professionistico in generale. Sul punto, vedi L. SANTORO, *Il contratto di lavoro sportivo*, in G. Liotta - L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2018, 141 ss..

della scadenza della delega,²⁹ conferita al Governo dall'art. 5 legge 8 agosto 2019, n. 86. L'adozione tardiva è segno della difficoltà incontrata dal Governo nell'adottare una normativa vista con sfavore dalle Federazioni sportive e dagli organismi di base. Orbene, l'entrata in vigore di tali modifiche, che avrebbe dovuto avere luogo a partire dal 1° luglio 2022,³⁰ è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023.³¹

Quanto agli obiettivi perseguiti dall'art. 5 della legge delega, si citano, tra i più importanti:

- a) il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito sia a livello nazionale che europeo (art. 5, c. 1, lett. a);
- b) il riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nello sport professionistico che dilettantistico (art. 5, c. 1, lett. b);
- c) l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, inclusa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività svolta (art. 5, c. 1, lett. b);
- d) la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, ed in particolare dei giovani atleti (art. 5, c. 1, lett. e).

Orbene, tali sostanziali finalità rappresentano il frutto della percepita evoluzione sociale e commerciale dello sport negli ultimi decenni, nonché del consolidamento di principi dottrinali e giurisprudenziali in materia di contratto di lavoro sportivo e di rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento statale. Principi, questi, finalizzati a tutelare concretamente i diritti fondamentali nonché a conseguire realmente l'uguaglianza formale e sostanziale dei soggetti dell'ordinamento sportivo. Infatti, proprio da tale punto di vista, la disciplina del contratto di lavoro sportivo³² rappresenta, sin dalla sua tipizzazione nella legge 23 marzo 1981 n. 81, un punto di incontro e di scontro tra diverse fonti, tra diversi ordinamenti e tra diverse esigenze provenienti dai vari settori del mondo dello sport.³³

²⁹ Vedi comunicato stampa del Governo emanato in data 26 febbraio 2021, nel quale si legge che “il Consiglio dei Ministri, su proposta di Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione degli artt. 5,6,7,8 e 9 della legge delega dell'8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport”.

³⁰ Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 28 febbraio 2021, n.36 come modificato dalla bozza del decreto sostegni del 20 marzo 2021, «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, che si applicano dall'1 luglio 2022».

³¹ Cfr. D.L. n. 2144, ai sensi del quale «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37, che si applicano dal 31 dicembre 2023».

³² V. sul contratto di lavoro sportivo M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91, in Nuove leggi civ. com.*, 1982, 575 ss.; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, 210; R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003.

³³ Cfr. G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti*, in *Riv. fac. sc. mot. Unipa*, 4, 2010, 99 ss.

Non stupisce, invero, come il contratto di lavoro sportivo sia un contratto in continua evoluzione, nonostante la tipizzazione attuata dal legislatore italiano.

Non a caso, il testo della legge n. 91/81 è stato efficacemente modificato al fine di renderlo coerente con l'incessante evoluzione delle rilevanti regole del diritto ordinario dovuta al consolidamento di usi, norme e di decisioni giurisprudenziali "normative" adottate dalla Corte di Giustizia europea. Si pensi alla già citata sentenza Bosman grazie alla quale sono stati posti in evidenza i profili di frizione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo ed il rigore sostanziale delle norme fondamentali che regolano la libera circolazione dei lavoratori e delle merci nel mercato comunitario europeo.³⁴ Invero, la forma pervasiva del *decisum* del giudice UE è stata tale che poco dopo la sua adozione il legislatore italiano è intervenuto sul testo della legge n.91/81, ed attraverso l'adozione del D.L. 20 settembre 1996 n. 485³⁵ ne ha riformato l'art. 6 abolendo l'indennità di formazione e promozione e sostituendola con il c.d. premio di addestramento e formazione tecnica.

Dunque, gli obiettivi della legge delega in materia di lavoro sportivo devono essere visti nell'ottica della naturale evoluzione del professionismo sportivo, il cui statuto giuridico non può prescindere dal vigore delle norme ordinarie nazionali ed europee.

Al contrario, la legge n.91/81 era stata adottata in un contesto storico culturale in cui lo sport professionistico era identificato principalmente con il calcio ed era ancora legato ad una visione "maschilista" non soltanto dell'atleta ma anche dei vari soggetti che partecipavano alla competizione sportiva.

Tuttavia, occorre rilevare come il D.lgs. n. 36/2021, pur avendo il pregio dell'inclusione sociale e di genere, consentendo, tra l'altro l'accesso al mondo del lavoro sportivo alle donne, ai disabili e ai c.d. falsi dilettanti, nonché estendendo a tutti i lavoratori sportivi le tutele previdenziali e assicurative già esistenti per i lavoratori dipendenti nei settori sportivi professionisti, è apparso sotto molteplici aspetti avulso dalla realtà del mondo dello sport dilettantistico ed amatoriale.

Ebbene, per tali ragioni la riforma è stata sottoposta a notevoli critiche dai vari rappresentanti delle federazioni e degli atleti del mondo dello sport.

Più precisamente, tale insoddisfazione è provenuta specialmente dalle Federazioni sportive, le quali hanno criticato il contenuto di talune disposizioni già

³⁴ Tale sentenza è stata adottata in sede di rinvio pregiudiziale adottato dalla Corte di appello di Liegi volto a valutare, in primo luogo, la compatibilità delle norme sportive che prevedevano la visione della c.d. indennità di formazione e promozione che una società acquirente avrebbe dovuto versare alla società alienante all'atto di trasferimento di un giocatore professionista con i principi comunitari relativi alla libertà di circolazione dei giocatori. Più precisamente, veniva sottoposta ai giudici la questione relativa alla compatibilità tra l'art. 48 del Trattato e le norme, emanate da associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza di un contratto che vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società calcistica di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione e di promozione.

³⁵ Vedi L. SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, in G. Liotta – L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., 154.

nella fase dei lavori preparatori, specie in considerazione del momento storico attuale il quale, dominato dalla pandemia Covid 19, che ha fortemente penalizzato il mondo dello sport, specie quello dilettantistico o amatoriale.

Infatti, nonostante la finalità della legge delega fosse quella di equiparare tutti i lavoratori sportivi unificandoli nella comune qualifica del “lavoratore sportivo”, il decreto legislativo continua a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico, lasciando all’ordinamento sportivo la facoltà di regolamentare tali settori.

Quanto alle novità introdotte dalla novella in commento, utili ai fini della nostra indagine, è certamente l’art. 26 del d.lgs. n.36/2021 rubricato “disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo” il quale disciplina le modalità attraverso le quali si svolge tale rapporto.

Tale articolo, in sostanza, riproduce quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. 91/81 dedicato ai professionisti sportivi, sottraendo il contratto di lavoro subordinato sportivo dei dilettanti all’applicazione di alcune delle regole caratterizzanti la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Inoltre, vengono estese a tali tipologie contrattuali la possibilità di inserire una clausola compromissoria e l’opportunità per le Federazioni sportive di costituire un fondo per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’art. 2123 c.c., nonché il divieto di apposizione di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

Ancora, viene riprodotta testualmente la disciplina prevista dall’art. 5 della legge n. 91/81 relativa alla durata del contratto ed ai trasferimenti prima della scadenza contrattuale “purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS”.

Orbene, la sottrazione del contratto di lavoro sportivo anche per i soggetti che operano in settori non professionistici, dall’area di applicazione di alcune norme relative alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, fa sì che anche per tali lavoratori possa parlarsi oggi di rapporto di lavoro speciale.

Ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 36/2021 viene precisato che nei settori professionistici, il lavoro prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di lavoro subordinato.

Resta quindi inalterata la distinzione tra settore professionistico e dilettante, seppur la finalità della legge era proprio quella di equiparare tutti i lavoratori sportivi sotto la figura del “lavoratore sportivo”. Il comma secondo dell’art. 27 prende, dunque, in considerazione soltanto gli atleti che operano nei settori professionistici al fine di stabilire una presunzione *iuris tantum* di subordinazione, mentre i successivi commi dedicano agli sportivi professionisti alcune regole speciali. Invero, sulla scia della precedente normativa, tale presunzione di subordinazione dell’atleta può essere superata attraverso la prova – già prevista dall’art. 3 della legge 91/81 – di almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò

che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese o, ancora, trenta giorni ogni anno.

Le regole speciali applicabili solo al contratto di lavoro sportivo nei settori professionistici – anche in questo caso riproducendo fedelmente l'art. 4 della L. 91/81 – prevedono che *«il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni 3 anni dalla Federazione sportiva, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo stipulato, che la società ha l'obbligo di depositare entro sette giorni dalla stipula presso la Federazione sportiva Nazionale, prevedendo inoltre che le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto tipo e, altresì, che il contratto individuale dovrà contenere l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici»*.

4. *Le posizioni dell'atleta e della società calcistica alla luce dell'emergenza epidemiologica*

Terreno di frequente attrito tra società sportive e calciatori nonché un punto cruciale è rappresentato dall'efficacia degli obblighi contrattuali che gravano in capo alla società sportiva ed al calciatore.

Come si ha avuto modo di precisare, il contratto sportivo tra società e atleti trova regolamentazione all'interno della L. n. 36/2021, in cui lo stesso viene qualificato come contratto di lavoro subordinato³⁶ (e solo in tre casi espressamente previsti dalla legge come contratto di lavoro autonomo),³⁷ contratto in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra.

Dal punto di vista degli obblighi contrattuali, da un lato figura l'obbligo del datore di lavoro di pagare la retribuzione concordata in favore del dipendente,

³⁶ Larga parte della dottrina si è espressa in maniera critica nei confronti della L. n. 91/81 sotto il profilo inerente il settore calcistico, nonostante l'intitolazione della stessa legge riferita all'ambito dello sport professionistico in generale. Sul punto, per un'ampia analisi, cfr. L. SANTORO, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., 141 ss.

³⁷ a) L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate nel breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

e dall'altro l'impegno di quest'ultimo di eseguire la prestazione lavorativa dedotta in contratto.

Nell'ambito della disciplina contrattuale deve essere poi analizzato il concetto di sopravvenienza, termine col quale si fa riferimento ad una vicenda anomala che si verifica in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto, il cui equilibrio oggettivo viene alterato. Essa si distingue dall'inadempimento *ex art. 1218 c.c.*³⁸ poiché non attiene al negligente esercizio della prestazione a carico dei contraenti, non configurandosi alcuna responsabilità del debitore.³⁹

Tanto premesso, lo stato d'emergenza causato dalla diffusione del Covid-19 rappresenta giustappunto una sopravvenienza che incide sul rapporto di lavoro instaurato tra società sportiva e calciatori, poiché ha comportato una sospensione delle competizioni nazionali, sospensione operata mediante il DPCM del 9 marzo 2020. Nella fattispecie, si è configurata una particolare ipotesi di sopravvenienza; si tratta del c.d. *factum principis*,⁴⁰ un caso di forza maggiore determinato da provvedimenti legislativi o amministrativi emanati successivamente al perfezionamento del contratto.

La sospensione di cui si discorre, pertanto, non costituisce un inadempimento imputabile al giocatore professionista. Quest'ultimo si trova nell'impossibilità di eseguire la sua prestazione per cause ad esso estranee, soccorrendo, dunque, a questo proposito la fattispecie disciplinata dall'art. 1256 c.c. (impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e, specificatamente, la disciplina prevista dal comma 2 del richiamato art. 1256, inerente all'impossibilità temporanea, secondo cui «*se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento*». Affinché l'impossibilità possa esplicare i suoi effetti favorevoli nei confronti del debitore inadempiente, questa deve essere provvista di requisiti specifici; in particolare deve essere: sopravvenuta, imprevedibile, assoluta ed oggettiva; tutti requisiti riscontrabili nel caso di *factum principis* in esame.⁴¹

È stata fin qui analizzata la posizione del calciatore, rispetto al quale l'incidenza di tale sopravvenienza con riguardo agli obblighi su di esso gravanti, non destano particolari problematiche.

³⁸ Art. 1218 c.c.: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

³⁹ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 185, il quale al riguardo discorre di «mancanza funzionale della causa», in concreto ravvisando un'alterazione della stessa a seguito dell'insorgere della sopravvenienza.

⁴⁰ F. CARINGELLA – L. BUFFONI – F. DELLA VALLE, *Codice civile delle leggi complementari annotato con la giurisprudenza*, Roma, 2014, 904-905.

⁴¹ Quanto detto trova conferma nella disposizione contenuta nel c.d. decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in *Gazz. Uff. n. 70/2020*), secondo cui «Il rispetto delle misure di contenimento [...] è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati inadempimenti».

Parimenti non può dirsi della posizione della controparte, vale a dire la società sportiva. Secondo la tradizionale e consolidata dottrina, i rischi correlati all'esercizio dell'attività lavorativa gravano sul datore di lavoro⁴² e tra i rischi gravanti sul datore di lavoro figura quello dell'impossibilità della prestazione lavorativa per cause non imputabili al dipendente.

Considerata la diversa forza economica dei contraenti, nei casi di impossibilità sopracitati, l'obbligo retributivo rimane a carico del datore di lavoro; pertanto, la prestazione retributiva dovrebbe, teoricamente, essere adempiuta dalla società sportiva.

Tuttavia, in ragione dello straordinario storico evento della pandemia, sembra potersi mettere in dubbio l'assunto secondo cui la società calcistica sia comunque tenuta a corrispondere le retribuzioni dovute ai propri calciatori. Sembrerebbe opportuno, infatti, prospettare delle soluzioni alternative rispetto allo schema ordinario della disciplina del contratto di lavoro subordinato, fino ad alleggerire la posizione della società calcistica relativamente al proprio obbligo retributivo.

5. *Segue. I rimedi civilistici rilevanti al fine di giustificare la modifica o l'interruzione delle prestazioni dovute dall'atleta e dalla società sportiva. Ipotetici scenari*

Ai fini appena esposti, risulta opportuno svolgere una più approfondita analisi della questione partendo dallo strumento processuale offerto dall'art. 1460 c.c.: la disciplina codicistica, infatti, offre un particolare rimedio volto a proteggere il sinallagma contrattuale quale l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.,⁴³ il quale concede a un contraente la facoltà di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione nel caso in cui la controparte non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente quanto dovuto.

Si tratta del fenomeno dell'autotutela privata,⁴⁴ ammesso nel nostro ordinamento solo in via del tutto eccezionale. L'istituto dell'eccezione di inadempimento trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità della controparte; da ciò ne consegue che, laddove manchi una controprestazione, è giustificato l'interesse a non eseguire la propria prestazione.⁴⁵

⁴² Il principio della traslazione del rischio in capo all'imprenditore si rinviene nella disciplina di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c.

⁴³ Art. 1460, comma 1 c.c.: «Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».

⁴⁴ F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2017, 1501-1502.

⁴⁵ Cass., 19 ottobre 2007, n. 21973, in *Mass. Foro it.*, 2007: «L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non

Si evince la possibilità di richiamare tale istituto nell'ambito della fattispecie in esame e, poiché nel rapporto di lavoro subordinato ci si trova in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, sembra potersi ammettere l'utilizzo dell'istituto in esame a favore di entrambi i contraenti.⁴⁶

Altra via che potrebbe consentire di estendere la soluzione favorevole applicabile al calciatore anche a vantaggio della parte datoriale si avvale del concetto di inesigibilità della prestazione, secondo cui seppur l'obbligo retributivo sia teoricamente dovuto, sarebbe nel caso di specie in concreto inesigibile e, pertanto, non eseguibile.⁴⁷

Si tratta di un concetto che, in ambito civilistico, prescrive che l'obbligo di esecuzione del rapporto trovi comunque un limite nella c.d. esigibilità della prestazione in presenza di una giusta causa meritevole di tutela che possa fungere da fondamento al predetto limite.

Sulla base di tali premesse, facendo specifico riferimento alla prestazione a carico della società sportiva che si esplica nella retribuzione a favore dei calciatori, sebbene questa non sembri essere stata resa impossibile dai provvedimenti conseguenti allo stato emergenziale in cui ci troviamo, consistenti nel c.d. *lockdown*, non avendo questi inciso sull'attività bancaria né tanto meno sulla disponibilità dei patrimoni societari, va tuttavia considerato che la sospensione delle competizioni ha, piuttosto, comportato l'impossibilità per la società sportiva di esercitare la propria attività d'impresa e di conseguire, pertanto, i corrispettivi utili, rendendo, di conseguenza, difficoltoso l'adempimento della prestazione retributiva.

La pretesa del calciatore di ricevere comunque la retribuzione si tradurrebbe, eventualmente e per i motivi sopra menzionati, in un abuso di diritto,⁴⁸ andando a contrastare con il dovere di lealtà e salvaguardia della sfera giuridica della controparte.

eeguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di disequaglianza rispetto alla controparte medesima; sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore».

⁴⁶ Tale assunto appare confermato anche dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro, ex art. 1460 c.c., di adempiere la prestazione dovuta a fronte della mancanza della controprestazione determinata da *factum principis*.

⁴⁷ Il concetto di inesigibilità presenta dei risvolti anche in ambito penalistico, quale pressione psicologica coartante che determinerebbe l'esclusione della colpevolezza dell'agente. La teoria favorevole alla sussistenza di una generale inesigibilità scusante è contestata, ma appare comunque rilevante quale fondamento delle cause tipiche di esclusione della colpevolezza. Sul punto v. G. MARINUCCI, *Il reato come azione*, Milano, 1971, 239 ss. e G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2015, 425 ss.

⁴⁸ V. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *italgiure.it*, in tema di abuso della situazione giuridica oggettiva: «Si ha abuso del diritto quando un potere od una facoltà, attribuiti ad un soggetto dal contratto, vengano esercitati con modalità non necessarie ed irrispettose del dover di correttezza e buona fede, con uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti; ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato

A questo punto, seguendo la medesima linea di pensiero, è possibile ritenere che la situazione emergenziale abbia reso temporaneamente impossibile la prestazione dovuta dal datore di lavoro, facendo così ricorso all'art. 1256, comma 2 c.c..⁴⁹

In definitiva, pertanto, la causa di forza maggiore che ha giustificato l'adozione dei provvedimenti governativi di *lockdown*, causa imprevedibile per entrambe le parti del contratto di lavoro sportivo, può condurre all'esclusione della sopportazione del rischio d'impresa a carico della società sportiva e di conseguenza all'esclusione dell'obbligo retributivo gravante sulla stessa, sulla base, appunto, dell'inesigibilità e dell'impossibilità temporanea.⁵⁰

Tale conclusione è avvalorata da alcune previsioni del decreto «Cura Italia»⁵¹ che è suscettibile di applicazione anche alle società calcistiche nella loro qualità di datori di lavoro privati.

Da ultimo, è opportuno accennare brevemente alla questione relativa ai contratti di lavoro sportivo con scadenza prevista al termine della stagione 2019/2020.⁵²

In particolare, può essere interessante indagare sugli scenari che si sarebbero prospettati laddove fosse ancora oggetto di discussione l'incertezza circa la ripresa e conclusione delle competizioni, ormai superata.

Nell'ipotesi di un'anticipata conclusione del campionato, il lavoratore si sarebbe trovato nell'impossibilità non più temporanea, bensì definitiva di adempiere alla prestazione. La naturale conseguenza sarebbe stata la risoluzione di diritto del

del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere *ad nutum* dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto)».

⁴⁹ Art. 1256, comma 2 c.c.: «Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla».

⁵⁰ Tutto ciò trova conferma in dottrina e giurisprudenza, le quali, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, hanno in più occasioni riconosciuto la sospensione o il definitivo venir meno dell'obbligo posto a carico del datore di lavoro. In proposito giova ricordare la pronuncia della Suprema Corte in cui si è espresso il principio di diritto in base al quale «il lavoratore nel caso di sopravvenuta impossibilità, per *factum principis* o per altra ragione, di svolgimento delle mansioni assegnatagli, non può pretendere la controprestazione retributiva» poiché «solo con il venir meno di questo risulta ripristinato l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro». Non sembrano allora esservi ostacoli all'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'impossibilità sopravvenuta temporanea per il lavoratore, ex art. 1256, comma 2, c.c., anche alla società sportiva.

⁵¹ D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in *Gazz. Uff.* n. 70/2020.

⁵² Il primo comma dell'art. 5, rubricato «*Cessione del contratto*», stabilisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data d'inizio del rapporto, con possibilità di successione del contratto a termine tra gli stessi soggetti.

contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1463 c.c.,⁵³ il quale articolo disciplina proprio quel caso in cui una delle prestazioni dovute sia divenuta definitivamente impossibile. Tale soluzione non avrebbe comunque avuto luogo laddove la scadenza del contratto di lavoro non fosse coinciso con quello di fine stagione sportiva, poiché in questo caso non si sarebbe potuto parlare di definitività dell'impossibilità della prestazione che legittima la risoluzione del contratto.

Anche la scelta di operare una proroga della data di scadenza della stagione sportiva, e quindi la scelta di proseguire le competizioni, ha fatto sorgere delle perplessità. Posto che la stagione sportiva federale ha inizio l'uno luglio e termina il 30 giugno,⁵⁴ la decisione di prolungare oltre il 30 giugno dell'anno 2020 le competizioni sospese non è idonea a provocare, di per sé, un'automatica proroga dei contratti la cui scadenza è comunque fissata a tale termine, ma sarebbe piuttosto necessario stipulare specifici accordi di rinnovo o prolungamento dei contratti.

6. *Spunti finali di riflessione*

Concentrando l'attenzione sulla peculiare posizione del calciatore – e dello sportivo in generale – emergono le enormi diversità sociali, ancor prima che giuridiche, che caratterizzano tale figura professionale. Le passioni che lo sport muove, gli interessi che ad esso sono sottesi, la circolazione di denaro – diretta ed indotta – sono alcuni dei fattori che alimentano tale peculiarità.

Del resto, chi ha parlato di «sport postmoderno»⁵⁵ lo ha fatto proprio con riferimento all'imponente fenomeno di commercializzazione dell'attività sportiva professionale e alle proiezioni sociali che si radicano nel fenomeno sportivo, capace di superare ampiamente la dimensione dell'attività fisica o competitiva che aveva avuto in passato, accedendo ad una dimensione sociale più totalizzante e polimorfa.⁵⁶

Orbene, seppur è vero che la gran parte degli sportivi ed in particolare i calciatori, siano dei privilegiati dal punto di vista economico, è anche vero che in ragione del particolare momento storico, l'emergenza pandemica in corso abbia causato non poche incertezze relativamente alle pretese dei calciatori di ricevere la retribuzione dalle società sportive. La soluzione prospettata nella presente ricerca evidenzia come, nella stagione calcistica appena trascorsa, le società siano comunque obbligate al pagamento degli stipendi pattuiti, pur essendo in presenza di una impossibilità temporanea dell'adempimento della prestazione calcistica.

Un'ulteriore, correlata, questione riguarda la sostenibilità del sistema calcio nelle stagioni successive e la possibilità che l'emergenza pandemica possa avere delle ripercussioni sui contratti in essere, a prescindere dall'impossibilità o meno

⁵³ Art. 1463 c.c.: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito».

⁵⁴ Art. 47, comma 1, NOIF.

⁵⁵ Vedi L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo*, cit., 63.

⁵⁶ *Ibidem*.

della prestazione. Si pensi a quei contratti, particolarmente onerosi, che sono stati conclusi nella consapevolezza che l'acquisizione di un determinato calciatore avrebbe portato determinati introiti aggiuntivi in termini di sponsorizzazioni. In altri termini, le due parti hanno consapevolmente concluso il contratto dando per scontato che uno stipendio straordinario potesse essere sostenuto anche dai futuri maggiori introiti di sponsorizzazione. E se a seguito della necessaria contrazione degli introiti dovuti ad un anno di mancati incassi per le società, gli introiti addizionali, insieme a quelli ordinari non sono arrivati nelle casse delle società di calcio?

Si potrebbe parlare dell'istituto della presupposizione? Dovrebbero i calciatori, essendo stato questo un motivo che giocoforza è entrato nella causa del contratto, essere obbligati, anche in virtù del canone di buona fede contrattuale, a vedersi ridurre il proprio stipendio? Per ora, le società procedono alla risoluzione di tali questioni in via bonaria, ma nel prossimo futuro l'annosa questione potrebbe riemergere aprendo ulteriori scenari, anche di tipo contenzioso.

GIURISPRUDENZA ORDINARIA

**SENTENZA N. 5348 DEL 15 LUGLIO 2021 DEL CONSIGLIO DI
STATO SULLA NATURA DELLA FIGC**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4159 del 2018, proposto da FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 58;

contro

De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanza ed Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4160 del 2018, proposto da FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 58;

contro

De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4179 del 2018, proposto da Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

contro

De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40; FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4180 del 2018, proposto da Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

contro

De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e

Sergio Grillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4159 del 2018:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4101/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4160 del 2018:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4100/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4179 del 2018:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4101/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4180 del 2018:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4100/2018, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Vellis Servizi Globali s.r.l., del Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., della FIGC e del CONI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti, data la presenza degli avvocati Lipani, Sbrana e Grillo ed uditi per le parti gli avvocati Mazzarelli, Medugno, Gigliola e Fidanzia.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 19765 del 20 dicembre 2016 – trasmessa in pari data, tra gli altri, alla De Vellis Servizi Globali s.r.l. ed al Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l. – la Federazione Italiana Giuoco Calcio invitava alcuni operatori economici a formulare un’offerta – secondo le modalità previste dal Portale Acquisti FIGC – nell’ambito della *“Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei servizi di trasporto e facchinaggio”*, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto ad un importo presunto complessivo a base di gara, per la durata triennale del servizio, pari ad euro 1.000.000,00.

La lettera di invito precisava che le prime due società in graduatoria sarebbero state invitate a migliorare la propria offerta attraverso una successiva negoziazione, all’esito della quale la Commissione di gara avrebbe stilato la graduatoria finale.

Il 10 marzo 2017, la FIGC trasmetteva alla De Vellis Servizi Globali s.r.l., mediante il proprio Portale Acquisti, un messaggio del seguente tenore: *“con riferimento al presente confronto concorrenziale, essendo la Vostra società risultata tra le prime due in graduatoria all’esito della prima fase esperita a mezzo Portale FIGC, siete convocati per la seconda fase di negoziazione presso i ns Uffici [...] alle ore 10.30 di martedì 14/3/2017”*.

Conclusasi la seconda fase di negoziazione e non avendo ricevuto dalla FIGC alcun riscontro circa l’esito della procedura, la società De Vellis formalmente invitava la stazione appaltante a volerne dare comunicazione in via ufficiale, altresì evidenziando *“che nell’esperimento della procedura in parola non sono stati rispettati i principi e le regole poste dall’ordinamento giuridico in materia di pubblicità delle sedute di gara e di conservazione dei plichi: l’apertura delle buste contenenti i dati amministrativi e le offerte è infatti [...] avvenuta senza dare preventiva pubblicità alle operazioni di gara che avrebbero dovuto svolgersi in seduta pubblica”*.

A fronte di tale richiesta la FIGC replicava, con nota del successivo 8 giugno 2017, che *“l’esito della procedura di confronto concorrenziale di cui trattasi sarà a breve reso noto ai partecipanti tramite il Portale Acquisti FIGC”*, altresì puntualizzando che *“Le modalità e prescrizioni che hanno regolato il confronto concorrenziale ‘de quo’ sono indicate nella documentazione di gara in osservanza alle procedure interne della scrivente Federazione, la quale non era tenuta al rispetto dei vincoli in materia di gare pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016”*.

Con successiva email del 14 giugno 2017, la stazione appaltante comunicava alla De Vellis che l’offerta da lei formulata non aveva avuto successo.

La società De Vellis impugnava tale comunicazione e tutti i presupposti atti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio (iscritto al n.r.g. 7080 del 2017), deducendo un unico articolato motivo di gravame nel quale lamentava la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'art. 97 Cost., dei principi e delle norme in materia di evidenza pubblica, dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, nonché eccesso di potere sotto i profili di difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e sviamento, avendo la FIGC, nell'espletare l'iter concorsuale, ritenuto di non essere assoggettata *“al rispetto dei vincoli in materia di gare pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016”*.

Tale presupposto veniva considerato erroneo, poiché ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel novero delle *“amministrazioni aggiudicatrici”* avrebbero dovuto essere ricompresi, oltre alle amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici, pure gli *“organismi di diritto pubblico”*, categoria cui sarebbe stata riconducibile la FIGC, al pari delle altre Federazioni sportive nazionali.

Sia la FIGC che il Consorzio GE.Se.Av. s.c.a.r.l. si costituivano in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e quindi contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

Con sentenza 13 aprile 2018, n. 4100, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che la FIGC dovesse essere ricondotta al novero degli organismi di diritto pubblico, dovendo in tale veste necessariamente applicare – in relazione alle gare d'appalto da essa poste in essere – le regole di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

Parallelamente ai fatti sopra descritti, con nota n. 19766 del 20 dicembre 2016 sempre la FIGC aveva invitato diversi operatori economici – tra cui sempre la società De Vellis Servizi Globali s.r.l. ed il Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l. – a formulare una distinta offerta nell'ambito della *“Procedura negoziata plurima per l'affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino Figc sito in Roma”*, con caratteristiche sovrapponibili alla precedente.

Anche in questo caso seguiva, il 10 marzo 2017, una nota della FIGC con cui la De Vellis s.r.l. veniva convocata per la seconda fase di negoziazione, in quanto collocatasi *“tra le prime due in graduatoria”*, cui non seguiva però alcuna successiva comunicazione della Federazione volta a pubblicizzare l'esito della procedura.

Seguiva la proposizione di un ulteriore ricorso innanzi al medesimo giudice amministrativo (iscritto al n.r.g. 7084 del 2017) con il quale venivano dedotte censure

in tutto analoghe al precedente di cui si è innanzi detto; quindi, con sentenza 13 aprile 2018, n. 1401, l'adito Tribunale amministrativo del Lazio ribadiva il principio già espresso nella decisione n. 1400 del 2018, qualificando la FIGC come organismo di diritto pubblico.

Avverso le precedette sentenza la FIGC interponeva due separati appelli di identico contenuto, iscritti rispettivamente ai nn. r.g. 4159 e 4160 del 2018, con i quali deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) *Error in iudicando sull'eccezione di difetto di giurisdizione del G.A.*
- 2) *Error in iudicando quanto alla configurabilità della Federazione quale organismo di diritto pubblico e sulla riconducibilità dell'affidamento nel novero delle attività di rilevanza pubblicistica.*
- 3) *Sulla tardività del ricorso di primo grado.*
- 4) *Error in iudicando per omessa pronuncia in ordine al rispetto delle regole valevoli per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per via telematica.*

Costituitasi in entrambi i giudizi, la De Vellis Servizi Globali s.r.l. concludeva per l'infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.

Anche il CONI si costituiva, insistendo invece sull'accoglimento dell'appello (nelle successive difese, peraltro, chiedeva altresì al Collegio di precisare la tipologia e l'ampiezza dei propri poteri di vigilanza e di intervento nei confronti delle Federazioni sportive ad esso affiliate).

Si costituiva pure il Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., parimenti concludendo per la fondatezza del gravame; detto Consorzio, peraltro, in precedenza aveva a sua volta proposto separati appelli – dal contenuto peraltro analogo, iscritti rispettivamente ai nn. r.g. 4179 e 4180 del 2018 – avverso le due sentenze, con i quali articolava i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) *Error in iudicando. Disapplicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 242/1999 e dell'art. 23 dello Statuto del CONI. Natura privatistica dell'attività esercitata, nel caso di specie, dalla FIGC. Conseguente difetto di giurisdizione del G.A.*
- 2) *Error in iudicando. Erronea qualificazione della FIGC come organismo di diritto pubblico. Erronea applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.*
- 3) *Error in iudicando et in procedendo. Erroneo rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso di primo grado.*
- 4) *Omesso esame dell'eccezione di tardività del ricorso, formulata sotto altro profilo.*
- 5) *Error in proedendo et in iudicando. Erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.*
- 6) *Error in iudicando et in procedendo. Omessa pronuncia in ordine al rispetto dei principi di trasparenza relativi alle gare telematiche.*

In entrambi i giudizi si costituiva la società De Vellis Servizi Globali s.r.l., deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006, la Sezione rimetteva alla Corte di giustizia dell'Unione europea – conseguentemente sospendendo i giudizi – una serie di questioni pregiudiziali *ex art. 267 Tfu* così riassunte: “*se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un'influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell'ente; – se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell'influenza pubblica dominante propria dell'organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico*”.

Il giudice eurounitario si pronunciava sulle questioni con sentenza 3 febbraio 2021 (cause riunite C-155/19 e C-156/19).

Riassunti i giudizi, le parti ulteriormente precisavano le rispettive tesi difensive ed all'udienza del 17 giugno 2021 le cause venivano trattenute in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ad ogni considerazione sul merito delle vertenze, va disposta la riunione dei quattro giudizi d'appello indicati in epigrafe, in ragione della loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, avendo tutti ad oggetto una medesima vertenza insorta tra le stesse parti.

Aspetto decisivo ed assorbente della stessa è la possibilità o meno di attribuire, nel caso di specie, la natura di organismo di diritto pubblico alla FIGC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014 (cfr. già l'art. 2, par. 9 della direttiva 2004/18/CE).

La riconduzione a tale categoria, infatti, comporterebbe l'obbligo per la FIGC di applicare alle proprie gare d'appalto la disciplina prevista dal vigente *Codice dei contratti pubblici* (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma primo e 3, comma primo lett. a) del medesimo decreto legislativo.

Tre sono, come noto, le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell'applicazione della normativa in questione: deve trattarsi, in particolare, di un soggetto 1) dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad

influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Si tratta, in specie, di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse; i requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente (*ex multis*, Cons. Stato, V, 12 dicembre 2018, n. 7031) e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l'elenco degli organismi di diritto pubblico – di cui all'allegato IV del Codice dei contratti pubblici – non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

In questi termini, può ben condividersi la valutazione del primo giudice per cui, ai fini della qualificazione in esame, *“occorre in primo luogo analizzare la configurazione data dal legislatore alle federazioni sportive. In merito il d.lgs. n. 242/1999, dopo avere previsto all'art. 1 che il “Il Comitato olimpico nazionale italiano ... ha personalità giuridica di diritto pubblico ... ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali”, al successivo art. 15 dispone che “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati” (comma 1), precisando che “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione” (comma 2).*

Si tratta, pertanto, di enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico quali, secondo lo Statuto del CONI, art. 23, quelle “relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione di contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello di formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi”.

Le Federazioni sportive sono quindi istituzionalmente deputate allo svolgimento delle funzioni sopra elencate, di modo che la connotazione

privatistica della forma associativa dalle stesse rivestite convive, per definizione, con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte.

Dall'espressa dizione legislativa risulta la sussistenza del requisito, richiesto per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, della personalità giuridica; né può dubitarsi del fatto che le fondazioni siano istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, come visto, enti senza fini di lucro deputati al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, alla preparazione olimpica, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi”.

Ritiene invece il Collegio di non poter condividere le conclusioni raggiunte nelle sentenze appellate in ordine al il terzo requisito, dato alternativamente: 1) dall'essere l'attività dell'ente finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 2) dalla circostanza che la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; 3) ovvero che l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Al riguardo, la richiamata decisione del 3 febbraio 2021 della Corte di giustizia dell'Unione europea è nel senso che “*i criteri alternativi figuranti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24, quali ricordati al punto 34 della presente sentenza, rispecchiano tutti la stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, delle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico, e che, per quanto riguarda più precisamente il criterio relativo alla vigilanza sulla gestione, una vigilanza siffatta si basa sulla constatazione di un controllo attivo sulla gestione dell'organismo in questione idoneo a creare una dipendenza di quest'ultimo nei confronti dei poteri pubblici, equivalente a quella che esiste allorché è soddisfatto uno degli altri due criteri alternativi, ciò che può consentire ai poteri pubblici di influire sulle decisioni del suddetto organismo in materia di appalti pubblici (v. in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C-373/00, EU:C:2003:110, punti 68, 69 e 73 nonché la giurisprudenza ivi citata)”.*

Sulla base di tali presupposti, se è vero che, in linea di principio, un controllo a posteriori non soddisfa il secondo dei criteri alternativi previsti dall'art. 2, para. 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24/UE – il quale deve essere interpretato “*nel senso che la gestione di una federazione sportiva nazionale deve considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica, tenendo conto, da un lato, dei poteri di cui tale autorità è investita nei confronti di una federazione siffatta e, dall'altro, del fatto che gli organi fondamentali di*

detta autorità sono composti in via maggioritaria da rappresentanti dell'insieme delle federazioni sportive nazionali” – in quanto non consente ai poteri pubblici di influire sulle decisioni dell'organismo de quo in tale settore (cfr. Corte giust. UE 12 settembre 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, p.to 29 e giurisprudenza ivi citata), va però verificato, caso per caso, se “nei fatti, i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC hanno l'effetto di creare una dipendenza di tale federazione rispetto al CONI, tale per cui quest'ultimo possa influire sulle decisioni di detta federazione in materia di appalti pubblici.

A questo proposito, lo spirito di competizione sportiva, la cui organizzazione e concreta gestione sono di spettanza delle federazioni sportive nazionali, come si è detto al punto 55 della presente sentenza, impone di non considerare tali diversi poteri del CONI in un'accezione troppo tecnica, ma di dare agli stessi un'interpretazione più sostanziale che formale”.

Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non siano tali da imporre a quest'ultima – per la quale, va ricordato, non opera (a differenza della maggior parte delle Federazioni sportive nazionali) il decisivo principio del finanziamento pubblico maggioritario – regole di gestione dettagliate e pervasive.

Non è infatti dato riscontrare – per mutuare le parole della Corte di giustizia – che il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi consenta, di per sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo sulla gestione di tale Federazione, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni di quest'ultima in materia di appalti pubblici. Né un potere di tal genere è implicito nella possibilità – attribuita sempre al CONI dall'art. 5, comma 2, lett. a) e dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 242 del 1999, oltre che dagli artt. 20, comma 4 e 23, commi 1-bis e 1-ter del relativo *Statuto* – di adottare nei confronti delle Federazioni sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l'esercizio dell'attività sportiva disciplinata dalle stesse.

D'altro canto, le stesse difese del CONI in giudizio danno atto di come le disposizioni appena richiamate siano solamente finalizzate ad imporre alle Federazioni sportive nazionali regole generali ed astratte, relative più in generale all'organizzazione sportiva nella sua dimensione pubblica, ma non anche a consentire un intervento diretto ed attivo nella loro attività di gestione, così da poter influire sulle decisioni in materia di appalti pubblici.

In ordine poi al potere del CONI di approvare – limitatamente ai fini sportivi – gli statuti delle Federazioni sportive nazionali di cui agli artt. 7, comma 5 lett. 1) e 22, comma 5, del proprio *Statuto*, va rilevato che la sottostante valutazione è in realtà circoscritta al riscontro di conformità degli statuti alla legge, allo *Statuto* del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso.

In questi termini, non è dato quindi individuare l'imposizione alla FIGC di vincoli idonei a comprimerne l'autonomia di gestione interna.

Neppure è decisiva, in favore della qualificazione come organismo di diritto pubblico della FIGC, l'attribuzione al CONI del potere di approvare i bilanci consuntivi e quelli di previsione annuali delle Federazioni sportive nazionali, *ex artt.* 15, comma 3, d.lgs. n. 242 del 1999 e 7, comma 5, lettera g2) e 23, comma 2, del relativo *Statuto*, non essendo stato fornito dal CONI alcun riscontro da cui poter desumere che, obiettivamente, si sia in presenza di un intervento più pervasivo rispetto alla mera verifica contabile dei bilanci consuntivi e dell'equilibrio del bilancio di previsione, sino a comportare un vero e proprio controllo attivo sulla gestione di detta Federazione.

Al riguardo, è la stessa difesa del CONI a riconoscere che *“il CONI non ha, in materia, il potere di apporre un proprio veto sull'approvazione del bilancio, il quale, infatti, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, può (rectius: deve) essere approvato dall'Assemblea federale”*.

Trattasi dunque di una forma di controllo solamente indiretto nei confronti delle attività economiche svolte dalle Federazioni, per di più limitato al rispetto dei vincoli di destinazione (in sé piuttosto generici) apposti alla contribuzione pubblica – contribuzione che nel caso della FIGC è minoritaria ai fini della copertura delle spese da questa sostenute, in quanto pari ad appena il 21% circa delle entrate della Federazione – ossia la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e lo svolgimento di attività di alto livello.

Analogamente dicasi per il potere – attribuito al CONI dall'art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 242 del 1999, nonché dall'art. 6, comma 4, lettere e) ed el), dall'art. 7, comma 5, lettera e) e dall'art. 23, comma 3, del relativo *Statuto* – di controllare l'esercizio delle attività a valenza pubblicistica affidate alle Federazioni sportive nazionali nonché, più in generale, il buon funzionamento delle stesse, circoscritto ai settori del regolare svolgimento delle competizioni, della preparazione olimpica, dell'attività sportiva di alto livello e dell'utilizzazione degli aiuti finanziari.

Tali conclusioni non vengono neppure contraddette dal combinato disposto degli artt. 7 e 9 della *Deliberazione* CONI n. 1271 del 2004, per cui il Comitato *“può richiedere documenti e disporre ispezioni per verifiche nella gestione amministrativo contabile delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate riferita al contributo erogato. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità delle Federazioni sportive nazionali [...] adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9”*.

Sebbene a detto riscontro possa far seguito, a seconda della gravità dell'infrazione riscontrata, la sospensione o la riduzione dei contributi – ovvero ancora la decadenza dagli stessi – laddove l'irregolarità non sia stata rimossa, non è dato desumere che “*riguardi altresì la gestione in corso delle suddette federazioni, segnatamente sotto il profilo dell'esattezza delle cifre, della regolarità, della ricerca di economie di spesa, della redditività e della razionalità*” (Corte giust. UE, 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C-373/00, EU:C:2003:110, punto 73).

Circa poi il potere del CONI di nominare, a norma dell'art. 7, comma 5, lettera hi) del suo *Statuto*, dei revisori dei conti in propria rappresentanza nelle Federazioni sportive nazionali (lo Statuto della FIGC prevede, all'art. 31, che “*Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI*”), è lo stesso Comitato Olimpico Nazionale a riconoscere, nei propri scritti difensivi, che ai detti “*revisori dei conti non è consentito determinare la politica generale o il programma della Federazione*”. Il che *a fortiori* esclude che tali revisori possano influire sulla politica di gestione della Federazione suddetta, segnatamente in materia di appalti pubblici, non essendo decisivo a sminuire il precedente rilievo l'appunto per cui il collegio dei revisori dei conti – organo che esercita il controllo contabile della FIGC – nella sua composizione, subirebbe pur sempre la maggioranza delle nomine dal CONI (due revisori dei conti ed il Presidente, quest'ultimo eletto dall'Assemblea federale).

Analogamente non è possibile desumere la sussistenza dei presupposti per qualificare la FIGC quale organismo di diritto pubblico dal generale potere del CONI di commissariare le Federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive (ex art. 5, comma 2, lettera e-ter ed art. 7, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 242 del 1999, nonché art. 6, comma 4, lettera fi, art. 7, comma 5, lettera f e art. 23, comma 3, dello *Statuto* del CONI), non emergendo dagli atti di causa – e segnatamente dalle difese del Comitato Olimpico Nazionale – elementi da cui desumere che l'esercizio di tale potere implichi un controllo permanente sulla gestione di tali Federazioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed all'art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile, in ordine alla specifica vertenza per cui è causa, con conseguente applicazione del regime processuale di cui all'art. 11 Cod. proc. amm.

Gli appelli riuniti vanno dunque accolti in relazione a tale assorbente profilo, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità della questione esaminata.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione, per l'effetto dichiarando – in riforma delle sentenze impugnate – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

Valerio Perotti

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo


IL SEGRETARIO

REVIEW OF THE BOOK

Review of the book on

Introduction to the Global Sports Law
by *Stephen F. Ross*, for Elgar publishing

by *Durante Rapacciuolo*, RDES Scientific Editor



Going through this concise, witty, clear and easy to read introduction to the Global Sports Law, has reminded us of Italo Calvino's extraordinary suggestion to publish an editorial series of one hundred pages long novels by his own Italian publisher, Einaudi.

Hereafter the quote explaining the core motives:

“The fact is that I have always been more a writer of short stories than a novelist, and it is second nature to me to close – both in formal and conceptual terms – even a story that remains open; to condense into a short narrative space all the elements that give a sense of completion to the story. However, I do not mean by this that I am in favor only of short time-spans – or rather, there is no doubt that we are living in a period in which time has been shattered, there is no room to breathe, no possibility of foreseeing and planning ahead, and that this rhythm is imposed on what I write – but ideally I believe more and more that the only thing that counts is what moves in long, very long time-spans, both in geological eras and in the history of society. Trying to work out the directions in which these things are moving is very difficult; for that reason, I feel more and more incapable of understanding what really is happening in a world which does nothing but prove each model wrong”.¹

¹ I. CALVINO, *Lezioni Americane, raccolta postume di conferenze da tenere all'Università di Harvard*, Einaudi editore.

Calvino was convinced that a novelist can compress in a limited number of pages every story worth to tell and exciting enough to attract and keep the curiosity and attention of the readers and lovers of stylish and upscale pieces of literature.

Likewise, Professor Stephen Ross masters the art of the brevity and conciseness in drafting scientific, fundamental, legal concepts and matters of high complexity with high quality narrative style, which keeps the attention and curiosity of readers.

Ross's outstanding pedagogic experience and scholarship in comparative sports law are the vital factors to provide the readers with basic notions of global sports law made simple.

He has brilliantly succeeded in restraining in 132 pages the essentials of the contemporary, global sports law, comparatively assessing the major problems of the North America closed leagues sports and those of the European Model of Sport without neglecting the indispensable references to the Australian and Asian sports governance's analogous questions. Naturally, the American sports law issues are the main focus of the author's analysis. Though he shows an outstanding expertise of the European sports and competition law jurisprudence and doctrine.

In his thriving effort to summarize complex issues and make them effortlessly intelligible to the young under-graduate as well as the layman, he shows a rare talent of a juridical storyteller gratifying his readers with the clear and simple description of the current global sports law great questions.

Surely the content of the book is an introduction to the major sports law matters. But it is a complete, rich review of the indispensable issues whose knowledge the reader may wish to further and expand going through the sports law's many specialized works, which are published by academics and scholars in the United States, Europe and Australasia.

This book has also the merit to become the unavoidable reading for all those university law graduates, who are still striving to find their own professional vocation among the many legal occupations. The easy reading of the complicate but simplified sports law matters would enable the youth to appreciate the depth of their inclination to study the sports law and boost their chances to go on and become a sports law scholar.

The seven chapters cover the different models of sports governance in the USA and Europe, their regulatory and disciplinary powers; the commercial expansion of the sports' capacity of attracting millions of supporters and media spectators; the integrity of sport and its various forms of corruption; the highly didactic competition law and sports complete though basic analysis; the human rights and their impact on the sports' disciplines and finally a short but stimulating review of the arbitrate in sports as a dispute settlement exclusive system.

This book is also available as e-book.



SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

Web site: www.sportslawandpolicycentre.com – E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

**ORDINE D'ACQUISTO
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2021**

*da inviare via email (info@sportslawandpolicycentre.com) o via Fax (06.92912678)
allegando ricevuta di pagamento*

DATI CLIENTE PER CONTATTI

Nome e Cognome	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	
Pec	
Codice univoco	

DATI SPEDIZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

TIPOLOGIA ORDINE

Abbonamento Anno 2021 – n. 3 Volumi Cartacei	€ 200,00
Abbonamento Anno 2021 – n. 3 Volumi Versione eBook	€ 100,00
Singolo Volume Cartaceo	€ 70,00
Singolo Volume versione eBook	€ 35,00

NOTE

DATI PAGAMENTO

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT47Y0103076480000063220265 - BIC:
PASCITMMSAR

Data e Luogo, _____

Timbro e/o Firma _____

Finito di stampare a novembre 2021
presso Press Up s.r.l.

Sports Law and Policy Centre
www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com